



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO
ITALIANO E SOVRANAZIONALE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE PER LA SALUTE



REPORT DEL PROGETTO
***“Defend women’s rights: a legal
and forensic analysis of asylum for
victims of discrimination and
violence”***
(My First Seed GRANT)

A cura di
Michael Bianchi, Giorgia Cini, Emma Fidenzi,
Lorenzo Franceschetti,
Serena Greco, Francesca Magli,
Alessandro Minard, Cecilia Siccardi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
Piano Nazionale di Ricerca e Innovazione



MUSA

Report realizzato nell'ambito del progetto "Defend" finanziato dal bando "My first SEED Grant" dell'Università degli Studi di Milano (DM 737/2021 del MUR)

Sommario

INTRODUZIONE	6
Il team interdisciplinare del progetto.....	8
SEZIONE I	9
1. Le donne migranti in Italia e in Unione europea: i dati.....	9
2. Gli studi giuridici sulle migrazioni in un'ottica di genere.....	9
3. La normativa in materia di protezione internazionale.....	12
3.1. La Convenzione di Ginevra sullo <i>status</i> di rifugiato in un'ottica di genere.	12
3.1.1. Le Linee Guida dell'UNHCR sulla violenza di genere.....	15
3.2. Il diritto dell'Unione europea.....	20
3.2.1. La Direttiva Qualifiche.....	22
3.2.2. La Direttiva Procedure e la Direttiva Accoglienza: un focus sulla vulnerabilità.....	23
3.3. Il Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo: le modifiche alle Direttive Procedura e Accoglienza.....	26
3.4. La Convenzione di Istanbul: la svolta di genere della protezione internazionale.....	29
3.5. Il diritto interno.....	30
3.5.1. Il diritto d'asilo nella Costituzione italiana.....	30
3.5.2. Il Testo unico sull'immigrazione (TUI).....	31
4. La giurisprudenza sulla protezione internazionale e la prospettiva di genere....	34
4.1. Le decisioni della Corte di Cassazione.....	34
4.1.1. Segue: la giurisprudenza di legittimità sulla la violenza lungo la rotta migratoria.....	35
4.1.2. La protezione internazionale e la tratta.....	36
4.2. Le decisioni della Corte di Giustizia.....	37

4.2.1. Causa C-621/21: le donne come “appartenenti ad un particolare gruppo sociale”. 38	
4.2.2. Causa C-646/21: il principio della parità dei sessi come “appartenenza ad un particolare gruppo sociale”.	40
SEZIONE II - Progetto Seed “ <i>Defend Women's Rights: A Legal and Forensic Analysis of Asylum for Victims of Discrimination and Violence</i> ”.	
5. Gli obiettivi del Progetto.	43
5.1. Metodologia.....	45
6. Le violenze sulle donne richiedenti asilo: un’analisi forense a partire dall’attività medico-legale del Centro LABANOF.	47
6.1. I Paesi d’origine.....	48
6.2. I luoghi delle violenze.	53
6.3. Le forme delle violenze.	55
6.4. I motivi della partenza.	60
6.5. Le modalità di emersione delle violenze.	61
7. Le decisioni della Sezione Immigrazione, Protezione internazionale, cittadinanza e apolidia del Tribunale di Milano.....	62
7.1. I luoghi delle violenze.	64
7.2. I motivi della partenza	66
7.3. Le forme delle violenze	68
7.4. Le forme di protezione riconosciute.	70
8. Il ruolo degli operatori e delle operatrici, legali, sanitari e sociali nelle procedure di asilo.	72
8.1. Le interviste.	73
8.2. Il ruolo degli operatori e operatrici sociali dei centri di accoglienza e delle case rifugio.	73
8.3. Il ruolo della medicina legale e del LABANOF.	75

8.2.	Il ruolo degli operatori e delle operatrici dell'Ufficio Filtro e Monitoraggio della Tratta del Comune di Milano.....	77
8.3.	Il ruolo delle psicologhe del Servizio di Etnopsichiatria dell'Ospedale Niguarda e del Servizio SVSeD del Policlinico di Milano	79
8.4.	Il ruolo della Sezione immigrazione del Tribunale ordinario di Milano.	81
8.4.1.	L'audizione delle ricorrenti.....	81
8.4.2.	Sui Paesi di provenienza delle ricorrenti.	82
8.4.3.	Sull'emersione delle violenze.....	83
8.4.4.	La credibilità del narrato e la valutazione delle prove.....	83
8.4.5.	La valutazione della violenza ai fini della protezione.	84
8.5.	Il ruolo degli avvocati e le avvocate.....	85
8.5.1.	La preparazione dell'audizione.	86
8.5.2.	L'emersione della violenza.	86
8.5.3.	Tratta e violenza di genere.....	88
8.5.4.	I luoghi delle violenze.	88
8.5.5.	L'interdisciplinarietà e la formazione degli operatori e delle operatrici.	89
VERSO ALCUNE RIFELSSIONI CONCLUSIVE: IL CONVEGNO DEL 23 GIUGNO 2025		90
INDICE DELLE SENTENZE.....		90
Sentenze Corte di Giustizia dell'Unione europea.....		90
Pronunce della Corte di Cassazione		91
Decreti della Sezione Immigrazione del Tribunale di Milano.....		91

INTRODUZIONE

Questo report raccoglie gli esiti del progetto annuale (novembre 2024 – novembre 2025) *“Defend Women's Rights: A Legal and Forensic Analysis of Asylum for Victims of Discrimination and Violence”* finanziato dall'Università degli Studi di Milano nell'ambito del programma *My First Seed Grant*.

L'idea di avviare un progetto interdisciplinare, giuridico e medico-legale, sul tema del diritto d'asilo delle donne vittime di violenza è nata dalla consapevolezza dell'esistenza di una lacuna in materia, in entrambi i settori di riferimento.

Da un lato, gli studi giuridici hanno adottato solo di recente un approccio di genere al sistema della protezione internazionale; allo stesso modo le nozioni giuridiche di rifugiato, come delle altre forme di protezione, prescindono da ogni riferimento al sesso; ancora, le procedure di riconoscimento della protezione internazionale non sembrano prevedere strumenti idonei per valutare la peculiare situazione delle donne vittime di soprusi, discriminazioni o violenza.

Dall'altro lato, per gli studi di medicina legale l'accertamento delle diverse tipologie di violenze subite dalle donne nell'ambito delle procedure di asilo costituisce un nuovo ambito di ricerca. Nella prassi delle procedure si nota, in effetti, come il coinvolgimento dei medici-legali e di altre professioni sanitarie nell'accertamento della violenza non sia disciplinato da protocolli standard.

In questo contesto è emersa l'esigenza di avviare una ricerca che si ponga l'obiettivo di indagare in ottica interdisciplinare, giuridica e medico-legale, il sistema di riconoscimento della protezione internazionale delle donne richiedenti asilo per motivi attinenti alla discriminazione, alla persecuzione e alla violenza di genere.

Per raggiungere tale scopo, il progetto si propone di perseguire i seguenti obiettivi specifici:

A) Analisi delle diverse forme di violenza perpetrate durante le rotte migratorie e delle modalità di emersione e di accertamento medico-legale

La ricerca vuole ricostruire le modalità mediante le quali la violenza e la persecuzione di genere emergono e sono accertate nell'ambito delle procedure di accoglienza e di riconoscimento della protezione internazionale. Come si dirà, la ricerca ha preso avvio dall'analisi di circa 85 casi di accertamento di violenze da parte degli esperti del

LABANOF – Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense, che si è posta lo scopo di:

- comprendere se le violenze e/o le discriminazioni di genere hanno costituito un motivo di fuga dal Paese di origine;
- verificare se le violenze sono state perpetrate durante il viaggio verso l'Europa, come ad esempio, nei centri di raccolta in Libia o in Tunisia, per mano di trafficanti di esseri umani o altri migranti;
- comprendere in che modo tali violenze siano state dichiarate o accertate durante le procedure di prima accoglienza alla frontiera e in che modo tali casi sono stati portati all'attenzione dei medici legali;
- comprendere quali percorsi di accoglienza, in attesa della decisione sul riconoscimento della protezione internazionale, siano stati attivati nei confronti di donne vittime di violenze e discriminazioni; ed in particolare, se si tratti di procedure sensibili al genere, come richiesto dall'art. 60 della Convenzione di Istanbul.

B) Analisi delle decisioni della Sezione specializzata di fronte a casi di violenza di genere

Mediante l'analisi delle decisioni della Sezione specializzata del tribunale di Milano la ricerca vuole comprendere quale tra le forme di protezione vigenti (status di rifugiato, protezione sussidiaria, protezione speciale, altri permessi speciali) sia riconosciuta a seconda della tipologia di violenza subita e del luogo della violenza (nei Paesi di origine, nei Paesi di transito, durante le rotte).

C) Potenziare il ruolo dei medici legali e dei giuristi

Il progetto si propone di analizzare, mediante la conduzione di interviste, criticità e potenzialità del ruolo dei giuristi (avvocati, membri commissioni territoriali e giudici), nonché delle professioni sanitarie (medici legali, psicologi, psichiatri) nell'ambito delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale proponendo soluzioni, al fine di migliorare l'approccio di questi ultimi di fronte a casi di violenza e persecuzione di genere.

D) Proporre soluzioni interdisciplinari per l'avvio di procedure “modello” sensibili al genere

Alla luce di tale analisi e delle eventuali lacune e criticità riscontrante, l'obiettivo finale del progetto è quello di proporre soluzioni di intervento interdisciplinari che possano costituire un “modello” per le procedure di accoglienza e di riconoscimento della protezione delle donne richiedenti protezione vittime di violenza o di persecuzione di genere. Nello specifico ci si propone di elaborare delle linee guida/protocolli diretti a tutti gli altri attori coinvolti.

Il team interdisciplinare del progetto.

Il progetto è coordinato da Cecilia Siccardi, ricercatrice in Diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Milano, insieme a due team di esperti giuristi e medici legali che afferiscono ai Dipartimenti di Dipartimento di Diritto pubblico Italiano e sovranazionale e a quello di Scienze Biomediche per la Salute, nonché a due centri di ricerca dalla Statale: Human Hall - centro di ricerca sull'inclusione sociale e il LABANOF -Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense.

Dipartimento di Diritto pubblico Italiano e sovranazionale	Dipartimento di Scienze Biomediche per la salute
Marilisa D'Amico , ordinaria di Diritto costituzionale (Advisor del progetto)	Cristina Cattaneo , ordinaria di Medicina legale (Advisor del progetto)
Cecilia Siccardi, PI del progetto e ricercatrice in Diritto costituzionale	
Serena Greco , Dottoranda in Diritto costituzionale	Lucie Natividad Jeannine Biehler Gomez , Ricercatrice in storia della medicina
Michael Bianchi , Dottorando in Diritto costituzionale	Lorenzo Franceschetti , Ricercatore in medicina legale
Emma Fidenzi , Borsista sul progetto	Francesca Magli , Antropologa forense
Giorgia Cini , Laureanda in Migration studies	Alessandro Minard , specializzando

SEZIONE I

1. Le donne migranti in Italia e in Unione europea: i dati

Nel 2023 le domande d'asilo presentate in Italia sono state circa 130mila, di cui l'84% da parte di uomini e il 16% da parte di donne. Nei primi 9 mesi del 2024 il numero di nuove richieste è stato invece di 116mila con una crescita del 27,1% rispetto a quanto osservato nel corrispondente lasso di tempo del 2023¹. Di queste richieste di asilo circa 20.000 provengono da donne².

A livello europeo, si osserva una crescente presenza femminile tra i richiedenti asilo. Tra il 2008 e il 2021, nei 27 Stati membri dell'UE sono state registrate quasi 8 milioni di domande di asilo, di cui circa un terzo presentate da donne. Attualmente, le donne rappresentano in media circa il 30 % del totale dei richiedenti asilo in Europa³.

La composizione per genere delle persone richiedenti asilo varia tra gli Stati membri: ad esempio, nel 2024 la percentuale delle donne richiedenti asilo è stata di circa il 30%, in Francia del 41%, in Spagna del 43%, a fronte del 16% dell'Italia⁴.

Con 117.075 richieste di asilo di donne migranti ricevute tra il 2009 e il 2021, quello italiano rappresenta un caso a parte, registrando una composizione femminile dei flussi di protezione internazionale tendenzialmente ridotti rispetto alla media degli altri Paesi europei.

2. Gli studi giuridici sulle migrazioni in un'ottica di genere.

La condizione delle donne richiedenti asilo si differenzia profondamente sia dalla condizione degli uomini richiedenti asilo, sia da quella di tutte le altre donne. Infatti, le richiedenti asilo sono esposte a varie forme di discriminazione, per il genere, per la nazionalità, per l'età e per la condizione economico-sociale.

A tal proposito, Kimberlé Crenshaw, studiosa che per prima ha teorizzato il concetto di discriminazione intersezionale, ha definito le donne richiedenti asilo quale emblema di discriminazione intersezionale⁵. Secondo la studiosa, quando le discriminazioni sono

¹ Dati EUROSTAT, 2024.

² Report ISMU 2024.

³ L. DI SCIULLO, *L'immigrazione femminile in Italia oggi: le donne non comunitarie soggiornanti*, in *Le migrazioni femminili in Italia. Percorsi di affermazione oltre la vulnerabilità*, Centro Studi e Ricerche IDOS, 2023.

⁴ Asylum Information Database, 2024.

⁵ K. CRENSHAW, *On Intersectionality: Essentials Writings*, The New Press, New York, 2014.

basate su diversi fattori, questi agiscono contemporaneamente ampliando la discriminazione subita⁶.

Invero, uomini e donne richiedenti asilo sono esposti a diverse forme di discriminazione comuni; tuttavia, esistono forme di discriminazione specifiche che colpiscono esclusivamente le donne.

Come dopo verrà approfondito, le esperienze narrate dalle donne richiedenti asilo testimoniano, infatti, la sussistenza di forme di oppressione diverse rispetto a quelle degli uomini, non specificatamente rientranti nel novero delle “forme di persecuzione” della Convenzione di Ginevra del 1951⁷.

La definizione di rifugiato politico contenuta nella suddetta Convenzione non fa infatti alcun riferimento al sesso o al genere tra i fattori di discriminazione, tra i quali rientrano invece: razza, nazionalità, religione, appartenenza ad un particolare gruppo sociale ed opinioni politiche.

Alla luce della condizione e del vissuto delle donne richiedenti asilo, la cui esperienza di vita è spesso radicata solo nel contesto domestico che ne ha poi determinato la fuga, e adottando una prospettiva di genere per l'analisi dei fenomeni migratori, emerge una profonda disparità nel riconoscimento delle forme di persecuzione, tanto che *«l'oppressione statale di una minoranza religiosa è politica, mentre l'oppressione di genere nella casa non lo è»*⁸. Ne deriva, dunque, che la persecuzione esercitata dallo Stato nei confronti di una minoranza religiosa è comunemente qualificata come “politica” ai fini della protezione internazionale, mentre la violenza di genere che si consuma tra le mura domestiche è invece considerata una questione privata, priva di rilevanza politica, dunque di riconoscimento giuridico e adeguata ed effettiva tutela⁹.

Le cause che giustificano il riconoscimento delle forme di protezione internazionale si concentrano prevalentemente sulle violazioni dei diritti commesse da agenti statali e, di

⁶ M. D'AMICO, Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2020.

⁷ T. SPIJKERBOER, *Gender and Refugees Status*, Routledge, New York, 2000, p. 163.

⁸ D. INDRA, Gender: *A Key Dimension of the Refugee Experience*, in *Refuge: Canada's Journal on Refugees*, vol. 6, n. 3, pp. 3-4, 1987.

⁹ I. BOIANO, G. SERUGHETTI, *Donne senza stato. La figura della rifugiata tra politica e diritto*, Editore Futura, Roma, 2021.

conseguenza, il quadro normativo vigente risulta spesso inadeguato nel rispondere alle specifiche forme di violenza di genere subite dalle donne¹⁰.

Dalla normativa internazionale in materia di diritto di asilo emerge pertanto il paradigma androcentrico dell'uomo come parametro universale (*male-as-norm paradigm*); in termini di riconoscimento della protezione internazionale, ciò significa che «*i criteri chiave per essere un rifugiato provengono principalmente dall'ambito delle attività della sfera pubblica dominate dagli*»¹¹.

Ricondurre l'oppressione delle donne alla struttura della vita privata e alla sfera della sessualità «*mantiene in piedi un muro tra la cultura sociale e quella domestica che ormai è ritenuto solo una questione retorica, mentre si dimentica di considerare quell'espressione che le donne vivono in contesti non domestici e le interconnessioni tra sfera pubblica e privata*»¹².

Inoltre, le definizioni attuali espongono le donne al rischio di essere escluse dalla sfera pubblica, in quanto le opinioni politiche che vengono riconosciute alle donne spesso sono ritenute relative solo a specifici temi "femminili", come i ruoli di genere, o, addirittura, si ritiene che le donne non siano perseguitate per le proprie opinioni politiche, ma per quelle dei familiari. In quest'ultimo caso, l'UNHCR suggerisce di concedere lo *status* di rifugiato, ma non per motivi politici, quanto per l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale¹³.

Nonostante il principio di parità di trattamento tra donne e uomini rifugiati sia formalmente riconosciuto, nella pratica esso si traduce spesso nell'adozione del suddetto paradigma implicitamente maschile¹⁴. Questo approccio comporta un trattamento delle donne rifugiate "come se fossero uomini", ignorando le specificità legate al genere, dal momento che «*quando la donna arriva come membro di una famiglia prevale l'immagine di rifugiato del marito con moglie e figli al seguito perché questi gli appartengono. In*

¹⁰ A. BINDER, *Gender and The "Membership In A Particular Social Group" Category of the 1951 Refugee Convention*, in *Columbia Journal of gender and law*, 2011, Vol. 10 (2), p. 167.

¹¹ D. INDRA, *Gender: A Key Dimension of the Refugee Experience*, in *Refuge: Canada's Journal on Refugees*, vol. 6, n. 3, pp. 3-4, 1987

¹² J. GREATBACH, *The Gender Difference: Feminist Critiques of Refugee Discourse*, in *International Journal of Refugee Law*, vol. 1, n. 4, pp. 518-527.

¹³ I. BOIANO, G. SERUGHETTI, *Donne senza stato. La figura della rifugiata tra politica e diritto*, cit.

¹⁴ I. BOIANO, G. SERUGHETTI, *Donne senza stato. La figura della rifugiata tra politica e diritto*, cit.

molti casi le donne non si vedono riconoscere l'asilo su basi separate e anche l'assistenza e l'accoglienza sono per lo più dirette all'uomo»¹⁵.

In particolare, quando una donna arriva come parte di un nucleo familiare, prevale l'immagine del marito come rifugiato principale, con moglie e figli al seguito, considerati come suoi "accompagnatori". Di conseguenza, le donne raramente ottengono il riconoscimento dell'asilo su basi individuali e l'accesso ai servizi di accoglienza e assistenza tende a essere centrato sulla figura maschile.

Questa apparente neutralità di genere nella definizione di rifugiato rivela in realtà una significativa lacuna: essa riflette una concezione superata secondo cui uomini e donne vivrebbero esperienze identiche, non influenzate dal genere. Tale impostazione rischia però di occultare le specifiche vulnerabilità e i bisogni delle donne rifugiate, compromettendo l'effettività della protezione internazionale¹⁶.

3. La normativa in materia di protezione internazionale.

3.1. La Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato in un'ottica di genere.

La Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951, insieme al relativo Protocollo di New York del 1967, è il primo strumento internazionale contenente una disciplina volta a fornire una protezione ai rifugiati politici.

La Convenzione individua i soggetti meritevoli di tutela e prevede un regime per assicurare loro protezione.

In particolare, l'art. 1A, par. 1 n. 2 detta una definizione di persona rifugiata, come colui che *«a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese, di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese: oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra»*.

¹⁵ M. MEIJER, *Working On Behalf Of Women Within A Refugee Organisation. Proceedings Of the International Seminar On Refugee Women*, Soesterberg- The Netherlands, Dutch Refugee Association, Amsterdam, 1985, P. 1.

¹⁶ A. BINDER, *Gender and The "Membership In A Particular Social Group" Category of the 1951 Refugee Convention*, in *Columbia Journal of gender and law*, 2011, Vol. 10 (2), p. 167.

Le persone che rientrano in questa definizione sono *ipso iure* rifugiate, in quanto il riconoscimento dello *status* non ha natura costitutiva, bensì di mero accertamento.

Il *dies ad quem* – 1° gennaio 1951 – fissato dall’art. 1A par 1. n. 2 è stato poi rimosso con il Protocollo di New York del 1967.

Tra i requisiti fissati dalla Convenzione per il riconoscimento dello *status* di rifugiato non rientrano né il sesso, né il genere, né l’identità di genere. Conseguentemente, l’attuale formulazione dell’articolo rischia di non tenere conto delle forme di violenza specifiche di cui sono vittime prevalentemente le donne, come la violenza domestica o sessuale¹⁷. Nonostante, dunque, in molti Paesi le donne siano vittime di svariate forme di violenza di genere¹⁸, la discriminazione sulla base di tale fattore o non è stata presa in considerazione o è stata assimilata a tutti gli altri fattori che diversificano e distinguono i soggetti in gruppi e categorie¹⁹.

L’individuo a cui si riferisce il diritto internazionale è dunque solo apparentemente astratto e neutro, poiché in realtà coincide con un soggetto di sesso maschile, mentre le donne rimangono ancora un «*soggetto estraneo del diritto internazionale*»²⁰.

I verbali che documentavano i lavori della Conferenza dei Plenipotenziari delle Nazioni Unite, incaricata di elaborare la Convenzione per regolare la condizione giuridica delle persone rifugiate, mostrano il ragionamento dietro l’esclusione del genere tra i motivi di discriminazione rilevanti.

Leggendo i verbali si scopre come l’omesso riferimento al sesso non fu una semplice dimenticanza e, al contempo, non è possibile considerare l’uso del maschile come universale astratto da parte dei redattori del testo della Convenzione.

Infatti, il Delegato della Jugoslavia, proprio citando l’art. 2 della *Dichiarazione universale dei diritti umani*, propose di aggiungere, all’art. 3, l’espressione “in particolare” prima di «*per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche*»; in tal modo voleva ampliare

¹⁷ E. RIGO, *La straniera. Migrazioni, asilo e sfruttamento in una prospettiva di genere*, Carocci Editore, Roma, 2022.

¹⁸ I. KRSTIC, *The Recognition of Refugee Women in International Law*, in *Legal Issues of International Law from a Gender Perspective*, (a cura di) I. KRSTIC, M. EVOLA, M.I. RIBES MORENO, Springer, 2023.

¹⁹ I. BOIANO, G. SERUGHETTI, *Donne senza stato. La figura della rifugiata tra politica e diritto*, Editore Futura, 2021.

²⁰ C. A. MACKINNON, *Feminism, Marxism, Method and the State: Toward a Feminist Jurisprudence*, in *Sings*, vol. 8, n. 4, pp. 635-658, 1983.

la portata della norma al di là delle sole discriminazioni espressamente elencate, che avrebbero assunto così una funzione meramente esemplificativa e non tassativa.

Inoltre, il Delegato iugoslavo propose di inserire le parole “o del sesso” dopo il riferimento al Paese d’origine e se la sua proposta fosse stata accolta il testo sarebbe stato: “*gli stati contraenti applicano le disposizioni della presente convenzione ai rifugiati senza discriminazioni in particolare quanto alla razza, alla religione, al paese d’origine, o al sesso*”.

Tale proposta non venne, però, accolta dagli altri Delegati, proprio per il timore di un esagerato ampliamento della portata applicativa della Convenzione, e ciò con argomentazioni che comprovano «*l’intrinseca adesione ad un sistema sociale e giuridico fondato proprio sulla disuguaglianza dei sessi*»²¹.

Il Delegato francese, ad esempio, sosteneva che un riferimento esplicito al sesso significava ammettere che «*attualmente alcuni paesi praticato discriminazione sulla base del sesso e ciò non è vero*»²², mentre il Delegato inglese aggiungeva che le questioni riguardanti le discriminazioni per motivi di sesso fossero esclusivamente “materia di legislazione nazionale”. In caso contrario, gli Stati si sarebbero trovati a dover affrontare censure di discriminazioni “irragionevoli”: ad esempio, quella di una donna rifugiata che avesse trovato impiego pubblico a fronte di un salario più basso di quello garantito ad un rifugiato uomo, e che in base all’art. 3, se modificato secondo la proposta iugoslava, avrebbe potuto denunciare come discriminatorio tale diversità di trattamento.

La sola possibilità di rivendicazione di una parità salariale tra uomini e donne appariva impensabile, tanto che «*sembra quasi di poter sentire risuonare l’ilarità dei Delegati tra le righe dei verbali dei lavori di redazione della Convenzione di Ginevra*»²³.

Secondo il Delegato italiano, inserire o no un riferimento espresso al sesso rimaneva una questione meramente formale.

Sebbene riconoscesse che il sesso potesse costituire un motivo di ingiusta discriminazione, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite, Van Heuven Goedhart, riteneva che, qualora si fosse incluso un esplicito riferimento a tale fattore, sarebbe stato

²¹ Conferenza Onu dei Plenipotenziari sullo status dei rifugiati e degli aploidi, *Summary Record of the Fifth Meeting*, luglio 1951, <https://digitallibrary.un.org/record/250517>.

²² *Ibidem*.

²³ I. BOIANO, G. SERUGHETTI, *Donne senza stato. La figura della rifugiata tra politica e diritto*, Editore Futura, 2021, p. 116.

coerente estendere la tutela anche ad altri criteri, come l'età o lo stato di salute. Egli richiamava infatti alcuni casi in cui cittadini italiani erano stati respinti alle frontiere proprio a causa della loro età avanzata o di condizioni di salute precarie. Goedhart ribadiva, tuttavia, la necessità di mantenere l'art. 3 limitato alle discriminazioni previste dall'art. 1A, n. 2, par. 1 della Convenzione, ovvero quelle che avevano spinto il richiedente asilo ad abbandonare il proprio Paese d'origine. Egli esprimeva, dunque, perplessità sulla correttezza e sulla stessa possibilità di configurare giuridicamente una forma di persecuzione fondata esclusivamente sul sesso²⁴.

Il Delegato americano, invece, prospettava il rischio di possibili esitazioni a sottoscrivere la Convenzione, da parte di quegli Stati che, per esempio, prevedevano regimi orari di lavoro differenziati per uomini o donne, oppure l'impossibilità per le donne sposate di individuare autonomamente il proprio domicilio.

In Italia, ad esempio, vigeva l'istituto della potestà maritale, l'art. 144 del Codice civile indicava come capo famiglia il marito e stabiliva che la moglie *«segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza»*.

Il Delegato austriaco, nell'opporsi all'introduzione del sesso tra i motivi di discriminazione, adduceva l'esempio di un fatto verificatosi in Austria durante un periodo di penuria di tabacco: alle donne venne riconosciuta una razione minore rispetto agli uomini, giustificando questa differenziazione sulla base del fatto che le donne necessitavano di meno tabacco. Se fosse stato introdotto un riferimento al sesso si sarebbe verificato il rischio di conflitto con le leggi nazionali in casi analoghi: *«una donna rifugiata in Austria non avrebbe potuto certo pretendere la stessa razione di tabacco di un rifugiato»*²⁵.

La discussione in merito terminò con l'irrelevanza della questione sulla discriminazione in base del sesso e la rassegnazione del delegato jugoslavo, il quale però non votò il testo del definitivo art. 3 della Convenzione²⁶.

3.1.1. Le Linee Guida dell'UNHCR sulla violenza di genere.

²⁴ I. BOIANO, G. SERUGHETTI, *Donne senza stato. La figura della rifugiata tra politica e diritto*, cit.

²⁵ *Ibidem*, p. 118.

²⁶ *Ibidem*.

L'UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees* o Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati) è stato istituito nel 1950 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a Ginevra²⁷ e si impegna a garantire a tutte le persone costrette a fuggire dal proprio Paese di origine o di provenienza il diritto di chiedere asilo e di vivere in un luogo sicuro.

Negli ultimi anni l'UNHCR si è via via sempre più occupato di temi quali il genere, l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Tale interesse si è manifestato con evidenza a partire dal 1985, anno della Conferenza mondiale sulle donne di Nairobi del 1985.

Tali conclusioni riconoscono che buona parte della popolazione rifugiata è composta da donne, che queste sono esposte a difficoltà specifiche nel campo della protezione internazionale, che tali problemi nascono dalla particolare situazione di vulnerabilità che frequentemente espone le donne a violenza fisica, violenza sessuale e discriminazione, e richiamano la necessità di adottare strategie particolari per risolvere tali problemi.

Nel 1990 l'UNHCR ha elaborato un piano per risolvere le problematiche indicate²⁸, concretizzatosi nelle Linee guida sulla protezione delle donne rifugiate del 1991.

Successivamente, nel 2001, l'UNHCR ha intrapreso una politica basata sul principio dell'integrazione della questione di genere nell'insieme delle attività dell'Organizzazione, prevedendo cinque priorità: significativa e attiva partecipazione delle donne, anche rifugiate, alla gestione delle questioni che le riguardano; registrazione e documentazione di tutte le questioni che riguardano le donne rifugiate; accesso al controllo dei servizi destinati alle donne rifugiate, la cui mancanza è causa di vulnerabilità in grado di esporre le donne alla violenza, in particolare quella sessuale; l'acquisizione di capacità di indipendenza economica; la prevenzione e la risposta alla violenza sessuale e *gender-based*²⁹.

Al fine di perseguire i suddetti obiettivi l'UNHCR ha adottato una serie di strumenti appositi. Tra questi, le Linee guida del 1995 sulla violenza, che colpisce in particolare le

²⁷ La Dichiarazione 428 (V) dell'Assemblea generale NU del 14 dicembre 1950 ha adottato lo Statuto dell'UNHCR.

²⁸ UNHCR, *Policy on Refugee Woman*, 20 agosto 1990, in www.unhcr.org/refworld/docid/3bf1338f4.html.

²⁹ UNHCR, *Commitments to Refugee Women*, 12 dicembre 2001, in www.unhcr.org/refworld/docid/479f3b2a2.html sulla cui realizzazione cfr. EXCOM, *Report on the High Commissioner's Five Commitments to Refugee Women*, 13 giugno 2005, EC/55/SC/CRP.17, in www.unhcr.org/refworld/docid/49997af91a.html.

donne rifugiate, poi riviste nel 2003³⁰, le Linee guida sulla persecuzione in base al genere del 2002³¹, altri strumenti relativi a specifiche forme di persecuzione³².

Infine, nel 2008, l'UNHCR ha emanato l'*Handbook* sulla protezione delle donne e delle ragazze, destinato a sostituire le Linee guida sulla protezione delle donne rifugiate del 1991 e che raccoglie diversi sviluppi fra quelli nel frattempo occorsi³³.

L'adozione di linee guida in base al genere è in parte attribuibile alla tendenza dell'UNHCR, a partire dalla fine degli anni Novanta, di occuparsi a questioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Questo approccio ha condotto anche all'adozione di Linee guida relative alla persecuzione in base al genere sopra citate che si focalizzano però sulla questione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere³⁴.

In un secondo momento, l'UNHCR ha compiuto ulteriori approfondimenti che hanno portato a diversi studi a carattere preparatorio³⁵. Sulla base di questi ultimi, l'UNHCR ha emanato la *Guidance Note* del 2008 sullo status di rifugiato in base all'orientamento sessuale e all'identità di genere che costituisce lo strumento più completo adottato dall'Organizzazione su tale materia. La *Guidance Note* è, sostanzialmente, un complemento delle Linee guida del 2002 e quindi va letta congiuntamente con queste ultime, le quali quindi rimangono tuttora valide anche in relazione al tema dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere³⁶.

³⁰ UNHCR, *Sexual Violence Against Refugees: Guidelines on Prevention and Response*, 1995, in www.unhcr.org/3b9cc26c4.html; ID., *Sexual and Gender-Based Violence Against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons. Guidelines for Prevention and Response*, maggio 2003, in www.unhcr.org/refworld/docid/3edcd0661.html. Cfr., altresì, EXCOM, *Refugee Protection and Sexual Violence*, n. 73, 1993; ID., *Protection from Sexual Abuse and Exploitation*, n. 98, 2003; ID., *Conclusion on Women and Girls at Risk*, n. 105 (LVII), 2006, in www.unhcr.org/refworld/docid/45339d922.html.

³¹ UNHCR, *Guidelines on International Protection: Gender-related Persecution within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 7 maggio 2002, HCR/GIP/02/01.

³² UNHCR, *Policy on Harmful Traditional Practices (Annex 3)*, 19 dicembre 1997, in www.unhcr.org/refworld/docid/3efc79f34.html; ID., *Guidance Note on Refugee Claims relating to FGM*, maggio 2009, in www.unhcr.org/refworld/docid/4a0c28492.html.

³³ UNHCR, *Handbook for the Protection of Women and Girls*, gennaio 2008, in www.unhcr.org/refworld/docid/47cfc2962.html.

³⁴ M. BALBONI, *La protezione internazionale in ragione del genere, dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere: aspetti di diritto internazionale e dell'Unione europea*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012.

³⁵ UNHCR, *Advisory Opinion to the Tokyo Bar Association Regarding Refugee Claims Based on Sexual Orientation*, 3 settembre 2004, in www.unhcr.org/refworld/docid/4551c0d04.html.

³⁶ UNHCR, *Guidance Note on Refugee Claims Relating to Sexual Orientation and Gender Identity*, 21 novembre 2008, in www.unhcr.org/refworld/pdfid/48abd5660.pdf, § 2.

Nelle linee guida sulla protezione delle rifugiate, seguite, nel 1995, dal documento *Sexual Violence against refugee: guideline on prevention and response*, è stato chiarito che le situazioni che inducono le donne a scappare dai loro Paesi non automaticamente rientrano nella definizione di rifugiato dettata dalla Convenzione del 1951, e, più in generale, l'espressione "persecuzione di genere" non avrebbe una propria valenza giuridica³⁷.

Ciò detto, l'organizzazione internazionale ritiene non indispensabile integrare la definizione di cui all'art. 1A, par. 1, n. 2 della Convenzione di Ginevra, in quanto «è ampiamente accettato che esso (il genere) può influenzare o condizionare il tipo di persecuzione o danno sofferto e le ragioni di tale trattamento. La definizione di rifugiato pertanto, se interpretata correttamente, copre le istanze relative al genere»³⁸.

Nel valutare le domande di protezione internazionale presentate da donne deve essere, quindi, adottato un approccio che tenga conto dell'*impatto del genere*, facendo con ciò riferimento «alla relazione tra uomo e donna basata su identità, status, ruoli e responsabilità, costruite e definite socialmente o culturalmente, che vengono assegnate alle persone appartenenti ad un sesso o a un altro, mentre il sesso è una determinazione biologica. Il concetto di genere non è statico o innato, ma acquista significati costruiti socialmente e culturalmente nel tempo»³⁹.

Con le Linee guida del 2002, l'UNHCR torna sul concetto di "fondato timore di persecuzione", con riguardo allo status di rifugiate delle donne richiedenti asilo, sottolineando che solo una valutazione concreta e singolare delle domande di protezione internazionale presentate consente di comprendere pienamente le loro istanze.

Inoltre, ricorda a coloro che sono chiamati ad applicare la Convenzione di Ginevra che: «se è vero che i richiedenti uomini e donne possono essere soggetti alle stesse forme di danno, è altrettanto vero che essi possono anche sperimentare forme di persecuzione specifiche per il loro sesso. Il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto penale internazionale indicano con chiarezza determinate azioni come violazioni di tali diritti,

³⁷ UNHCR, *Guidelines on International Protection: Gender-related Persecution within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 7 maggio 2002, HCR/GIP/02/01.

³⁸ UNHCR, *Guidelines on International Protection: Gender-related Persecution within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 7 maggio 2002, HCR/GIP/02/01.

³⁹ UNHCR, *Guidelines on International Protection: Gender-related Persecution within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 7 maggio 2002, HCR/GIP/02/01.

come la violenza sessuale, e sostengono la loro caratterizzazione di gravi abusi come risultante in persecuzione. In questo senso, il diritto internazionale può assistere le persone incaricate di prendere decisioni nel determinare la natura persecutoria di una particolare azione. Non vi è dubbio che lo stupro e le altre forme di violenza di genere, come le violenze legate alla dote, la mutilazione genitale femminile, la violenza domestica e la tratta, sono azioni che infliggono grave dolore e sofferenza - sia mentale che fisica - e che sono state utilizzate come forme di persecuzione, sia da parte di Stati che di attori privati»⁴⁰.

Dunque, le suddette Linee guida evidenziano come le donne siano talvolta soggette alle medesime forme di discriminazione che colpiscono gli uomini, mentre in altri casi subiscano violazioni specificamente legate al genere. Tuttavia, tali dinamiche risultano frequentemente trascurate sia dal diritto internazionale sia nell'ambito delle procedure di esame delle domande di protezione internazionale. Di conseguenza, le violenze subite o il rischio concreto di subirle vengono raramente riconosciuti e valutati come atti di persecuzione ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato⁴¹.

Per tali ragioni, una questione a più riprese sollevata in dottrina è la costante esclusione della cd. sfera privata, all'interno della quale vengono relegati i fenomeni di violenza di genere, dai fenomeni ritenuti rilevanti per il riconoscimento la protezione internazionale. Alla luce di tali riflessioni, l'interpretazione della Convenzione di Ginevra secondo una prospettiva di genere dovrebbe invece tener conto della differenza tra le persecuzioni legate al genere (*gender-related persecutions*) e le forme di danno specifiche di genere (*gender-specific harms*).

Con la prima espressione si intendono «*forme di persecuzioni che sono dirette contro una donna perché è una donna o colpiscono le donne in modo sproporzionato*»⁴², ossia quelle violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali subite dalle donne in presenza di una relazione causale tra il genere e il trattamento loro riservato⁴³.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ H. CRAWLEY, *Refugees and Gender: Law and Process*, Bristol, Jordan Publishing Limited, 2001; J. FREEDMAN, *Gendering the International Asylum and Refugee debate*, Londra, Palgrave Macmillan UK, 2015.

⁴² *General recommendation No. 32 on the gender-related dimensions of refugee status, asylum, nationality and statelessness of women*, CEDAW, 2014.

⁴³ I. BOIANO, G. SERUGHETTI, *Donne senza stato. La figura della rifugiata tra politica e diritto*, cit.

Rientrano, invece, nella seconda categoria, ad esempio, i matrimoni forzati, i delitti d'onore, la violenza domestica, lo stupro, la prostituzione forzata⁴⁴.

Nonostante le Linee Guida costituiscano un passo avanti nel riconoscimento della protezione internazionale in base al sesso, non sono mancati commenti critici.

Le Linee Guida, infatti, sembrano ancora una volta riferirsi alle sole violenze quali forma di persecuzione, escludendo dal loro campo di applicazione la “mera” discriminazione in base al sesso.

Altre studiose hanno sottoposto a dura critica le Linee guida poiché focalizzano l'attenzione su determinati aspetti della vita delle donne che riguardano la sfera delle relazioni domestiche e l'integrità sessuale, senza soffermarsi su quelle aree di azione che le donne e gli uomini condividono⁴⁵, ignorando i particolari rischi che le donne si trovano ad affrontare in quei contesti⁴⁶.

Ancora, le opinioni politiche che vengono riconosciute alle donne spesso sono relative solo a specifici temi “femminili”, come i ruoli di genere, ritenendo poi che le donne non siano perseguitate per delle proprie opinioni, bensì per quelle dei familiari. In quest'ultimo caso, l'UNHCR suggerisce sì di riconoscere lo *status* di rifugiato, ma non per motivi politici, quanto per l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale⁴⁷.

3.2. Il diritto dell'Unione europea.

La politica dell'Unione Europea in materia di asilo rappresenta una componente essenziale dello '*Spazio di libertà, sicurezza e giustizia*', di cui al Titolo V del TFUE, inteso come spazio in cui viene garantita la libera circolazione delle persone nel rispetto delle condizioni uniformi di sicurezza e giustizia per tutti⁴⁸. In questo ambito, l'Unione esercita una competenza concorrente, che le consente di intervenire mediante l'adozione

⁴⁴ L.T. CRAWLEYE, *Comparative Analysis of Gender-related Persecution in National Asylum Legislation and Practice in Europe*, Unhcr, Ginevra, 2004.

⁴⁵ J.K EDWARDS, *Sudanese Women Refugees. Transformations and future Imaginings*, Palgrave MacMillan, New York, 2007.

⁴⁶ I. BOIANO, G. SERUGHETTI, *Donne senza stato. La figura della rifugiata tra politica e diritto*, cit.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ S. AMEDEO, F. SPITALERI, *Il diritto dell'immigrazione e dell'asilo dell'Unione europea*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2019.

di norme comuni, inclusi atti di armonizzazione legislativa, secondo i principi di proporzionalità e sussidiarietà⁴⁹.

Oltre agli obblighi derivanti dal diritto eurounitario, gli Stati membri sono vincolati anche ad obblighi di diritto internazionale, quali la Convenzione di Ginevra e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo; anche se l'Unione europea non fa direttamente parte di tali strumenti internazionali, questi strumenti di diritto internazionale sono comunque richiamati dall'art. 78 TFUE.

Ciò comporta che le Istituzioni dell'Unione europea debbano rispettarli nell'adozione degli atti derivati, anche solo per evitare che gli Stati membri si trovino vincolati da obblighi tra loro incompatibili⁵⁰.

Il TFUE prevede l'adozione di un sistema comune finalizzato a tutelare i richiedenti asilo e si basa sulla condivisione e sull'equa ripartizione della responsabilità di accoglienza tra tutti gli Stati membri (art. 67, par. 2, art. 78, par. 3 e art. 80 TFUE).

Tale sistema, in conformità alla Convenzione di Ginevra, deve garantire un adeguato livello di protezione e il rispetto del principio di non respingimento (art. 78, par. 1 TFUE), prevedendo che le domande di protezione internazionale presentate nei diversi Stati membri siano valutate secondo criteri e procedure comuni, cosicché abbiano esiti equivalenti a prescindere dal Paese in cui si è presentata la domanda⁵¹.

Per realizzare tali obiettivi sono stati adottati una serie di atti normativi, che insieme compongono il *Sistema europeo comune di asilo* (noto anche come SECA o CEAS, *Common European Asylum System*).

Tale sistema è composto, principalmente, da: a) la Direttiva qualifiche; b) la Direttiva accoglienza; c) la Direttiva procedure; d) il Regolamento di Dublino⁵²; e) il Regolamento Eurodac⁵³.

⁴⁹ C. FAVILLI, *L'unione che protegge e l'Unione che respinge. Progressi, contraddizione e paradossi del sistema di asilo europeo*, in *Questione Giustizia*, vol. 2, 2018.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ S. AMEDEO, F. SPITALERI, *Il diritto dell'immigrazione e dell'asilo dell'Unione europea*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2019.

⁵² Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (cd. Regolamento di Dublino III).

⁵³ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per

3.2.1. La Direttiva Qualifiche.

La Direttiva Qualifiche (attualmente la Direttiva 2011/95/UE, che ha sostituito la precedente Direttiva 2004/83/CE) stabilisce norme minime per il riconoscimento e il contenuto dello status di protezione internazionale nell'Unione Europea.

Durante la stesura del nuovo testo diverse organizzazioni hanno avanzato delle proposte al fine di renderlo più sensibile alle tematiche di genere⁵⁴. A tal proposito, viene fatto espresso riferimento alla «*specifica situazione delle persone vulnerabili come le vittime della tratta degli esseri umani [...] e delle persone che hanno subito stupro o altre forme gravi di violenza fisica, psicologica o sessuale*»⁵⁵.

Tale disposizione si pone dunque a tutela dei soggetti riconosciuti come “vulnerabili”, ma persistono ancora lacune sulla violenza di genere ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

Tra le varie novità introdotte, si ricordano le modifiche apportate agli art. 6⁵⁶ e 7⁵⁷, i quali ora indicano, tra i soggetti responsabili delle discriminazioni/persecuzioni e tra quelli che offrono protezione, soggetti non statali. In tal modo si supera, almeno parzialmente, la già

l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione).

⁵⁴ Come *European women's lobby* e *Asylum Aid*, si veda J. FREEDMAN, *Genere, vulnerabilità e protezione dei rifugiati in Europa*, in I. BOIANO, G. SERUGHETTI, *Donne senza stato. La figura della rifugiata tra politica e diritto*, Editore Futura, 2021.

⁵⁵ Articolo 20 della Direttiva 2011/95/UE.

⁵⁶ Art. 6 (*Responsabili della persecuzione o del danno grave*) «I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere: a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire la protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all'articolo 7».

⁵⁷ Art. 7 (*Soggetti che offrono protezione*) «1. La protezione contro persecuzioni o danni gravi può essere offerta esclusivamente: a) dallo Stato; oppure b) dai partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al paragrafo 2. 2. La protezione contro persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea. Tale protezione è in generale fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e se il richiedente ha accesso a tale protezione. 3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlli uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisca protezione come enunciato al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto degli eventuali orientamenti impartiti nei pertinenti atti dell'Unione».

citata distinzione tra sfera pubblica e privata che spesso si pone come ostacolo per l'ottenimento dello *status* di rifugiata da parte di donne.

Allo stesso tempo, però, il riferimento a soggetti non statali tra quelli idonei a fornire protezione non tiene conto delle caratteristiche delle violenze di genere, dinanzi alle quali gli agenti non statali possono rivelarsi inaffidabili nella loro volontà e capacità di offrire protezione alle donne, anche più delle stesse autorità statali⁵⁸.

Ancora, l'art. 9 (*Atti di persecuzione*), comma due, lett. a)⁵⁹ ed e) indica tra i possibili atti persecutori sia la violenza sessuale, sia «*atti specificamente diretti contro un sesso*».

L'art. 10 indica, invece, i motivi di persecuzione, che sono coincidenti con quelli individuati dalla Convenzione di Ginevra (razza, nazionalità, religione, opinioni politiche, appartenenza ad un particolare gruppo sociale).

La norma, inoltre, richiede, affinché sussista un gruppo sociale, due condizioni: a) «*i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi*», e b) «*tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante*».

Non essendo stata accolta la proposta di rendere le due condizioni alternative, e non cumulative, risultava difficile far ricondurre le discriminazioni di genere a discriminazioni basate su motivi di appartenenza ad un particolare gruppo sociale⁶⁰, almeno fino all'interpretazione della CGUE nelle due pronunce che verranno successivamente esaminate.

3.2.2. La Direttiva Procedure e la Direttiva Accoglienza: un focus sulla vulnerabilità

⁵⁸ J. FREEDMAN, *Genere, vulnerabilità e protezione dei rifugiati in Europa*, in I. BOIANO, G. SERUGHETTI, *Donne senza stato. La figura della rifugiata tra politica e diritto*, Editore Futura, 2021.

⁵⁹ «*atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale*».

⁶⁰ J. FREEDMAN, *Genere, vulnerabilità e protezione dei rifugiati in Europa*, cit.

Anche la Direttiva procedure⁶¹ e la Direttiva accoglienza⁶² sono state rifuse e in esse sono state introdotte delle disposizioni volte a rafforzare la prospettiva di genere nel sistema comune europeo di asilo.

Nel preambolo della Direttiva procedure, in particolare nel Considerando n. 29⁶³, vengono elencati alcuni casi in cui il richiedente può essere considerato come “*bisognoso di garanzie procedurali particolari*”, tra cui figurano genere, identità di genere, orientamento sessuale, stupri, violenze psicologiche, fisiche e sessuali. Anche se il preambolo non è vincolante per gli Stati membri, esso deve comunque essere utilizzato per interpretare e applicare correttamente la disciplina dettata dalla Direttiva, specialmente in quei casi in cui essa si mostri lacunosa e incompleta.

Una prima novità introdotta è che l’art. 10 della direttiva 2013/32/UE, n. 3, lett. d) prevede la possibilità, per il personale chiamato a valutare le domande di protezione internazionale, dove necessario, di «*consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d’ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori*».

La nozione di vulnerabilità dovrebbe, infatti, essere utilizzata con maggiore cautela quando si affrontano casi di donne rifugiate e richiedenti asilo⁶⁴.

A tal proposito, l’art. 15, in materia di colloquio personale, dispone che, se richiesto, venga condotto da una persona dello stesso sesso della persona richiedente intervistata e questi devono altresì essere formati e in grado di valutare le eventuali vulnerabilità.

Anche il sistema di accoglienza europeo prevede che venga presa adeguatamente in considerazione, e dunque in carico, la vulnerabilità delle persone vittime di stupri o di altre forme gravi di violenza. Inoltre, gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni

⁶¹ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione).

⁶² Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione).

⁶³ «*Taluni richiedenti possono necessitare di garanzie procedurali particolari, tra l’altro, per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, grave malattia psichica o in conseguenza di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per individuare i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari prima che sia presa una decisione in primo grado. A tali richiedenti è opportuno fornire un sostegno adeguato, compreso tempo sufficiente, così da creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per istruire la loro domanda di protezione internazionale*».

⁶⁴ *Ibidem*.

circa le procedure che hanno messo in atto in materia di accoglienza dei richiedenti portatori di particolari “vulnerabilità”.

Nonostante le novità introdotte rappresentino un passo avanti per una parificazione di genere nell’ambito del riconoscimento della protezione internazionale, ancora permangono delle insufficienze nel recepimento da parte dei singoli Stati membri⁶⁵.

Anche Frontex ha introdotto un riferimento in tal senso nella propria *Strategia in materia di diritti fondamentali*⁶⁶. Infatti, tra i principi guida su cui si fonda tale strategia viene indicato che deve essere prestata un’attenzione particolare «alle esigenze delle persone vulnerabili o ai gruppi e alle persone in situazioni vulnerabili, minori compresi» e tra i motivi di vulnerabilità vengono, appunto, indicati il genere, l’orientamento sessuale, l’identità di genere, l’essere vittima di stupri o altre forme di violenza fisica, psicologica o sessuale.

Mediante la nozione di vulnerabilità, adottata a livello dell’Unione europea, gli Stati membri hanno offerto tutela alle donne richiedenti asilo vittime di violenza, le quali rientrano nella più ampia nozione di soggetti “vulnerabilità; nozione peraltro soggetta a non poche critiche visti i suoi contorni vaghi e non sempre identificabili.

In alcuni casi si è messo in discussione l’uso stesso della nozione di “vulnerabilità” per inquadrare le vittime di violenza, poiché da un lato, non esistono degli strumenti in grado di individuare efficacemente la “vulnerabilità”, perché i segni per individuare chi è vulnerabile e chi non lo è possono essere molto difficili da catalogare e codificare.

Dall’altro lato, la vulnerabilità non è una condizione intrinseca di una determinata categoria di soggetti, ma è legata al contesto socio-culturale di riferimento.

Ad esempio, non sono ⁶⁷_[OBJ.].

Molte delle organizzazioni umanitarie che si occupano di prestare aiuto a rifugiati partono dall’assunto che le donne che viaggiano con uomini siano protette da questi, con la conseguenza che vengono tacciati rapporti di dominio e violenza all’interno del gruppo familiare⁶⁸.

⁶⁵ J. FREEDMAN, *Genere, vulnerabilità e protezione dei rifugiati in Europa*, cit.

⁶⁶ file:///C:/Users/Utente/Downloads/3_fundamental_rights_strategy_it.pdf.

⁶⁷ J. FREEDMAN, *Genere, vulnerabilità e protezione dei rifugiati in Europa*, cit.

⁶⁸ *Ibidem*. In merito si veda *Multiculturalismo pericoloso?* in M. D’AMICO, *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2020.

Le donne che viaggiano da sole sono considerate come intrinsecamente vulnerabili solo perché mancano di una protezione maschile. Ancora una volta le donne vengono ignorate come soggetti indipendenti, autonomi e portatrici di un proprio progetto emancipatorio. Categorizzare alcuni gruppi di persone come più vulnerabili di altri comporta il rischio di stigmatizzare questi soggetti, considerando la “vulnerabilità” come una caratteristica intrinseca del gruppo piuttosto che come un concetto relazionale, che varia in base al contesto sociale in cui si trova la persona⁶⁹.

In definitiva, le donne richiedenti asilo non sarebbero dunque vulnerabili in quanto appartenenti al genere o al sesso femminile, ma *«sono le conseguenze dell’esperienza attraversata a determinare la vulnerabilità ed è spesso proprio la volontà della donna di sottrarsi a dinamiche di genere che comporta l’esposizione a forme di persecuzione»*⁷⁰.

3.3. Il Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo: le modifiche alle Direttive Procedura e Accoglienza.

Nell’ambito del Nuovo Patto sulla Migrazione e l’Asilo, adottato il 14 maggio 2024 e in vigore da giugno 2026, è stato approvato il nuovo Regolamento Qualifiche (Regolamento (UE) 2024/1347), che abroga la Direttiva 2011/95/UE.

Il Nuovo Patto mira a una riforma strutturale e organica delle politiche europee in materia di migrazione e protezione internazionale, con l’obiettivo di superare le persistenti criticità nella gestione dei flussi migratori, delle domande di asilo, nonché nella distribuzione degli oneri e responsabilità tra gli Stati membri.

In termini di prospettiva di genere, le disposizioni vincolanti del Regolamento Qualifiche sono molto simili a quelle incluse nella Direttiva Qualifiche rifiuta, anche se nel Regolamento il genere è menzionato maggiormente nei *Consideranda*⁷¹. Questi riguardano la procedura della richiesta di asilo, garantendo che gli Stati membri prendano in considerazione diversi fattori, come l’orientamento sessuale o il genere del o della richiedente, comprese l’identità e l’espressione di genere, che possono essere legate alle tradizioni e ai costumi del Paese di origine, con conseguenti mutilazioni genitali

⁶⁹ L. PERONI, *Violence Against Migrant Women: The Istanbul Convention Through a Postcolonial Feminist Lens*, in *Feminist Legal Studies*, Vol.24 (1), p.49-67, 2016.

⁷⁰ C. CIRILLO, F. NICODEMI, *Donne e protezione internazionale: la tutela dei diritti e la risposta ai bisogni*, in *Donne straniere, diritti umani, questioni di genere. Riflessioni su legislazione e prassi*, A. BRAMBILLA, P. DEGANI, M. PAGGI, N. ZORZELLA (a cura di), CLEUP, Padova, 2022.

⁷¹ Si vedano i considerando n. 37, 40, 41 e 42.

femminili, sterilizzazione forzata o aborto forzato. Secondo il Considerando 40, questi fattori devono essere presi in considerazione, soprattutto se sono collegati al fondato timore della richiedente di essere perseguitata.

Tra le disposizioni vincolanti del Regolamento, un significativo avanzamento in materia di tutela delle persone richiedenti asilo sensibile al genere è rappresentato dall'inserimento dell'espressione "di genere" nell'articolo 10, laddove si afferma che *"[...] Ai fini della determinazione dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, comprese l'identità di genere e l'espressione di genere."*

Inoltre, ai sensi dell'articolo 8⁷², nella valutazione delle alternative di protezione interna, ai sensi dell'articolo 8, l'accertante dovrà ora prendere in considerazione le circostanze personali del richiedente in relazione a fattori quali il genere, l'identità di genere e l'orientamento sessuale.

Sia il Regolamento sulle procedure di asilo⁷³ che la nuova Direttiva Accoglienza⁷⁴ nell'ambito del Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo rafforzano il legame tra le categorie di vulnerabilità e garanzie procedurali particolari, anche se non forniscono una definizione di vulnerabilità, stabilendo però un approccio per identificare le esigenze specifiche dei richiedenti vulnerabili.

In particolare, l'articolo 13, paragrafo 7⁷⁵, sottolinea l'importanza di un'identificazione precoce delle vulnerabilità, richiedendo che il personale sia preparato a rilevare i segni di vulnerabilità nei richiedenti che necessitano di garanzie procedurali speciali. Questa valutazione deve considerare sia le circostanze personali del richiedente, sia l'ampio contesto generale, assicurando che le vulnerabilità, con riferimento anche a quelle legate

⁷² «Ai fini del paragrafo 1, l'autorità accertante tiene conto: delle circostanze personali del richiedente in relazione a fattori quali la salute, l'età, il genere, compresa l'identità di genere, l'orientamento sessuale, l'origine etnica e l'appartenenza a una minoranza nazionale; (...)»

⁷³ Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune in materia di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE, 14 maggio 2024.

⁷⁴ Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), 14 maggio 2024.

⁷⁵ «La persona che conduce il colloquio: a) ha la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresi la situazione esistente nel paese di origine del richiedente e l'origine culturale, l'età, il genere, l'identità di genere, l'orientamento sessuale, la vulnerabilità ed esigenze procedurali particolari del richiedente (...)».

alla violenza di genere, ai traumi psicologici e agli abusi fisici, siano adeguatamente riconosciute.

In questo contesto, una norma fondamentale è l'articolo 20⁷⁶, che prevede la valutazione di speciali garanzie procedurali subito dopo la presentazione della domanda di asilo. Il Regolamento sulle procedure d'asilo stabilisce inoltre che l'autorità competente debba valutare la vulnerabilità attraverso i segni visibili del richiedente, il suo comportamento e altri documenti pertinenti, dando anche: *«priorità ai casi in cui vi siano indicazioni che i richiedenti possano essere stati vittime di torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere e che ciò possa influire negativamente sulla loro capacità di partecipare efficacemente alla procedura»*⁷⁷.

Il riconoscimento della vulnerabilità anche in base al genere ha poi rilevanti conseguenze procedurali delineate nell'articolo 21⁷⁸, che introduce l'esenzione dalla procedura di esame accelerata per i richiedenti vulnerabili.

Considerata la possibile compressione di diritti fondamentali, quali la libertà personale e il diritto di difesa, derivante dall'applicazione della procedura accelerata, l'esclusione delle donne da tale procedura rappresenta una misura volta a garantire loro una tutela più estesa nella fase di esame della domanda di protezione internazionale.

Allo stesso modo, la nuova Direttiva Accoglienza segue un approccio simile a quello del Regolamento sulle procedure di asilo, rafforzando la necessità di un'identificazione precoce e di un sostegno speciale per i richiedenti asilo vulnerabili.

In particolare, l'articolo 24 della Direttiva stabilisce quali sono le persone identificate come più vulnerabili e amplia l'elenco contenuto nella direttiva sulle condizioni di accoglienza rifiuta del 2013. Così, la nuova direttiva include nell'elenco anche i membri della comunità LGBTQ+, come le persone lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersessuali, ma anche ampliando la categoria che comprende: *«persone che hanno subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, ad esempio vittime di*

⁷⁷ Art. 20, par. 4 - Valutazione della necessità di garanzie procedurali particolari, Regolamento (UE) 2024/1348, 14 maggio 2024.

⁷⁸ «2. Qualora l'autorità accertante, anche sulla base della valutazione di un'altra autorità nazionale pertinente, ritenga che non possa essere fornito il necessario sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo nell'ambito della procedura d'esame accelerata di cui all'articolo 42 o della procedura di frontiera di cui all'articolo 43, prestando particolare attenzione alle vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere, essa non applica o cessa di applicare dette procedure al richiedente».

*violenza di genere, di mutilazioni genitali femminili, di matrimoni infantili o forzati, o di violenze commesse per motivi sessuali, di genere, razzisti o religiosi»*⁷⁹. In conclusione, il riconoscimento esplicito delle persone LGBTQ+ e delle vittime di violenza di genere costituisce un avanzamento significativo nella presa in carico delle specifiche vulnerabilità delle donne richiedenti asilo.

3.4. La Convenzione di Istanbul: la svolta di genere della protezione internazionale.

Un fondamentale strumento sovranazionale *gender-specific* è la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011 del Consiglio d'Europa che mira a prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro le donne e la violenza domestica.

La violenza di genere può infatti assumere diverse forme: violenze fisiche, sessuali, psicologiche e, come definito nella Convenzione di Istanbul, anche violenze economiche⁸⁰. La violenza di genere è quindi potenzialmente in grado di incidere su molteplici aspetti della vita di una donna.

La Convenzione considera la violenza di genere sia come una violazione dei diritti umani sia come una forma di discriminazione in tutte le sue forme, da quella fisica a quella psicologica, fino a quella economica⁸¹.

Secondo quanto previsto dalla Convenzione, infatti, con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" vanno intesi tutti gli atti di violenza *gender-based* che «*provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura, fisica, sessuale psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata*»⁸². La Convenzione fornisce un quadro normativo articolato a tutela delle donne migranti vittime di violenza di genere, prevedendo misure quali il divieto di espulsione o respingimento alla frontiera e la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno autonomo rispetto a quello del

⁷⁹ Articolo 24(k) - Richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, Direttiva (UE) 2024/1346, 14 maggio 2024.

⁸⁰ La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) definisce la violenza di genere anche come "danno economico" perpetrato nei confronti di una donna.

⁸¹ M. D'AMICO, *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, cit.

⁸² Convenzione di Istanbul Sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011, art. 3, lett. A).

partner in caso di scioglimento del matrimonio⁸³ (art. 59⁸⁴). Quest'ultima disposizione mira in particolare a evitare che le donne siano costrette a rimanere con partner abusanti per timore di perdere il diritto legittimo a soggiornare nel territorio dello Stato ospitante. Il Capitolo 7 della Convenzione è specificatamente riferito alle donne richiedenti asilo, considerate particolarmente esposte al rischio delle violenze di genere⁸⁵. La rilevanza della Convenzione di Istanbul per la tutela delle donne richiedenti asilo vittime di violenza di genere emerge in relazione all'articolo 60, che per la prima volta equipara la violenza di genere alle forme di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

3.5. Il diritto interno.

3.5.1. Il diritto d'asilo nella Costituzione italiana.

La Costituzione del 1948 sancisce che *«Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge»*.

È possibile affermare che le Madri e i Padri costituenti, nel formulare l'art. 10, comma 3, Costituzione attinsero allo stesso immaginario collettivo a cui, più tardi, si fece riferimento anche per la configurazione dello status di rifugiato di cui alla Convenzione di Ginevra. La figura dell'asiliante per antonomasia, infatti, è a lungo stata quella dell'essere umano di sesso maschile, costretto a fuggire dal proprio Paese per persecuzioni legate alle proprie ragioni politiche o alla propria appartenenza etnico/razziale, proprio come accadde con la Seconda guerra mondiale.

⁸³ C. PIGATO, *Il permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica: applicazione e criticità alla luce della Convenzione di Istanbul*, in *Donne straniere, diritti umani, questioni di genere. Riflessioni su legislazione e prassi*, A. BRAMBILLA, P. DEGANI, M. PAGGI, N. ZORZELLA (a cura di), Padova, CLEUP, 2022.

⁸⁴ Art. 59 – Status di residente. «1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. Le condizioni per il rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono stabilite conformemente al diritto nazionale».

⁸⁵ *Explanatory report (2011)*, 298, in <https://www.istat.it/it/files/2017/11/ExplanatoryreporttoIstanbulConvention.pdf>.

Oggi, invece, a seguito dell'evoluzione del sistema comune europeo di asilo, l'art. 10, comma 3 della Costituzione è ritenuto sia dalla Corte costituzionale (sentenza n. 194 del 2019) sia dalla Corte di cassazione (*cf.*, *ex multis*, ordinanza n. 10686 del 2012; ordinanza n. 16362 del 2016; ordinanza n. 11110 del 2019; ordinanza n. 13082 del 2019) interamente attuato dalle forme di protezione esistenti, ossia quella internazionale, quella sussidiaria e quella nazionale.

In tal contesto, il diritto costituzionale d'asilo deve essere letto alla luce del sistema comune europeo di asilo, come appena affermato, nonché all'interno del perimetro tracciato dalla Costituzione, con particolare riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11 e 117, comma 1.

Come noto, infatti, l'art. 2 tutela i diritti inviolabili dell'uomo e l'art. 3 sancisce il principio di eguaglianza, da intendersi in senso formale e in senso sostanziale. Gli artt. 10, 11 e 117, comma 1, Cost., invece, consentono al diritto internazionale ed eurounionale di fare ingresso nell'ordinamento giuridico italiano. In tal senso, quindi, il diritto sovranazionale più su analizzato e, in particolare, la Convenzione di Istanbul certamente contribuiscono alla diffusione e al rispetto della prospettiva di genere per quel che riguarda le richieste di protezione avanzate da donne che abbiano subito violenze di genere a vario titolo.

Al di là dell'idea di richiedente asilo imperante ai tempi in cui le costituenti e i costituenti formularono il testo dell'art. 10, comma 3, Cost. può quindi dirsi che oggi, per gli sforzi che il diritto sovranazionale a vario titolo impone, il testo costituzionale è certamente attento alla prospettiva di genere, così adeguandosi ai mutamenti socio-culturali intervenuti fra il 1948 e oggi per via dei quali le richiedenti protezione internazionale costituiscono una porzione rilevante del totale dei richiedenti protezione.

3.5.2. Il Testo unico sull'immigrazione (TUI).

Per quanto riguarda il quadro normativo nazionale, l'art. 10, comma 2, della Costituzione dispone che *«la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge»*. La prima fonte a cui fare riferimento sul versante del diritto interno è il Testo Unico sull'Immigrazione (TUI), ossia il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Il legislatore nazionale ha adottato una prospettiva di genere nell'ambito del diritto degli stranieri e dei richiedenti asilo con la ratifica della Convenzione di Istanbul, avvenuta con la legge n. 77 del 2013.

Sono tre gli articoli di tale Convenzione che si occupano nello specifico delle donne migranti e richiedenti asilo.

L'art. 59 della Convenzione di Istanbul impone agli Stati di adottare le misure per garantire che le vittime di violenza di genere, il cui titolo di soggiorno dipende da quello del coniuge o del *partner*, possano ottenere in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione un titolo autonomo di soggiorno, per evitare che le vittime non lascino la situazione di abuso per il timore di perdere il permesso di soggiorno.

L'Italia ha adempiuto a tale obbligo con l'art. 18 *bis* (*Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica*), il quale, introdotto con legge n. 119 del 2013 ha previsto un permesso di soggiorno per le persone vittime di violenza domestica, andando a sostituire il permesso di soggiorno per motivi umanitari che tutelava anche le donne vittime di violenza domestica.

Il permesso di soggiorno rilasciato a norma dell'art. 18 *bis* TUI ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, oltre alla possibilità di svolgere lavoro subordinato e autonomo.

Alla scadenza, tale permesso di soggiorno può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o in permesso di soggiorno per motivi di studio.

Questo permesso, recante la dicitura "casi speciali", viene rilasciato solo quando nel corso di indagini o di procedimenti per i reati di lesioni, maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori, mutilazioni genitali, sequestro di persona o comunque reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, «*siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero e emerga un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o per effetto delle dichiarazioni rese*»; oppure viene rilasciato dal Questore nei casi in cui emergano, nel corso di interventi dei centri antiviolenza o dei servizi sociali specializzati, delle situazioni di violenza o abuso.

La dottrina ha evidenziato due particolari problematiche connesse a questo permesso di soggiorno: a) è necessaria una previa denuncia alle forze dell'ordine o ad un centro anti-violenza; b) per il rilascio del permesso di soggiorno non basta che la persona sia vittima

di violenze, ma è altresì richiesto che sussista un «concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità»⁸⁶.

Un ulteriore limite di tale norma è che considera violenza domestica solo quella che avviene all'interno di un rapporto di coppia, presente o passato, escludendo tutti gli altri rapporti personali o familiari.

La previsione di cui all'art. 18 *bis* TUI è attuativa anche dell'art. 60 della Convenzione di Istanbul, il quale richiede sia che la violenza di genere sia riconosciuta come un motivo di discriminazione ai sensi dell'art. 1A, paragrafo 1, n. 2 della Convenzione di Ginevra, sia che le Parti si impegnino ad adottare delle misure di accoglienza e delle procedure di asilo sensibili alle questioni del genere.

Per ciò che concerne le misure di accoglienza, il D.lgs. n. 142 del 2015⁸⁷ ha introdotto due previsioni che denotano particolare attenzione al tema della violenza di genere.

L'art. 10, intitolato “*Modalità di accoglienza*”, richiede che nei centri di accoglienza venga assicurato il rispetto della vita privata, «comprese le differenze di genere».

L'art. 17, intitolato “*Accoglienza di persone portatrici di particolari esigenze*”, disciplina le modalità di accoglienza di persone in situazione di “vulnerabilità”, tra cui figurano, le donne, le vittime di tratta e «*le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali*».

Per ciò che concerne la sensibilità al genere nelle procedure di asilo, il Ministero dell'Interno ha realizzato un *Vademecum sulle vulnerabilità* nel 2023, che si occupa anche delle vittime di violenza di genere.

Anzitutto, il *Vademecum* ripropone la definizione di violenza di genere fornita dal Comitato permanente inter-agenzia delle Nazioni Unite, che è il massimo organo decisionale composto da personale delle Nazioni Unite ed esponenti della società civile per il coordinamento dell'assistenza umanitaria: la violenza di genere è «*un termine ampio ed inclusivo utilizzato per descrivere qualsiasi atto dannoso perpetrato contro la*

⁸⁶ C. PIGATO, *Il permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica: applicazione e criticità alla luce della Convenzione di Istanbul*, in *Donne straniere, diritti umani, questioni di genere. Riflessioni su legislazione e prassi*, A. BRAMBILLA, P. DEGANI, M. PAGGI, N. ZORZELLA (a cura di), CLEUP, Padova, 2022.

⁸⁷ Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

volontà di una persona e basato su differenze attribuite socialmente (cioè di genere) tra maschi e femmine». Rientrano nel concetto di violenza di genere tutti quegli atti che causano danni o sofferenze fisiche, mentali o sessuali, le minacce di tali atti, la coercizione e la privazione di altre libertà.

Il *Vademecum* richiede che gli operatori e le operatrici che si relazionano con queste persone debbano conoscere i concetti e le definizioni chiave della violenza di genere, e riconoscere anche i diversi fattori che possono mettere uomini, donne e minori a maggior rischio di violenza.

Nonostante tutti i richiedenti possano essere vittime di violenza di genere, viene richiesto di prestare maggior attenzione alle donne e alle ragazze, visto il maggiore rischio che hanno di subire violenza di genere e la mancanza di un accesso sicuro ed equo all'assistenza, *«data la natura sistemica della disuguaglianza tra maschi e femmine»*.

Inoltre, i soggetti chiamati ad operare con le vittime di violenza di genere devono conoscere le modalità di accoglienza e di presa in carico della persona richiedente che riducono i rischi di violenza di genere, come ad esempio evitare che le donne vengano inserite in centri di accoglienza con una prevalenza di ospiti maschi, oppure garantire l'accesso a servizi igienici separati, o ancora fornire a queste persone tutte le informazioni sui loro diritti e sui servizi disponibili.

Infine, il *Vademecum* ricorda che la violenza di genere deve essere considerata *trasversalmente* ad altre eventuali esigenze, potendosi verificare una sommatoria di diverse vulnerabilità, come nel caso di donne in gravidanza, minori non accompagnate, o donne anziane.

4. La giurisprudenza sulla protezione internazionale e la prospettiva di genere.

4.1. Le decisioni della Corte di Cassazione.

Nell'analisi della giurisprudenza, pare opportuno ricordare, primariamente, due pronunce della Corte di cassazione che hanno adottato un orientamento giurisprudenziale secondo cui la normativa interna debba essere letta ed interpretata alla luce della Convenzione di Istanbul, in particolare dell'art. 60, a conferma del ruolo che il diritto sovranazionale abbia avuto nel plasmare la prospettiva di genere.

La prima pronuncia a cui ci si riferisce è l'ordinanza n. 12333 del 2017 riguarda il caso di una donna marocchina che dichiarava di aver subito violenze e abusi da parte del marito,

anche a seguito del divorzio. La Corte ha qualificato tali atti come violenza domestica, ravvisando un rischio di danno grave e riconoscendo alla richiedente la protezione sussidiaria. danno grave, è stata riconosciuta alla richiedente asilo la protezione sussidiaria.

Nella decisione, infatti, viene espressamente riconosciuta la possibilità che le violenze di genere vengano ricondotte all'ipotesi di "trattamenti inumani o degradanti", *«in base ad una interpretazione che, per un verso, non trova ostacolo letterale nell'ampia dizione normativa e, per l'altro verso, è imposta dal richiamato art. 60, primo comma, ultima parte, della Convenzione»*.

La seconda pronuncia è la sentenza n. 28152 del 2017⁸⁸ che riguarda invece una donna nigeriana che, a seguito della morte del marito, secondo le tradizioni locali, avrebbe dovuto sposare il fratello del defunto. La donna raccontava che, essendosi rifiutata di aderire a tale norma sociale, era stata emarginata dalla società e privata delle responsabilità genitoriali.

Secondo la Corte tale vissuto integra i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiata, per il fondato timore da essa nutrito di subire persecuzioni in caso di rimpatrio per l'appartenenza, in quanto donna, da un particolare gruppo sociale.

Con le proprie pronunce la Corte di cassazione ha così ampliato il ventaglio di forme di protezione accordabili alle donne richiedenti protezione vittime di violenza di genere, che, sempre secondo un'analisi caso per caso, possono così vedersi riconosciuta anche lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, e non la sola protezione di cui al sopracitato art. 18-*bis* TUI.

4.1.1. Segue: la giurisprudenza di legittimità sulla la violenza lungo la rotta migratoria.

In ragione dell'elevato numero di donne che subisce diverse forme di violenza nei Paesi di transito, ossia lungo il percorso intrapreso per raggiungere il territorio dell'UE, pare opportuno dar conto dell'approccio che la Cassazione abbia adottato con riferimento a tale ipotesi.

⁸⁸ Cass. civ., sez. I, 24 novembre 2017 n. 28152.

I viaggi migratori, quali quelli lungo le rotte del Mediterraneo, sono, come noto, impervi e pericolosi, specialmente per le donne, che sono esposte al rischio di subire violenze fisiche, psicologiche e sessuali.

L'ipotesi delle violenze subite lungo il percorso migratorio va tenuta distinta da quella delle violenze subite nel Paese di origine, per le quali la Corte di Cassazione riconosce lo *status* di rifugiata, sulla base dell'art. 60 della Convenzione di Istanbul, che impone agli Stati di riconoscere la violenza di genere come forma di persecuzione.

Nella prima ipotesi, infatti, la Suprema Corte riconosce generalmente la protezione umanitaria (oggi protezione speciale). In un caso, ad esempio, la Corte di cassazione ha cassato una decisione di merito che negava la protezione umanitaria *«senza compiere alcuna valutazione in ordine alle violenze sessuali che la richiedente asilo, cittadina nigeriana, aveva allegato di avere subito in Libia, Paese di transito e di permanenza per un biennio»*⁸⁹.

In un altro caso, nel quale il giudice di merito aveva negato la rilevanza, per il riconoscimento della protezione internazionale, delle violenze subite nei campi in Libia, la Cassazione ha, invece, ritenuto sussistenti i requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria, affermando che *«la condizione emotiva, ancor prima che fisica di una giovane donna ripetutamente sottoposta a violenze sessuali ed avviata al meretricio, indipendentemente dal luogo in cui tale drammatica vicenda si sia consumata, integra gli estremi di una vulnerabilità che si sostanzia e viene vissuta nella più elevata e dolorosa delle sue possibili forme»*⁹⁰.

4.1.2. La protezione internazionale e la tratta.

La Corte di Cassazione ha sviluppato anche un filone giurisprudenziale relativo al riconoscimento della protezione internazionale per motivi legati alla tratta.

La tratta di esseri umani (*trafficking in human beings*) è definita all'art. 3 del Protocollo addizionale sulla Tratta, uno dei tre Protocolli addizionali della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale organizzato del 2000. La tratta si compone di tre fattori:

⁸⁹ Cass., Sez. I, sent. del 15 maggio 2019, n. 13079.

⁹⁰ Cass. ord., Sez. I, 20 gennaio 2020, n. 1104.

- un primo fattore è costituito dalla condotta, che si sostanzia in reclutamento, trasporto, trasferimento, accoglienza di persone;
- un secondo fattore concerne l'uso della forza, della coercizione, dell'abuso di potere, dello scambio di denaro o di benefici per ottenere il “consenso” della vittima;
- un terzo fattore attiene alle finalità che si intendono perseguire con la tratta e che sono molteplici: prostituzione forzata e altre forme di sfruttamento sessuale, lavoro forzato, schiavitù, assegnazione o prelievo di organi.

Sovente, le donne vittime di tratta vengono costrette a prostituirsi e sfruttate sessualmente. La Corte di cassazione, chiamata a confrontarsi col fenomeno della tratta, ha avuto modo di chiarire che la posizione di chi ne è vittima possa essere ricondotta alle ipotesi di protezione internazionale, poiché la tratta può essere intesa quale *«atto persecutorio in quanto riconducibile alla appartenenza ad un «particolare gruppo sociale» costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata e cioè l'appartenenza al genere femminile»*⁹¹.

È, in questo senso, completata l'analisi del quadro normativo e giurisprudenziale interno di riferimento per quel che riguarda le richieste di protezione internazionale provenienti da donne vittime di violenza di genere.

4.2. Le decisioni della Corte di Giustizia.

Nel 2024 la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata in due casi (C-621/21 e la C-646/21) vertenti sull'interpretazione dell'articolo 10 della Direttiva Qualifiche, in particolare sulla nozione di “gruppo sociale” con riferimento alle domande di protezione internazionale di donne richiedenti asilo.

Le due sentenze hanno ampliato gli spazi di tutela giuridica delle donne richiedenti asilo grazie all'interpretazione fornita dalla CGUE sulla nozione di “particolare gruppo sociale”. In particolare, i giudici si sono interrogati sulla possibilità di far rientrare la categoria delle donne nella nozione di “particolare gruppo sociale”, perciò meritevoli di protezione internazionale.

⁹¹ C. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 676 del 2022.

La Corte, ai fini delle sue decisioni, richiama espressamente l'art. 60 della Convenzione di Istanbul, ribadendo, quindi, la centralità di tale strumento anche all'interno del Sistema comune europeo di asilo per garantire tutela alle donne richiedenti asilo vittime di violenza di genere.

4.2.1. Causa C-621/21: le donne come “appartenenti ad un particolare gruppo sociale”.

Con la decisione della *Causa C - 621/21*⁹² la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla possibilità di considerare le donne come “appartenenti ad un particolare gruppo sociale” ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 2011/95/UE.

La questione pregiudiziale è stata sollevata da un giudice della Bulgaria, in merito ad una domanda di protezione internazionale presentata da una cittadina turca di origine curda, di confessione musulmana sunnita, la quale era stata costretta a sposarsi con un uomo maltrattante e che la minacciava di morte durante il matrimonio; la stessa decideva poi di divorziare nonostante l'opposizione del marito. Per questi motivi temeva che, qualora fosse dovuta rientrare in Turchia, sarebbe stata in pericolo di vita.

Il giudice *a quo* solleva cinque questioni pregiudiziali: a) chiede in primo luogo se in tema di valutazione della violenza di genere come motivo di riconoscimento dello *status* di rifugiata, secondo la normativa europea, si debbano applicare la Convenzione di Istanbul⁹³ e la CEDAW⁹⁴; b) il secondo quesito riguarda il motivo di “appartenenza ad un particolare gruppo sociale”, chiede se per accertare tale criterio si debba fare riferimento solo al genere o al sesso della persona, oppure se essi possano rappresentare un criterio distintivo, in virtù delle condizioni sociali del Paese di provenienza della persona; c) chiede se, in caso di richiesta di protezione per violenza domestica, il sesso biologico costituisca un motivo sufficiente per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'art. 10 della Direttiva Qualifiche; d) il quarto quesito riguarda i soggetti che compiono le persecuzioni, in particolare l'ipotesi in cui si tratti di agenti non statali; d)

⁹² Corte di Giustizia UE, 16 gennaio 2024, (Causa C - 621/21).

⁹³ La Convenzione di Istanbul *Sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* del 2011 è uno strumento regionale del Consiglio d'Europa, che ha lo scopo di proteggere le donne da tutte le forme di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza e la violenza domestica.

⁹⁴ La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW) del 1979 è uno dei più importanti strumenti di diritto internazionale giuridicamente vincolante in tema di tutela dei diritti delle donne.

infine, l'ultimo quesito riguarda la minaccia del delitto d'onore come fondamento per il riconoscimento dello *status* di rifugiata.

Secondo la Corte, le prime tre questioni devono essere esaminate congiuntamente, poiché il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se «*l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che, sulla base delle condizioni esistenti nel paese d'origine, le donne di tale paese, nel loro insieme, possono essere considerate appartenenti a «un determinato gruppo sociale», a titolo di «motivo di persecuzione» che può condurre al riconoscimento dello status di rifugiato, oppure se le donne di cui trattasi debbano condividere una caratteristica comune supplementare al fine di appartenere a un siffatto gruppo*»⁹⁵.

La Corte per rispondere a tali quesiti procede ad un'analisi della disciplina UE, partendo dalla definizione di “particolare gruppo sociale” dettato dall'art. 10, par. 1 lett. d) della Direttiva qualifiche, il quale richiede la presenza di due condizioni cumulative.

In primo luogo, i membri del gruppo devono condividere almeno un aspetto [i](#) identificativo tra: «caratteristica innata», «storia comune che non può essere mutata», oppure «caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi». Tale gruppo deve poi possedere un'«identità distinta» nel paese d'origine «perché vi è percepito come diverso dalla società circostante»⁹⁶.

La Direttiva richiede che nel valutare la sussistenza di tali presupposti si debba tener conto del genere e dell'identità di genere; in tal senso, anche [le](#) Linee Guida dell'UNHCR contengono un'analogia indicazione⁹⁷.

Per quanto riguarda la seconda condizione (identità distinta), la CGUE rileva che «*le donne possono essere percepite in modo diverso dalla società circostante e può essere riconosciuta loro un'identità distinta in tale società, in ragione, in particolare, di norme sociali, morali o giuridiche vigenti nel loro paese d'origine*».

Per tali ragioni le donne possono essere considerate come “appartenenti ad un particolare gruppo sociale” ai sensi dell'art. 10 par. 1 lett. d) direttiva 2011/95, se è accertato che nel

⁹⁵ Corte di Giustizia UE, 16 gennaio 2024, (Causa C - 621/21).

⁹⁶ *Ibidem*, punto 40.

⁹⁷ Il punto 30 delle linee guida dell'UNHCR sulla protezione internazionale n. 1, relative alla persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1, sezione A, punto 2, della Convenzione di Ginevra

Paese di provenienza esse sono, a causa del loro genere, esposte a violenze fisiche o mentali, incluse violenze sessuali e domestiche.

4.2.2. Causa C-646/21: il principio della parità dei sessi come “appartenenza ad un particolare gruppo sociale”.

Con la sentenza C-646/21 la CGUE è tornata a pronunciarsi in materia di protezione internazionale e discriminazione di genere.

Il rinvio pregiudiziale ha origine da un ricorso avverso la decisione di rigetto delle competenti autorità dei Paesi Bassi delle richieste di protezione presentate da due sorelle adolescenti di origine irachena giunte da minorenni in Europa, le quali sostenevano che, se fossero state forzate a far rientro nel loro Paese d'origine, avrebbero rischiato di essere vittime di persecuzione in ragione del loro stile di vita “occidentalizzato”, in quanto nel periodo di soggiorno nel Paese avevano assimilato i valori e i comportamenti dei loro coetanei olandesi⁹⁸.

Il giudice di rinvio, con le due prime questioni pregiudiziali chiedeva alla Corte se le donne che condividono una caratteristica comune, quale quella di identificarsi nel valore della parità di genere, possano costituire un “particolare gruppo sociale” ai sensi dell'art. 10, par. 1, lett. d, e par. 2 della direttiva 2011/95⁹⁹.

La questione principale che affronta la Corte riguarda, dunque, la parità di genere come valore professato dalle richiedenti, e dalla costrizione a rinunciarvi a causa del contesto socio-culturale di appartenenza.

Peraltro, alla CGUE erano giunte diverse osservazioni di alcuni Stati membri secondo cui era da escludere che le due ricorrenti condividessero una caratteristica innata o una

⁹⁸ M. SPATTI, *Il rischio di persecuzione determinato dalla fede nella parità tra uomo e donna può condurre all'ottenimento dello status di rifugiato: la sentenza della Corte di Giustizia dell'11.6.2024 in causa C-646/21*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, Fascicolo n. 3/2024.

⁹⁹ «d) si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale in particolare quando: — i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e — tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione delle circostanze nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale. L'interpretazione dell'espressione «orientamento sessuale» non può includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri. Ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere».

storia comune o una fede fondamentale per la loro identità¹⁰⁰. In particolare, secondo i governi ceco, greco e ungherese, nonché quello olandese, tale credenza costituirebbe al più una preferenza per uno stile di vita che un rischio di persecuzione.

La Corte nel proprio ragionamento si concentra, quindi, sul significato che per le donne assume l'identificarsi nel principio della parità dei sessi, affermando come ciò implichi «la possibilità di effettuare le sue scelte di vita», in ambito professionale, nella sfera pubblica, in ambito privato e sentimentale¹⁰¹. Tali scelte vengono qualificate dalla Corte come «fondamentali per determinare la propria identità»¹⁰² e, per tali ragioni, questi valori e i comportamenti che ne derivano rientrano tra quelli che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciare.

Un aspetto interessante della sentenza è che, mentre l'Avvocato generale rileva come la parità di genere sia uno dei valori e degli obiettivi propri dell'Unione europea, affermata sia nei Trattati, che nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Corte nel sostenere la rilevanza della parità di genere e i diritti che ne derivano richiama soprattutto la Convenzione di Istanbul e la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW)¹⁰³.

Da questa decisione della CGUE si ricava che il principale parametro di riferimento per ciò che attiene le donne migranti, all'interno dell'ordinamento giuridico europeo è la Convenzione di Istanbul¹⁰⁴. Di conseguenza, a conferma della sentenza C-621/21, la Convenzione di Istanbul rientra nuovamente tra le fonti rilevanti in materia di asilo e di cui si deve tenere conto, ai sensi dell'art. 78, par. 1, TFUE, costituendo dunque strumento interpretativo del diritto derivato in materia¹⁰⁵.

Il secondo quesito posto dal giudice del rinvio era inerente all'appartenenza ad un particolare gruppo sociale, quello dell'identità distinta nel Paese di origine, e chiedeva se la valutazione andasse fatta dal punto di vista del Paese d'origine o da quello dello Stato membro.

¹⁰⁰ Conclusioni in causa C-646/21, punto 13.

¹⁰¹ Sentenza C-646/21, punto 44.

¹⁰² *Ibidem*.

¹⁰³ Sentenza C-646/21, punto 37.

¹⁰⁴ M. SPATTI, *Il rischio di persecuzione determinato dalla fede nella parità tra uomo e donna può condurre all'ottenimento dello status di rifugiato: la sentenza della Corte di Giustizia dell'11.6.2024 in causa C-646/21*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, Fascicolo n. 3/2024.

¹⁰⁵ Sentenza C-646-21, punti 46 e 47.

Per la Corte occorre indagare come il gruppo viene percepito nel Paese d'origine, quindi, se le donne che non si conformano agli usi e costumi del Paese in questione sono percepite come diverse dalla società, allora si può affermare che esse posseggano un'identità distinta¹⁰⁶.

Una volta accertata la possibilità di qualificare le donne che si identificano nel valore della parità dei sessi come appartenenti ad un "particolare gruppo sociale", la Corte si è concentrata sulla valutazione se un eventuale ritorno in patria esporrebbe la donna a un rischio di persecuzione ai sensi dell'art. 9, parr. 1 e 2, della direttiva 2011/95¹⁰⁷.

E, nuovamente, la Corte non richiama la direttiva 2011/95, bensì Convenzione di Istanbul, in particolare l'art. 60, par. 1, che definisce la violenza di genere come una forma di persecuzione rilevante ai fini della protezione internazionale.

Pertanto, le competenti autorità nazionali devono accertarsi che nel Paese di origine sia riconosciuta e garantita la parità di genere e, in particolare, che siano rispettati i diritti protetti anche dalla Convenzione di Istanbul: «*non essere costretta a sposarsi*»; decidere se aderire oppure no a una fede; avere le proprie opinioni politiche e poterle esprimere; «*effettuare liberamente le proprie scelte di vita, in particolare, in materia di istruzione, di carriera professionale o di attività nella sfera pubblica*»¹⁰⁸.

Un'ulteriore questione affrontata dalla Corte riguarda il fatto che i motivi di persecuzione indicati dalle ricorrenti erano sorti dopo aver lasciato il Paese d'origine e dopo aver soggiornato in Unione europea.

La normativa europea riconosce la possibilità di protezione *sur place* (art. 5 della direttiva 2011/95), sorta, quindi, fuori dal Paese d'origine, ma al contempo autorizza gli Stati a

¹⁰⁶ *Ibidem*, punto 48.

¹⁰⁷ «1. Sono atti di persecuzione ai sensi dell'articolo 1 A della convenzione di Ginevra gli atti che: a) sono, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; oppure b) costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). 2. Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2; f) atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia».

¹⁰⁸ Sentenza C-646/21, punto 37.

non riconoscere alcuna forma di protezione laddove «*il rischio di persecuzione è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza*» (art. 5, par. 3).

La Corte nella sentenza in analisi afferma espressamente che l'identificazione di una donna nel valore fondamentale della parità di genere, sviluppatasi a seguito del soggiorno in un Paese UE, «*non può essere qualificata come circostanza determinata da lei stessa dopo la partenza*»¹⁰⁹.

Infine, quest'ultima considerazione della Corte si ricollega all'eventuale liceità di chiedere alle ricorrenti di astenersi dal tenere comportamenti e seguire i valori appresi in Unione europea, una volta rientrate in Iraq. Sul punto i giudici europei affermano che la pretesa della riservatezza da parte delle ricorrenti nell'esprimere le proprie convinzioni non possa in nessun caso essere presa in considerazione¹¹⁰.

In definitiva, le pronunce della Corte di Giustizia si collocano nel contesto di un ampio confronto sull'interpretazione cosiddetta "*gender sensitive*" della Convenzione di Ginevra ad opera della Convenzione di Istanbul, richiamando riflessioni e considerazioni già espresse dalla dottrina sia nazionale che internazionale. Tali analisi sono state elaborate anche dall'UNHCR e inserite nelle Linee guida sulla protezione internazionale del 2002, che, come visto, pur non avendo valore vincolante – costituiscono un importante riferimento per l'interprete al fine di applicare correttamente la normativa in materia di protezione internazionale¹¹¹.

SEZIONE II - Progetto Seed “*Defend Women's Rights: A Legal and Forensic Analysis of Asylum for Victims of Discrimination and Violence*”.

5. Gli obiettivi del Progetto.

Alla luce di questo contesto, il progetto Seed “*Defend Women's Rights: A Legal and Forensic Analysis of Asylum for Victims of Discrimination and Violence*” si propone di studiare il fenomeno delle migrazioni forzate da una prospettiva di genere, in quanto nel corso del viaggio per giungere al Paese di destinazione, sia uomini sia donne, sono esposti

¹⁰⁹ *Ibidem*, punto 62.

¹¹⁰ Sentenza C-646/21, punto 63.

¹¹¹ L. STAMME, *Nota a margine della sentenza della corte di giustizia del 16.01.2024 nella causa c-621/21: la corte di giustizia riconosce la violenza sulle donne come forma di persecuzione contro un determinato «gruppo sociale»*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, Fascicolo 2/2024.

a diversi tipi di rischi e di vulnerabilità, nei confronti dei quali il genere è un fattore che non deve essere sottovalutato.

Il progetto mira a proporre soluzioni interdisciplinari per migliorare il ruolo degli scienziati forensi e degli operatori legali nell'accertamento di tale violenza durante le procedure di asilo.

In particolare, la ricerca mira a comprendere quale forma di protezione (*status* di rifugiata, protezione sussidiaria, protezione speciale, o altri permessi speciali) venga accordata a seconda del tipo di violenza subita (violenza fisica o psicologica, persecuzione o discriminazione) e del luogo della violenza (nei Paesi di origine, nei Paesi di transito, durante la rotta migratoria).

Lo studio si è concentrato nel comprendere se la protezione venga accordata solo nei casi di violenza fisica clinicamente accertata, oppure anche nei casi di forme di violenza più difficilmente diagnosticabili, come la violenza psicologica e la discriminazione di genere. Per tali ragioni, il progetto è realizzato in collaborazione con i ricercatori e le ricercatrici del LABANOF (Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense), presso la cui struttura vengono visitati i richiedenti asilo, vittime di maltrattamenti, torture e violenze, e vengono studiati insieme ad altri strumenti clinici diagnostici sempre più utili.

In particolare, il progetto persegue i seguenti obiettivi:

1. analisi delle forme di violenza durante le rotte migratorie;
2. analisi dei tipi di protezione riconosciuti in caso di discriminazione, persecuzione e violenza di genere;
3. rafforzare il ruolo dei medici forensi e giuristi;
4. proporre delle soluzioni interdisciplinari che abbiano una prospettiva di genere.

Durante la prima fase di ricerca, sono stati analizzati i dossier medici di donne richiedenti asilo, le quali si sono recate presso il LABANOF per sottoporsi ad una visita medica con l'obiettivo di accertare le violenze e i maltrattamenti di cui sono state vittime nel paese di origine, oppure nel paese di transito.

Grazie alla collaborazione del LABANOF sono stati raccolti diversi dati relativi alle visite mediche a cui si sono sottoposte le richiedenti asilo, tramite delle brevi interviste con i competenti medici che hanno indicato quanto accertato in sede di visita forense.

L'obiettivo della seconda parte della ricerca è stato quello di comprendere il ruolo delle professioni legali, sanitarie e sociali nell'ambito delle procedure di asilo, in particolare, sono stati intervistati professionisti di diversi ambiti, quali magistrati, avvocati, operatori dell'accoglienza, psicologi e psichiatri, al fine di apprendere come la violenza di genere emerga in tali procedure e come questa venga valutata nelle decisioni del Tribunale.

Le donne, le ragazze e le bambine che affrontano le rotte migratorie sono spesso vittime di discriminazioni e violenze di genere, motivo che frequentemente sta alla base della stessa decisione di partire. Queste vulnerabilità devono necessariamente essere prese in considerazione sia in sede di accoglienza, sia al momento della valutazione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Infine, quando ci si dedica allo studio dell'istituto della protezione internazionale non è possibile ignorare le specifiche violenze di genere di cui queste donne sono vittime nel Paese di origine, nei Paesi di transito e spesso anche nei Paesi di destinazione, in quanto le esperienze delle donne migranti, e in particolare delle donne richiedenti asilo, sono frequentemente caratterizzate da violenze, persecuzioni e discriminazioni basate sul genere.

5.1. Metodologia

Il progetto Seed adotta un approccio interdisciplinare, al fine di combinare l'analisi legale e quella forense per esaminare i casi di violenza di genere nel sistema di asilo italiano. In tutte le fasi della ricerca è stata adottata una prospettiva intersezionale e di genere, riconoscendo le vulnerabilità a più livelli affrontate dalle donne richiedenti asilo e il ruolo che il concetto di "discriminazione intersezionale" ^[OBJ] gioca nei casi di donne richiedenti asilo.

In una prima fase si è proceduto con l'analisi degli 85 dossier medico-legali sono stati redatti dai medici legali e dagli antropologi del Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense (LABANOF). A causa di vincoli di privacy e riservatezza, il team dei giuristi del progetto Seed non ha potuto avere accesso diretto ai dossier, ma sono state invece condotte interviste ai medici legali che hanno prodotto le consulenze.

Attraverso queste interviste, sono state estratte e raccolte informazioni rilevanti per il fine della ricerca, tra cui il Paese di origine della richiedente, le ragioni della fuga dal Paese di origine, il luogo e il tipo di violenza subita, la diagnosi e i risultati forensi della

violenza, le modalità di emersione della violenza e il sistema di accoglienza o la struttura in cui la donna è stata ospitata. Questi dati sono stati sistematicamente registrati in una tabella, utile a visualizzare le tendenze principali.

Anno di corso				Anno di arrivo in Italia				Motivo di arrivo				Tipo della domanda				Motivazione di richiesta			
Decisione		2017		2018		2019		2017		2018		2019		2017		2018		2019	
Decisione Fato		2019		2019		2019		Decisione Fato		2019		2019		Decisione Fato		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Svevia		2019		2019	
Svevia		2019		2019		2019		Svevia		2019		2019		Sve					

Tutte le interviste sono state condotte con il consenso informato dei partecipanti, registrate e trascritte automaticamente utilizzando il software di trascrizione AI Turboscribe. Le trascrizioni sono state attentamente riviste e modificate dai ricercatori e dalle ricercatrici per garantire l'accuratezza. In base al protocollo etico del progetto, i nomi degli intervistati non sono stati inclusi in questa relazione.

[illegible]

La prima parte della ricerca è stata dedicata all'analisi di 85 casi di donne richiedenti asilo vittime di violenze di genere, le quali sono state segnalate e inviate direttamente al LABANOF dalle strutture di accoglienza che le ospitano (CAS o CPA), dal servizio di Etnopsichiatria dell'ospedale Niguarda di Milano, dal Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD) del Policlinico di Milano, ma anche dal servizio antritratta del Comune di Milano, al fine di accertare la natura delle lesioni presenti sui loro corpi. I medici legali e gli antropologi che hanno condotto le visite mediche presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute – Sezione Medicina Legale o presso il servizio SVSeD, qualora la donna necessitasse anche di una visita ginecologica, hanno

poi prodotto una relazione specialistica che, assieme alla relazione psicosociale, viene consegnata alla richiedente asilo, a sostegno della domanda di protezione internazionale. I dati presi in considerazione nello svolgere tale ricerca sono stati: Paese di provenienza, luogo in cui è avvenuta la violenza, i motivi di fuga dal Paese di origine, le tipologie delle violenze subite, le modalità di emersione della violenza. Attraverso le interviste somministrate ai medici legali del LABANOF, i quali hanno illustrato quanto contenuto nei vari dossier relativi alle donne vittime di violenza, sono stati raccolti i dati, la cui analisi ha prodotto le riflessioni dei ricercatori.

6.1. I Paesi d'origine.

Le 85 donne provengono da 22 Paesi differenti, con una prevalenza rappresentativa del continente africano e una quota minore rappresentata da Sud America e Asia. In particolare: Sierra Leone; Burkina Faso; Senegal; Siria; Perù; Gambia; Ghana; Brasile; El Salvador; Nigeria; Camerun; Mali; Costa D'avorio; Tunisia; Eritrea; Mauritania; Somalia; Etiopia; Uganda; Guinea; Liberia e Afghanistan.

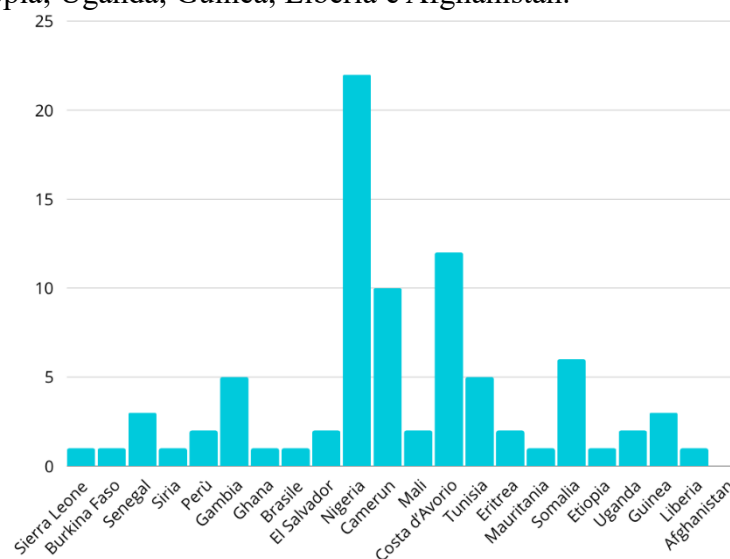


Fig. 1 Paesi di provenienza risultanti dai dossier-medico legali.

Le tre nazionalità con maggiore incidenza sono: Nigeria (25,6%), Costa d'Avorio (14%) e Camerun (11,6%).

Sarebbe utile un confronto tra i dati raccolti nell'ambito delle analisi del progetto Seed con quelli disponibili in Italia relativi agli arrivi delle donne migranti, i quali, però, mancano di considerare la variabile del genere delle persone che arrivano sul territorio nazionale per presentare domanda di protezione internazionale.

Il Ministero dell'Interno pubblica le statistiche sugli ingressi e sugli sbarchi¹¹², confrontandole con i corrispettivi dati del 2023 e del 2024. Tuttavia, queste cifre non offrono informazioni utili per comprendere la demografia del flusso di arrivi in Italia, mentre i dati raccolti dall'UNHCR¹¹³ forniscono una visione solo parziale del numero di donne che arrivano in Italia, in quanto mancano i dati relativi alle donne migranti che giungono sul territorio nazionale via terra.

Secondo i dati dell'UNHCR, le donne migranti costituiscono una percentuale minore rispetto al totale dei migranti arrivati in Italia nel 2024: solo il 6,4% sono donne sulla base dei dati del gennaio 2024. Tuttavia, prendendo in considerazione alcune nazionalità rispetto ad altre, si ricava che la percentuale di donne migranti ha un'incidenza maggiore, ad esempio, nei dati UNHCR da gennaio a novembre 2024, le donne siriane arrivate rappresentano quasi il 10% del totale degli arrivi dalla Siria, mentre il numero di donne provenienti dal Bangladesh è quasi del tutto assente.

Pertanto, le cifre variano notevolmente a seconda delle nazionalità e delle rotte migratorie che le donne intraprendono per raggiungere il territorio italiano.

La Nigeria risulta come Paese con maggiore incidenza tra gli 85 dossier medico-legali analizzati. È interessante evidenziare come la Nigeria non sia più inclusa all'interno della lista dei paesi sicuri, secondo il d.l. n. 145/2024 cd. Decreto Flussi, il quale detta la disciplina sui paesi sicuri.

Ai sensi dell'art. 2-bis del d.l. n.25/2008, la Nigeria è qualificata come un Paese che richiede un monitoraggio costante e che è caratterizzata da situazioni di criticità, in particolare per alcuni gruppi sociali, i quali possono essere a rischio di discriminazioni e violenze in diverse aree del Paese. Tra i gruppi considerati a rischio rientrano anche le vittime di discriminazione sulla base del genere, vittime e potenziali vittime di mutilazioni genitali femminili e vittime di tratta.

Infatti, la Nigeria è un Paese di origine, di transito e di destinazione per le vittime di tratta di esseri umani¹¹⁴, che riguarda soggetti di diverse età, di diverso genere e di diversi Stati interni alla Nigeria, ma le donne e i bambini restano i soggetti maggiormente colpiti dal

¹¹² Cruscotto statistico immigrazione aggiornato al 10.05.2025, Ministero dell'Interno.

¹¹³ Le statistiche sugli arrivi via mare in Italia possono essere consultate qui: <https://data.unhcr.org/en/situations/europe-sea-arrivals/location/24521>

¹¹⁴ EASO, COI, Nigeria: trafficking human beings, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_04_EASO_COI_Report_Nigeria_Trafficking_in_Human_Beings.pdf

fenomeno. A tal proposito, secondo l'OIM, l'80% delle donne nigeriane arrivate in Italia è potenzialmente vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale¹¹⁵.

Nel seguente box viene proposto un estratto del racconto di una donna nigeriana, raccolto dagli operatori sanitari durante l'accertamento medico legale delle lesioni subite nel Paese di origine.

Una donna originaria della Nigeria racconta che all'età di 12 anni i suoi famigliari avevano cercato di imporle un matrimonio forzato, a cui lei però si era opposta, con il conseguente rifiuto da parte del padre di finanziare la sua istruzione. Inoltre, per via della sua omosessualità, il padre era solito tenere dei comportamenti violenti e abusanti, in particolare abusando sessualmente di lei e maltrattandola fisicamente, con anche delle frustate. La donna riusciva poi a fuggire dalla Nigeria e a raggiungere la Libia, dove veniva imprigionata, fino a quando non riusciva a fuggire e a raggiungere le coste italiane nel 2014. All'accertamento medico legale presso il LABANOF sono stati accertati numerosi esiti cicatriziali su tutto il corpo, specialmente sulle gambe e sulle braccia.

La Costa d'Avorio, invece, emerge come secondo Paese di origine negli 85 casi analizzati. A differenza della Nigeria, la Costa d'Avorio viene considerata un Paese sicuro, ai sensi del d.l. n. 145/2024.

Nonostante, in Costa d'Avorio si siano avuti progressi sul piano politico ed economico, tuttavia, permangono delle criticità in merito alla sicurezza del Paese, soprattutto per quanto concerne quella delle donne. In particolare, sono ancora diffuse pratiche come le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni forzati, e sono tutt'ora molto frequenti episodi violenza sessuale¹¹⁶.

Inoltre, secondo le testimonianze raccolte dall'OIM dal 2017 al 2019, tra le persone di nazionalità ivoriana arrivate in Italia, le donne sono tendenzialmente di giovane età e hanno avuto un accesso limitato alle opportunità di istruzione e formazione nel corso della loro vita. Infatti, molte sono promesse in matrimonio fin dalla minore età dalle loro

¹¹⁵ OIM, Human trafficking through the central Mediterranean route: data, stories and information collected by the international organization for [migration](#), 2017, p. 9.

¹¹⁶ A. RICCARDI, *Trafficking in Women and Girls from Côte d'Ivoire to Tunisia*, Università degli Studi Roma Tre, International Protection of Human Rights Legal Clinic, luglio 2024. Preparato su richiesta di ASGI nell'ambito del progetto Sciabaca&Oruka – Oltre il Confine.

famiglie, con i futuri mariti tenuti a pagare in anticipo parte della dote.¹¹⁷ Di conseguenza, le ragioni alla base della partenza di donne e ragazze dalla Costa d'Avorio non sono esclusivamente economiche, ma in gran parte radicate nella violenza di genere.

Nel secondo box viene proposto un estratto del racconto di una donna ivoriana, raccolto dagli operatori sanitari durante l'accertamento medico legale delle lesioni subite nel Paese di origine e durante il viaggio migratorio.

Una donna ivoriana alla visita presso il Centro LABANOF riferisce che alla morte della madre era stata affidata ad una zia, la quale la forzava a lavorare e la minacciava di sottoporla alla pratica dell'infibulazione. Per queste ragioni aveva deciso di fuggire dalla Costa d'Avorio, ma i suoi famigliari la scoprivano e la forzavano a tornare a casa, dove è stata vittima di numerose violenze fisiche, tra le quali racconta di essere stata frustata con un cavo elettrico e ustionata con un tizzone ardente.

La donna riusciva, poi, a fuggire nuovamente e riusciva a raggiungere la Libia, dove veniva imprigionata e violentata. Dopodiché, veniva venduta ad un uomo, il quale abusava sessualmente di lei e del quale restava incinta, ma veniva costretta ad abortire.

Infine, riusciva a fuggire dalla Libia e raggiungere l'Italia nel 2017. Alla visita medica sono state accertate delle cicatrici compatibili con il narrato, nonché le è stato diagnosticato un PTSD e una sindrome mista ansiosa-depressiva.

Per le donne ivoriane, un Paese tipicamente di transito è la Tunisia, tanto che i due Stati hanno stipulato un accordo bilaterale, il quale consente ai cittadini della Costa d'Avorio di entrare in Tunisia, anche se sprovvisti di un visto, e di rimanere legalmente nel territorio fino a 90 giorni. Questo strumento ha consentito la formazione di una rete di organizzazioni criminali che investono nel traffico di persone ivoriane in Tunisia¹¹⁸.

Frequentemente, però, la Tunisia non è un Paese di destinazione, bensì Paese di transito da cui le donne sono costrette a fuggire dopo aver vissuto in condizioni di sfruttamento ed essere state vittime di violenze fisiche, sessuali e psicologiche¹¹⁹.

Invero, l'OIM evidenzia come la Tunisia, insieme alla Libia, sia uno dei principali Paesi di transito per le donne migranti, le quali non partono sempre con la volontà di

¹¹⁷ IOM, *Vittime di tratta nella rotta del Mediterraneo centrale: focus sulle donne provenienti dalla Costa d'Avorio, dalla tratta in Tunisia al rischio di re-trafficking in Italia*, 2020. <https://italy.iom.int/sites/g/files/tmzbd11096/files/BriefingOIMVittimedTratta.pdf>

¹¹⁸ A. RICCARDI, *Trafficking in Women and Girls from Côte d'Ivoire to Tunisia*, Università degli Studi Roma Tre, International Protection of Human Rights Legal Clinic, luglio 2024. Preparato su richiesta di ASGI nell'ambito del progetto Sciabaca&Oruka – Oltre il Confine.

¹¹⁹ Ibidem.

raggiungere l'Europa, ma spesso si vedono costrette a intraprendere le pericolose rotte mediterranee per fuggire da violenze e discriminazioni di genere.

Il d.l. n. 145 del 2024, qualifica la Tunisia quale Paese sicuro, nonostante questa definizione mostri delle criticità, data la mancanza di un sistema di asilo a livello nazionale, che pone tutti i richiedenti asilo in una situazione di vulnerabilità con il rischio più elevato di diventare vittime di tratta¹²⁰.

La situazione è poi ulteriormente peggiorata a seguito del discorso del Presidente Saied che, il 21 febbraio 2023, ha fomentato l'odio e l'intolleranza nei confronti dell'immigrazione nel Paese e che ha scatenato un aumento drammatico degli episodi di violenza contro le persone migranti¹²¹. La decisione dell'Italia di considerare la Tunisia un Paese sicuro parrebbe derivare dalla sua centralità per posizione e importanza nel contesto migratorio che costituisce un luogo di transito verso l'Europa per molti migranti¹²².

Nonostante l'accertata situazione di discriminazioni e persecuzioni sia in Tunisia, sia in Costa d'Avorio, entrambi i Paesi rientrano tra quelli sicuri ai sensi del d.l. n. 145/2024, senza che siano previste delle eccezioni per le donne.

Nel terzo e ultimo box viene proposto un estratto del racconto di una donna originaria della Tunisia, raccolto dagli operatori sanitari durante l'accertamento medico legale delle lesioni subite nel Paese di origine ad opera dei suoi familiari.

¹²⁰ V. CARLINO, *La Tunisia, tra crisi interna e pressioni europee. Messa in discussione della presunta sicurezza di un Paese al crocevia*, "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza", Fascicolo n.3, 2024.

¹²¹ A. RICCARDI, *Trafficking in Women and Girls from Côte d'Ivoire to Tunisia*, cit.

¹²² V. CARLINO, *La Tunisia, tra crisi interna e pressioni europee. Messa in discussione della presunta sicurezza di un Paese al crocevia*, "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza", Fascicolo n.3, 2024.

Una donna originaria della Tunisia racconta di essersi sposata con un uomo cristiano-copto di origini egiziane, ma, siccome proveniva da una famiglia di religione mussulmana, decideva di nascondere alla propria famiglia la religione professata dal marito.

Per caso la sorella della donna trovava il documento di conversione del marito e informava tutta la famiglia del credo religioso dell'uomo. Pertanto, i familiari della donna aggredivano il marito, provocandogli delle fratture alle gambe, e segregavano lei in casa, aggredendola fisicamente, tanto da provocarle un aborto spontaneo.

Dopodiché, i vicini di casa erano intervenuti per aiutarla e l'avevano fatta ricoverare in ospedale, dove si ricongiungeva con il marito, con il quale decideva di trasferirsi in un'altra zona della città per evitare le violenze della famiglia d'origine.

Insieme al marito, aprivano un ristorante, ma venivano scoperti dai fratelli di lei, i quali distruggevano il locale e aggredivano i due coniugi, provocando alla donna un secondo aborto.

Infine, i due decidevano di fuggire dalla Tunisia, ma mentre si trovavano in un centro di raccolta per imbarcarsi verso le coste europee, venivano nuovamente raggiunti dai fratelli della donna, i quali aggredivano i due, provocando alla donna un altro aborto.

Infine, la donna e il marito riuscivano ad imbarcarsi e a raggiungere le coste italiane nel 2023. Entrambi sono stati visitati presso il Centro LABANOF e alla donna è stato diagnosticato un PTSD.

6.2. I luoghi delle violenze.

Per quanto concerne il luogo in cui sono state perpetrate le violenze, è stata fatta una distinzione tra Paese di origine e Paese di transito, mettendo in luce anche i casi in cui le violenze sono state subite sia prima della partenza sia nel corso del viaggio migratorio, attraverso la categoria “entrambi”, come illustrato nel grafico.

I dati di seguito mostrati sono stati raccolti tramite l'analisi dei dossier medico-legali, poiché, nell'ambito dell'accertamento forense, le donne hanno ricostruito la loro storia personale, al fine di valutare il contesto e le forme in cui la violenza è stata perpetrata e subita.

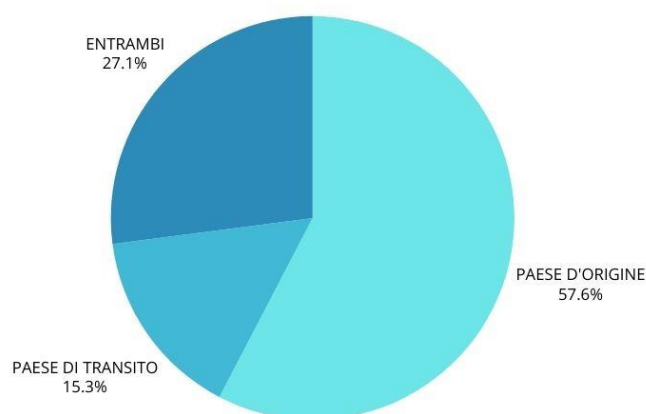


Fig. 2 Luoghi delle violenze dei dossier medico-legali.

In particolare, è risultato che 48 donne (57,6%) hanno dichiarato di aver subito una forma di violenza nel proprio Paese d'origine; 23 donne (27,1%) hanno dichiarato di aver subito violenze sia prima che durante il viaggio; 13 donne (15,3%) hanno dichiarato di aver subito delle violenze solamente in Paesi di transito.

In totale, 36 donne hanno subito violenze lungo la rotta migratoria e per 31 (86%) di queste il Paese di transito e luogo della violenza è stata la Libia.

6.2.1 La Libia: il principale Paese di transito per le donne.

I dati raccolti dall'analisi dei dossier medico-legali hanno mostrato una forte incidenza della Libia come Paese di transito.

Infatti, la Libia è un importante Paese di transito per i migranti che cercano di raggiungere l'Europa, ma le condizioni nei suoi centri di detenzione evidenziano gravi violazioni dei diritti umani, denunciate in diversi rapporti internazionali. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in un rapporto presentato al Consiglio di Sicurezza, ha evidenziato il trattamento inumano riservato ai migranti in questo Paese, tra cui abusi fisici e

sfruttamento¹²³. Questi elementi sottolineano l'instabilità e l'insicurezza della Libia quale Paese di transito per i migranti e, in particolare, per le donne. Nonostante ciò, la Libia mantiene una forte rilevanza con riguardo alle migrazioni nel Mediterraneo¹²⁴, anche se la maggior parte delle partenze dell'anno 2023 è avvenuta dalle coste tunisine¹²⁵.

Secondo un rapporto pubblicato dall'UNHCR a marzo 2023, *«ci sono ragionevoli motivi per ritenere che le persone migranti in tutta la Libia siano vittime di crimini contro l'umanità e che atti di omicidio, sparizione forzata, tortura, riduzione in schiavitù, violenze sessuali, stupri e altri atti disumani sono stati commessi in relazione alla loro detenzione arbitraria»*¹²⁶.

La situazione drammatica che caratterizza la situazione dei migranti in Libia e, in particolare delle donne, ha portato la giurisprudenza di legittimità a riconoscere la protezione umanitaria, prima, e la protezione speciale, poi, alle persone migranti vittime di violenze nel corso dei viaggi migratori e in Libia¹²⁷.

Ad esempio, i giudici di legittimità hanno cassato una decisione di merito che negava la protezione umanitaria *«senza compiere alcuna valutazione in ordine alle violenze sessuali che la richiedente asilo, cittadina nigeriana, aveva allegato di avere subito in Libia, Paese di transito e di permanenza per un biennio»*¹²⁸.

6.3. Le forme delle violenze.

La Convenzione di Istanbul del 2011 definisce la violenza di genere come: *“tutti gli atti che causano o possono causare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica*

¹²³ Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. *United Nations Support Mission in Libya. Report of the Secretary-General*, 2020. <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/01/Secretary-General-UN-Report-Libya.pdf>

¹²⁴ Più della metà delle persone si è imbarcata in Tunisia (51%, solo il 19% nel 2022) e non in Libia (45%, 56% nel 2022); si sono invece ridotte quasi totalmente le partenze da Turchia (4%, 22% nel 2022), Algeria e Libano (qualche centinaio di persone ciascuno). Si veda A. DEL GUERCIO, *Nel Mediterraneo centrale, la Libia resta tra i principali Paesi di partenza*, in *Dossier Statistico Immigrazione 2023*, di CENTRO DI RICERCHE E STUDI IDOS, Roma, 2023.

¹²⁵ A. DEL GUERCIO, *Nel Mediterraneo centrale, la Libia resta tra i principali Paesi di partenza*, in *Dossier Statistico Immigrazione 2023*, di CENTRO DI RICERCHE E STUDI IDOS, Roma, 2023.

¹²⁶ Ohchr, *Report of the Independent Fact-Finding Mission on Libya*, marzo 2023, <https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/libya/index>.

¹²⁷ C. SICCARDI, *I diritti costituzionali dei migranti in viaggio. Sulle rotte del mediterraneo*, Editoriale Scientifica, Milano, 2021.

¹²⁸ Cass., Sez. I, sent. del 15 maggio 2019, n. 13079.

o economica, comprese le minacce di commettere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata”¹²⁹.

Pertanto, la violenza di genere rappresenta un termine ombrello per definire la violenza contro le donne e descriverla in tutte le sue forme.

La violenza di genere, quindi, può assumere molteplici forme, tra cui la violenza fisica, che può provocare problemi di salute e lesioni; la violenza sessuale, che comporta atti sessuali non consenzienti; la violenza psicologica, caratterizzata da atti come comportamenti di controllo, coercizione e minacce; infine, la violenza economica, che limita l'autonomia finanziaria della donna e ne rafforza la dipendenza.

Sono, quindi, queste le categorie utilizzate nell'ambito del progetto per classificare le esperienze di violenza riportate dalle donne migranti durante la valutazione medico-legale presso il LABANOF.

Oltre alle tre forme di violenza appena menzionate, ai fini dell'analisi, è stata aggiunta una quarta categoria sotto il nome di “Più di una forma di violenza” per descrivere l'esperienza delle donne che non hanno subito solo una, ma molteplici e diverse forme di violenza durante il viaggio.

I risultati dell'analisi che è stata condotta sui dossier medico-legali mostrano come la maggior parte delle donne, ovvero circa il 74%, ha subito più di una forma di violenza, come viene mostrato nel grafico sottostante.

¹²⁹ Art. 3, lett. a), Convenzione sulla “prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica”, 2011.

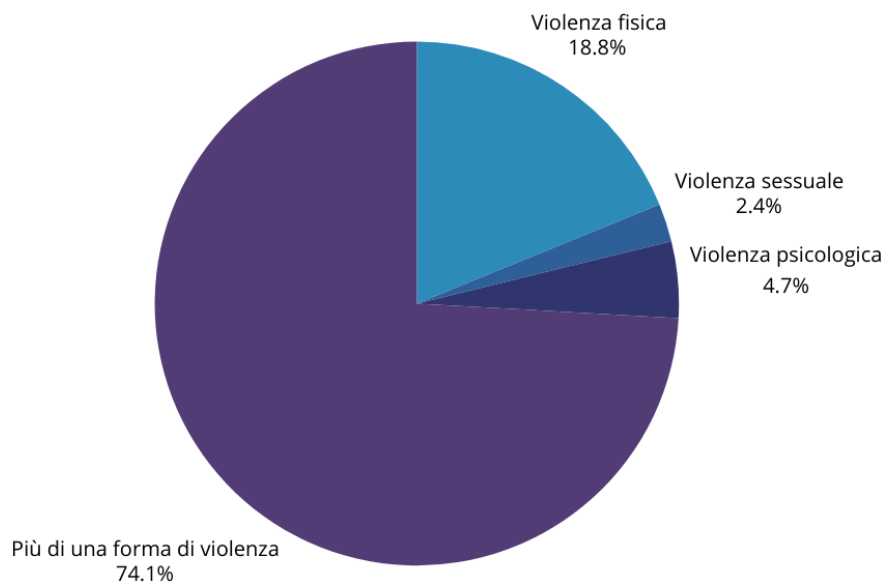


Fig. 3 Forme di violenze dei dossier medico-legali.

Durante l'accertamento medico legale, infatti, solo 22 donne su 85 hanno riportato di aver subito una sola forma di violenza e, tra loro, quella maggiormente accertata è stata la violenza fisica. Tra le donne che hanno subito diverse forme di violenza, le violenze fisiche e sessuali sono state riportate più frequentemente in combinazione, sebbene siano presenti anche forme di violenza psicologica. 45 donne su 85 hanno dichiarato di aver subito almeno un episodio di violenza sessuale, mentre 55 hanno subito violenze fisiche, emerse durante l'accertamento medico-legale sottoforma di cicatrici su varie parti del corpo causate da traumi da corpo contundente, lame, armi da fuoco, oltre a ferite causate da ustioni, frustate e accoltellamento. Anche forme di violenza psicologica sono state riscontrate in quanto, in 14 casi, è emerso che le donne hanno subito minacce, isolamento sociale e controllo da parte della famiglia o dei partner.

In seguito, si sono analizzate le varie tipologie di violenze che vanno ad indagare più nello specifico le tre macrocategorie (violenza fisica, sessuale e psicologica) di cui si è parlato in precedenza. Si sono decisi di analizzare i casi di matrimonio forzato, matrimonio combinato, mutilazioni genitali femminili, discriminazione, violenza domestica e prostituzione forzata. A questo proposito, è importante sottolineare che non tutti i

matrimoni combinati sfociano nella violenza, ma stabiliscono un'asimmetria di potere che potrebbe rafforzare la posizione di vulnerabilità delle donne¹³⁰.

Dai risultati delle analisi, riportati nel grafico sottostante, si evince che:

- 21 donne hanno dichiarato di essere state obbligate a sposarsi, e due donne hanno dichiarato di essersi sposate quando erano ancora minorenni.
- 3 donne hanno raccontato di aver contratto un matrimonio combinato.
- 10 donne hanno subito mutilazioni genitali femminili.
- 3 donne hanno raccontato di aver subito abusi e violenze per mano dei partner o della famiglia, atti che vengono definiti sotto la categoria di “violenza domestica”.
- 3 donne hanno subito discriminazione, per lo più legata al loro orientamento sessuale o alla loro identità di genere.
- 7 donne sono state costrette a prostituirsi.

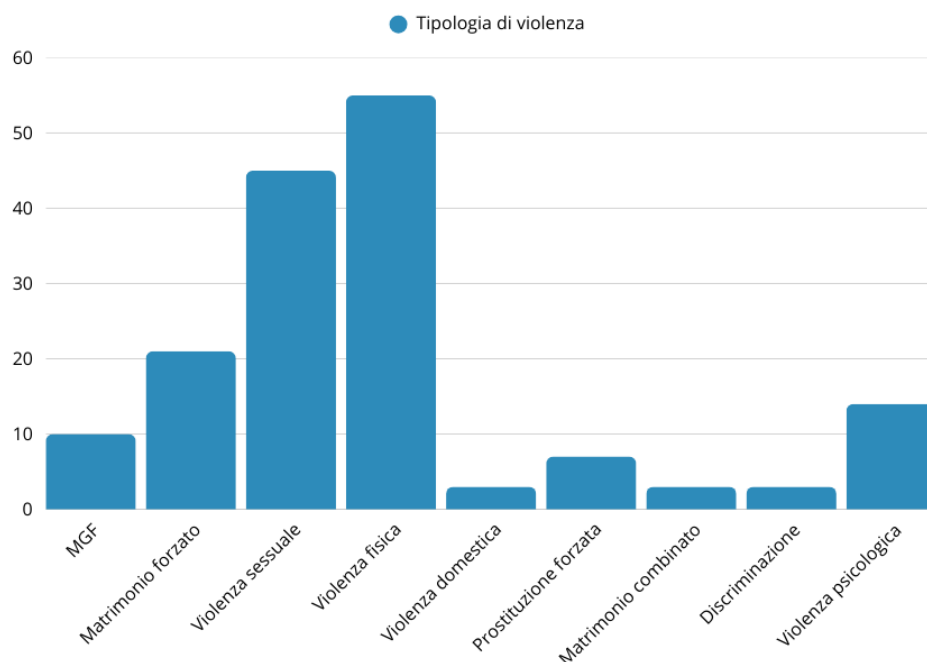


Fig. 4 Tipologie di violenze dossier medico-legali.

Questi dati mostrano come le donne richiedenti asilo sono state vittime di diversi tipi di violenza, fisica, sessuale e psicologica, con la diretta conseguenza che la varietà delle

¹³⁰ C. SCHMOLL, *Le dannate del mare. Donne e frontiere nel Mediterraneo*, Astarte, Pisa, 2022.

forme di violenza e il sovrapporsi di queste rende impossibile riuscire a categorizzare le diverse violenze.

Sebbene questa analisi non abbia la presunzione di offrire una definizione universale di violenza di genere, fornisce una lente analitica utile per identificare le forme di violenza più diffuse tra le donne migranti che arrivano in Italia e per comprendere come queste diverse esperienze rientrino nel più ampio termine di violenza di genere.

Infatti, l'obiettivo di questa categorizzazione è stato piuttosto quello di fornire una base contestuale per comprendere le diverse forme che la violenza di genere può assumere nel corso del viaggio migratorio delle donne richiedenti asilo.

In questo contesto, risulta particolarmente utile il concetto di “*continuum della violenza*”¹³¹, che descrive l'esperienza delle donne nigeriane trasferitesi in Italia. Attraverso questa definizione viene sostenuto, infatti, che la violenza non è confinata in un singolo episodio o luogo, ma è piuttosto un'esperienza costante durante il viaggio migratorio delle donne, che spesso permane anche dopo l'arrivo nel Paese di destinazione. Il *continuum* di violenza sperimentato dalle donne migranti riflette quindi una condizione strutturale che le donne migranti affrontano durante la loro migrazione, attraverso le diverse fasi del viaggio¹³².

Per questa ragione, in realtà, sembra riduttivo classificare le esperienze di queste donne, vittime di una violenza di genere che si è manifestata sotto diverse vesti, ma sempre quale manifestazione del modello patriarcale in cui l'uomo risulta essere detentore di una superiorità innata e indiscutibile¹³³.

Di seguito sono riportati tre estratti ottenuti dal racconto di alcune donne sottoposte ad accertamento medico legale che evidenziano quanto appena illustrato, ossia come le diverse forme di violenze si intreccino tra loro e come la cultura e gli usi sociali in alcune ipotesi abbiano come conseguenza sia quella di limitare la libertà delle donne di autodeterminarsi sia di incidere gravemente sulla loro integrità fisica, sessuale e psicologica.

¹³¹ C. QUAGLIARELLO, *Salute riproduttiva, genere e migrazioni: il continuum di violenze nei vissuti di donne e madri dalla pelle nera*, in “Mondi Migranti”, n. 1, Franco Angeli, Milano, 2019.

¹³² *Ibidem*.

¹³³ M. D'AMICO, *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, cit.

Box n. 1:

La donna, originaria della Mauritania, in sede di visita presso il centro LABANOF riferiva di essere stata vittima di violenze, sia fisiche che sessuali, fin da quando era minorenne, in particolare da quando il padre l'aveva venduta ad una potente famiglia di religione mussulmana e lei era stata costretta a sposarsi. Dopo la morte del coniuge, la donna era stata costretta a trasferirsi presso la famiglia per cui lavorava, dove era stata nuovamente vittima di abusi fisici e sessuali, a seguito dei quali era rimasta incinta per due volte, ma entrambi i figli avuti le erano stati sottratti. Tra le varie violenze fisiche subite, riferiva di essere stata ustionata con dell'acqua bollente durante la gravidanza, nonché di essere stata fustigata con un cavo elettrico ed una frusta di pelle.

Box n. 2:

La donna originaria della Costa d'Avorio in sede di visita medico-forense riferiva che in passato si era fidanzata con un uomo di religione cristiana, ma la sua famiglia, professante la religione islamica, era contraria alla loro relazione; pertanto, lo zio paterno l'aveva forzata a sposarsi con un uomo mussulmano, dal quale aveva avuto due figli.

Il marito, però, era sempre stato abusante nei confronti della donna, in quanto era solito percuoterla e forzarla ad avere rapporti sessuali. In un'occasione, il marito ubriaco le aveva versato addosso del sugo bollente provocandole delle ustioni su tutto il corpo. Pertanto, la donna aveva deciso di lasciare la Costa d'Avorio, raggiungendo prima la Tunisia, da dove poi si era imbarcata per raggiungere le coste italiane.

Box n. 3:

La donna proveniente dal Camerun riferiva che il patrigno era aggressivo nei suoi confronti fin da quando aveva dieci anni, in particolare, riferiva di aver subito una lesione con un machete, svariate minacce e diversi tentativi di ustioni. A seguito di una violenza sessuale, la donna restava incinta e, quindi, decideva di lasciare la casa del patrigno, ma vi faceva successivamente ritorno a causa di una malattia della madre. Durante il periodo trascorso presso la casa familiare, il patrigno l'aveva minacciata ripetutamente e aggredita verbalmente. Successivamente, la donna si trasferiva in un altro luogo, ma il patrigno riusciva a rintracciarla e, giunto presso la sua nuova abitazione, aveva ucciso la figlia e il compagno della donna.

Pertanto, la donna, nuovamente incinta, si trasferiva a casa di un'amica, la quale le aveva consigliato di lasciare il Camerun. La donna decideva di partire, raggiungendo prima la Libia, dove veniva rinchiusa in un centro di raccolta, luogo in cui l'avevano minacciata e percossa, fino al punto di farle avere un aborto.

6.4. I motivi della partenza.

I dati analizzati nei dossier medico legali mettono in luce come il motivo principe che spinge le donne a lasciare il proprio Paese d'origine sia strettamente correlato alle

violenze che subiscono, che assumono forme differenti, in base al Paese, all'età e alla condizione sociale della donna.

Ed invero, nell'80% degli 85 casi analizzati il motivo di fuga dal Paese d'origine era legato alle violenze di cui le donne sono state vittime, o del marito abusante fisicamente e sessualmente, o dei famigliari che le hanno forzate a contrarre un matrimonio contro la loro volontà, o a sottoporsi a procedura di mutilazione genitale femminile.

Per il restante 20%, invece, le motivazioni della loro fuga sono legate o a discriminazioni basate sull'orientamento sessuale¹³⁴, o sull'identità di genere¹³⁵, o su motivi di religione¹³⁶ o per motivi di guerra o instabilità politica nel Paese di origine¹³⁷. Solo 6 donne hanno dichiarato di aver lasciato il Paese d'origine per motivi altri non legati a violenze e forme di discriminazioni.

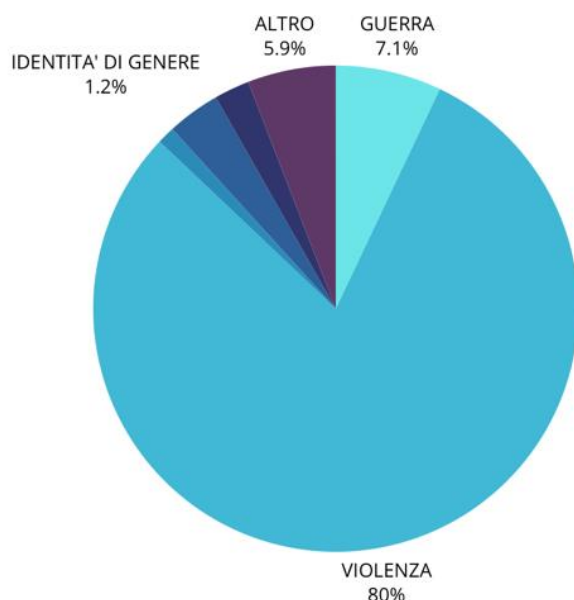


Fig. 5 Motivi di fuga dossier medico-legali.

6.5. Le modalità di emersione delle violenze.

Al momento dell'arrivo in Italia, solitamente le donne vengono accolte in strutture di accoglienza di diverso tipo, come i CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) o CPA (Centri di Prima Accoglienza).

¹³⁴ 3,5%

¹³⁵ 1,2%

¹³⁶ 2,4%

¹³⁷ 7,1%

Sulla base dell'analisi condotta sui dossier medico-legali, si evince quanto sia compresso e frammentato il processo di emersione della violenza subita dalle donne durante il viaggio.

Infatti, la maggior parte delle donne che è stata sottoposta ad accertamento medico legale presso il LABANOF, è stata *in primis* segnalata da CAS o dal CPA ospitante, oppure del Servizio Filtro Tratta del Comune di Milano, o anche su segnalazione dello SPRAR (Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) mentre altre, invece, su segnalazione del servizio di Etnopsichiatria dell'ospedale di Niguarda, o dietro indicazione di personale sanitario, oppure su segnalazione di varie cooperative operanti sul territorio lombardo. Questi dati mettono in luce l'assenza di una prassi condivisa per i casi di donne richiedenti asilo che hanno subito violenza di genere nel Paese di origine o in uno dei Paesi di transito, soprattutto per quello che concerne il sistema di accoglienza poiché le segnalazioni avvengono da enti e in modalità molto differenti tra di loro.

7. Le decisioni della Sezione Immigrazione, Protezione internazionale, cittadinanza e apolidia del Tribunale di Milano.

L'organo nazionale competente per la domanda di protezione internazionale è la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Le Commissioni territoriali sono insediate presso le Prefetture¹³⁸ e ciascuna di esse è composta da: a) un Presidente (Viceprefetto); b) due funzionari istruttori altamente qualificati, con specifiche competenze in materia di protezione internazionale; c) un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)¹³⁹.

Avverso la decisione della Commissione territoriale è possibile ricorrere, entro 30 giorni, nell'ipotesi di procedura ordinaria, innanzi al giudice ordinario.

Nel 2022 sono state assunte 53.060 decisioni in primo grado in merito alle istanze di asilo, quasi 10.000 in più rispetto al 2021, mentre alla fine dell'anno si contavano circa 80.000 domande pendenti.

¹³⁸ Art. 4, comma 1, D.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25.

¹³⁹ http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/rapporto_cna_2021_1.pdf

Sono stati 27.385 i dinieghi (51,6%) e 25.680 le decisioni positive¹⁴⁰. Nello stesso anno sono state quasi ventimila le decisioni assunte in seconda istanza, a seguito di ricorso giurisdizionale, di cui 13.980 positive¹⁴¹ e 5.360 rigetti.

Questi dati ci mostrano come oltre i due terzi che vedono respinta la loro domanda di protezione internazionale in sede amministrativa, poi ottengono una qualche forma di protezione in sede giurisdizionale.

In totale, nel 2022 l'Italia ha riconosciuto quasi 40.000 protezioni, collocandosi al terzo posto in Europa per decisioni positive dopo la Germania e la Francia. Per quanto riguarda le decisioni della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, il tasso di riconoscimenti italiano (48,4%) è allineato con la media europea (49,1%), mentre in sede giurisprudenziale (72,3%) il tasso è più del doppio della media europea (33,8%)¹⁴².

Al fine di comprendere l'iter motivazionale dei giudici e l'esito del ricorso avverso i dinieghi di protezione internazionale per le donne richiedenti asilo, sono stati analizzati 60 decreti della Sezione competente in materia di protezione internazionale del Tribunale ordinario di Milano inerenti a donne richiedenti asilo, pronunciate dai giudici comuni dal 2017 ad oggi.

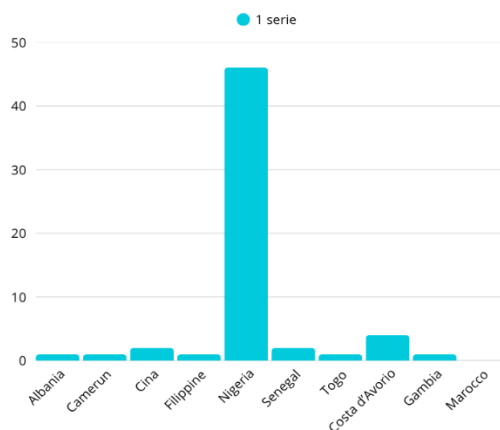


Fig. Paesi di provenienza decreti del Tribunale di Milano.

¹⁴⁰ 48,4%: 7.610 *status* di rifugiato, 7.205 protezioni sussidiarie, 10.865 protezioni speciali.

¹⁴¹ 72%: 815 *status* di rifugiato, 2.375 protezioni sussidiarie e 10.790 protezioni speciali.

¹⁴² A. DEL GUERCIO, *Nel Mediterraneo centrale, la Libia resta tra i principali Paesi di partenza*, in *Dossier Statistico Immigrazione 2023*, di CENTRO DI RICERCHE E STUDI IDOS, Roma, 2023.

Le decisioni riguardano ricorrenti provenienti da 10 Paesi differenti: Albania¹⁴³, Camerun¹⁴⁴, Cina¹⁴⁵, Costa d'Avorio¹⁴⁶, Filippine¹⁴⁷, Gambia¹⁴⁸, Marocco¹⁴⁹, Nigeria¹⁵⁰, Senegal¹⁵¹, Togo¹⁵².

In particolare, 46 dei provvedimenti giurisprudenziali analizzati riguardavano donne originarie dalla Nigeria, che emerge, come dai dossier medico legali, come primo Paese di origine delle donne richiedenti asilo.

7.1. I luoghi delle violenze.

Per quanto riguarda i luoghi delle violenze emerse dalle pronunce, i dati raccolti rivelano queste siano state perpetrate nei Paesi di origine, in quelli di transito e anche in Italia, quale Paese di destinazione. Nel caso delle ordinanze analizzate, infatti, a differenza dei dossier medico-legali, è stata aggiunta anche la categoria del “Paese di destinazione”, poiché le donne hanno raccontato la propria storia in sede di audizione alla Commissione dopo essere giunte in Italia. Questo ha consentito di analizzare se le violenze subite siano proseguite anche nel Paese di destinazione.

Tra i 60 decreti adottati dalla Sezione 12 del Tribunale di Milano, 36 donne hanno dichiarato di aver subito più di una forma di violenza, riaffermando la prassi analizzata

¹⁴³ Tribunale di Milano 44992/2017.

¹⁴⁴ Tribunale di Milano 40931/2018.

¹⁴⁵ Tribunale di Milano 37926/2018; Tribunale di Milano 48251/2018.

¹⁴⁶ Tribunale di Milano 11887/2018; Tribunale di Milano 11167/2018; Tribunale di Milano 43019/2018; Tribunale di Milano 55182/2019.

¹⁴⁷ Tribunale di Milano 46773/2018.

¹⁴⁸ Tribunale di Milano 54844/2019.

¹⁴⁹ Tribunale di Milano 57055/2017.

¹⁵⁰ Tribunale di Milano 936/2019; Tribunale di Milano 29257/2018; Tribunale di Milano 52430/2019; Tribunale di Milano 17623/2019; Tribunale di Milano 39725/2019; Tribunale di Milano 45545/2018; Tribunale di Milano 45934/2018; Tribunale di Milano 33883/2018; Tribunale di Milano 30029/2018; Tribunale di Milano 31056/2018; Tribunale di Milano 31063/2018; Tribunale di Milano 22923/2018; Tribunale di Milano 13480/2018; Tribunale di Milano 38667/2018; Tribunale di Milano 52195/2018; Tribunale di Milano 18113/2019; Tribunale di Milano 54645/2018; Tribunale di Milano 13247/2018; Tribunale di Milano 27264/2018; Tribunale di Milano 49234/2017; Tribunale di Milano 2394/2019; Tribunale di Milano 55132/2017; Tribunale di Milano 49011/2017; Tribunale di Milano 34880/2018; Tribunale di Milano 42666/2018; Tribunale di Milano 42659/2018; Tribunale di Milano 2404/2020; Tribunale di Milano 4281/2019; Tribunale di Milano 46545/2018; Tribunale di Milano 33923/2018; Tribunale di Milano 21053/2019; Tribunale di Milano 31068/2018; Tribunale di Milano 29334/2018; Tribunale di Milano 24133/2018; Tribunale di Milano 11501/2018; Tribunale di Milano 1305/2019; Tribunale di Milano 40585/2018; Tribunale di Milano 52645/2018; Tribunale di Milano 9508/2018; Tribunale di Milano 52532/2017; Tribunale di Milano 5840/2018; Tribunale di Milano 12198/2018; Tribunale di Milano 8296/2018; Tribunale di Milano 36809/2018; Tribunale di Milano 58149/2018; Tribunale di Milano 52511/2017.

¹⁵¹ Tribunale di Milano 6293/2018; Tribunale di Milano 19841/2018.

¹⁵² Tribunale di Milano 5100/2020.

nei documenti medico legali, secondo cui la violenza che subiscono le donne migranti è spesso di forma multipla.

A differenza del contesto del LABANOF, in cui la valutazione forense è specificamente mirata a indagare i traumi e i segni di violenza, selezionando quindi naturalmente solamente le donne che potrebbero averla subita, il contesto giudiziario ha rivelato che 6 donne su 60 hanno dichiarato di non aver subito alcuna forma di violenza.

Questo dato rappresenta, comunque, una minoranza molto esigua e suggerisce che la maggior parte delle donne richiedenti asilo continua a subire una quantità significativa di violenza di genere che diventa rilevante durante la richiesta di asilo.

In particolare, in 19 casi le violenze riferite erano state commesse nel Paese d'origine della donna¹⁵³; in 9 in un Paese di transito¹⁵⁴; in 16 casi sono state perpetrate sia nel Paese d'origine che in uno o più Paesi di transito¹⁵⁵; in 5 nel Paese di origine e in Italia¹⁵⁶ e in un caso in tutti e tre i Paesi¹⁵⁷.

Di tutti i decreti in cui sono emerse delle ipotesi di violenza di genere in un Paese di transito, in 24 casi il Paese in questione era la Libia¹⁵⁸.

¹⁵³ Tribunale di Milano 37926/2018; Tribunale di Milano 48251/2018; Tribunale di Milano 46773/2018; Tribunale di Milano 45934/2018; Tribunale di Milano 33883/2018; Tribunale di Milano 31063/2018; Tribunale di Milano 22923/2018; Tribunale di Milano 38667/2018; Tribunale di Milano 52195/2018; Tribunale di Milano 27264/2018; Tribunale di Milano 49234/2017; Tribunale di Milano 2394/2019; Tribunale di Milano 6293/2018; Tribunale di Milano 19841/2018; Tribunale di Milano 5100/2020; Tribunale di Milano 46545/2018; Tribunale di Milano 52645/2018; Tribunale di Milano 9508/2018; Tribunale di Milano 12198/2018.

¹⁵⁴ Tribunale di Milano 936/2019; Tribunale di Milano 52430/2019; Tribunale di Milano 17623/2019; Tribunale di Milano 39725/2019; Tribunale di Milano 30029/2018; Tribunale di Milano 34880/2018; Tribunale di Milano 42659/2018; Tribunale di Milano 11501/2018; Tribunale di Milano 8296/2018.

¹⁵⁵ Tribunale di Milano 40931/2018; Tribunale di Milano 45545/2018; Tribunale di Milano 31056/2018; Tribunale di Milano 13480/2018; Tribunale di Milano 18113/2019; Tribunale di Milano 54645/2018; Tribunale di Milano 13247/2018; Tribunale di Milano 49011/2017; Tribunale di Milano 42666/2018; Tribunale di Milano 2404/2020; Tribunale di Milano 11887/2018; Tribunale di Milano 11167/2018; Tribunale di Milano 43019/2018; Tribunale di Milano 55182/2019; Tribunale di Milano 54844/2019; Tribunale di Milano 57055/2017; Tribunale di Milano 33923/2018; Tribunale di Milano 21053/2019 ; Tribunale di Milano 1305/2019.

¹⁵⁶ Tribunale di Milano 44992/2017; Tribunale di Milano 29257/2018; Tribunale di Milano 57055/2017; Tribunale di Milano 40585/2018; Tribunale di Milano 52532/2017; Tribunale di Milano 5840/2018.

¹⁵⁷ Tribunale di Milano 55132/2017.

¹⁵⁸ Tribunale di Milano 936/2019; Tribunale di Milano 52430/2019; Tribunale di Milano 17623/2019; Tribunale di Milano 39725/2019; Tribunale di Milano 45545/2018; Tribunale di Milano 30029/2018; Tribunale di Milano 13480/2018; Tribunale di Milano 18113/2019; Tribunale di Milano 54645/2018; Tribunale di Milano 13247/2018; Tribunale di Milano 55132/2017; Tribunale di Milano 49011/2017; Tribunale di Milano 34880/2018; Tribunale di Milano 42666/2018; Tribunale di Milano 42659/2018; Tribunale di Milano 2404/2020; Tribunale di Milano 33923/2018; Tribunale di Milano 21053/2019 ; Tribunale di Milano 11501/2018; Tribunale di Milano 1305/2019; Tribunale di Milano 8296/2018;

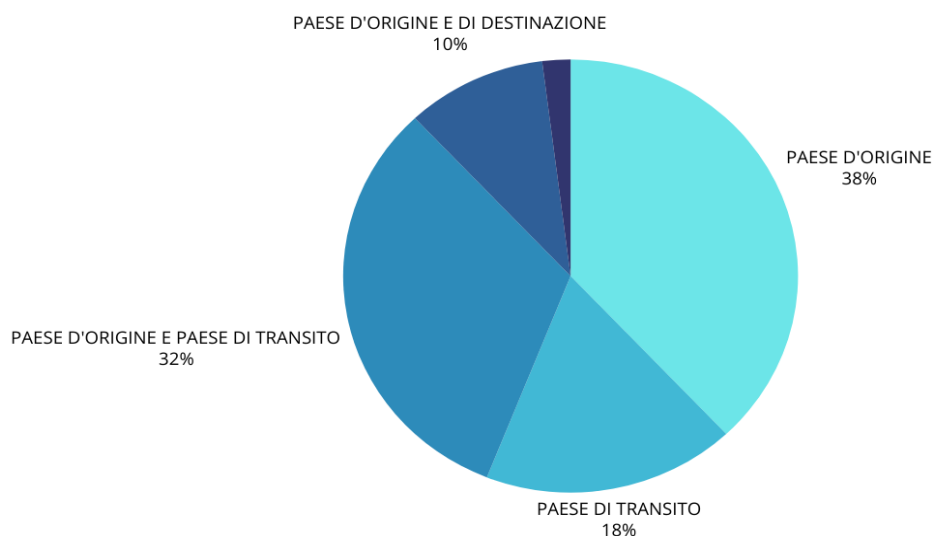


Fig. 6 Luogo delle violenze decreti del Tribunale di Milano.

La maggior parte dei casi riguarda donne che hanno subito violenze nel Paese di origine, suggerendo che tali esperienze rappresentino un fattore determinante nella decisione di intraprendere il percorso migratorio. Inoltre, circa la metà delle violenze risulta essere avvenuta anche nei Paesi di transito, con la Libia, che emerge come il Paese più frequentemente menzionato.

7.2. I motivi della partenza

L'analisi dei 60 decreti emessi dalla Sezione 12 del Tribunale di Milano si è rivelata essenziale per comprendere le ragioni che spingono le donne a lasciare i loro Paesi d'origine. A differenza del LABANOF, dove le donne vengono sottoposte a valutazioni forensi per documentare gli episodi di violenza, il ruolo del Tribunale è quello di stabilire se le richiedenti hanno i requisiti per ottenere la protezione internazionale, sulla base delle narrazioni che forniscono durante le udienze di asilo. Questi racconti spesso includono resoconti dettagliati delle circostanze che hanno portato alla loro partenza.

Tribunale di Milano 40931/2018; Tribunale di Milano 11887/2018; Tribunale di Milano 11167/2018; Tribunale di Milano 43019/2018; Tribunale di Milano 55182/2019; Tribunale di Milano 54844/2019.

Per questo motivo, l'analisi si è concentrata sui decreti che documentano le motivazioni presentate dalle donne durante i colloqui. Da questa analisi sono emerse quattro categorie di motivi di partenza: la prima è la “violenza”, che comprende la violenza fisica, sessuale e psicologica come precedentemente definita; le “condizioni economiche”, che si riferiscono alla ricerca di un miglioramento delle proprie condizioni di lavoro e di vita; i “motivi religiosi”, che comprendono i casi di discriminazione o persecuzione legati al credo religioso delle donne; infine l’“orientamento sessuale”, quando le donne sono fuggite a causa di minacce di discriminazione legate al loro orientamento sessuale.

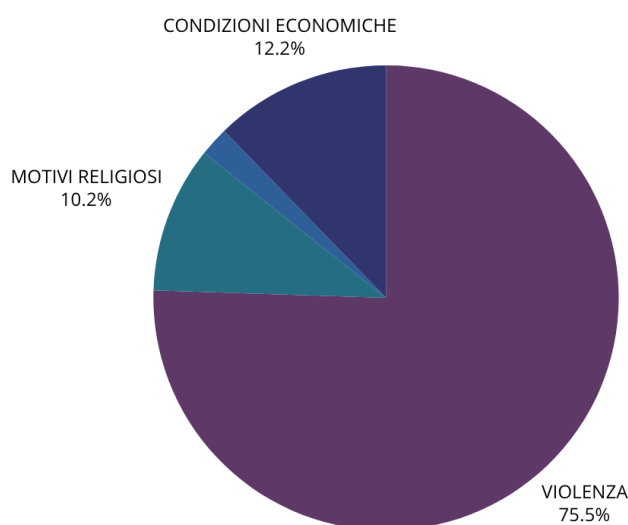


Fig. 7 Motivi di fuga decreti del Tribunale di Milano.

I risultati sono illustrati nel grafico qui sopra, che mostra la distribuzione di questi fattori tra i 60 casi analizzati. La stragrande maggioranza delle donne (75,5%)¹⁵⁹ ha dichiarato

¹⁵⁹ Tribunale di Milano 44992/2017; Tribunale di Milano 40931/2018; Tribunale di Milano 46773/2018; Tribunale di Milano 29257/2018; Tribunale di Milano 52430/2019; Tribunale di Milano 17623/2019; Tribunale di Milano 45545/2018; Tribunale di Milano 33883/2018; Tribunale di Milano 31056/2018; Tribunale di Milano 31063/2018; Tribunale di Milano 22923/2018; Tribunale di Milano 13480/2018; Tribunale di Milano 38667/2018; Tribunale di Milano 52195/2018; Tribunale di Milano 18113/2019; Tribunale di Milano 13247/2018; Tribunale di Milano 27264/2018; Tribunale di Milano 49234/2017; Tribunale di Milano 2394/2019; Tribunale di Milano 55132/2017; Tribunale di Milano 49011/2017; Tribunale di Milano 42666/2018; Tribunale di Milano 42659/2018; Tribunale di Milano 6293/2018; Tribunale di Milano 19841/2018; Tribunale di Milano 2404/2020; Tribunale di Milano 4281/2019; Tribunale di Milano 5100/2020; Tribunale di Milano 11887/2018; Tribunale di Milano 11167/2018; Tribunale di Milano 43019/2018; Tribunale di Milano 54844/2019; Tribunale di Milano 57055/2017; Tribunale di Milano 46545/2018; Tribunale di Milano 33923/2018; Tribunale di Milano 21053/2019; Tribunale di Milano 31068/2018; Tribunale di Milano 29334/2018; Tribunale di Milano 24133/2018; Tribunale di Milano 11501/2018; Tribunale di Milano 1305/2019; Tribunale di Milano 40585/2018; Tribunale di Milano 52645/2018; Tribunale di Milano 9508/2018; Tribunale di Milano 52532/2017;

che la violenza è stata la ragione principale della fuga dal proprio Paese d'origine, confermando la prevalenza della violenza di genere nei viaggi migratori delle donne richiedenti asilo.

Inoltre, le motivazioni economiche hanno rappresentato il 12,2%¹⁶⁰ dei casi, indicando che un gruppo più piccolo ma significativo di donne ha deciso di migrare alla ricerca di migliori condizioni socio-economiche. Le motivazioni religiose hanno rappresentato il 10,2%¹⁶¹ e l'orientamento sessuale una quota minore¹⁶². Questi risultati non pretendono di essere universalmente rappresentativi, ma illustrano un modello ricorrente di violenza e discriminazione nelle esperienze delle donne migranti. Allo stesso tempo, come già detto, riflettono la complessità della migrazione femminile, in cui forme multiple e sovrapposte di violenza si intersecano e contribuiscono alla decisione di lasciare il proprio Paese.

7.3. Le forme delle violenze

Per quanto riguarda le forme specifiche delle violenze di genere, dall'analisi dei decreti è emerso un quadro molto variegato delle violenze raccontate dalle donne richiedenti protezione internazionale, mantenendo però alcune similarità con i risultati dell'analisi medico-legale.

Tribunale di Milano 5840/2018; Tribunale di Milano 12198/2018; Tribunale di Milano 8296/2018; Tribunale di Milano 36809/2018; Tribunale di Milano 58149/2018; Tribunale di Milano 52511/2017.

¹⁶⁰ Tribunale di Milano 936/2019; Tribunale di Milano 39725/2019; Tribunale di Milano 30029/2018; Tribunale di Milano 54645/2018; Tribunale di Milano 34880/2018.

¹⁶¹ Tribunale di Milano 55182/2019; Tribunale di Milano 37926/2018; Tribunale di Milano 48251/2018.

¹⁶² Tribunale di Milano 29257/2018;

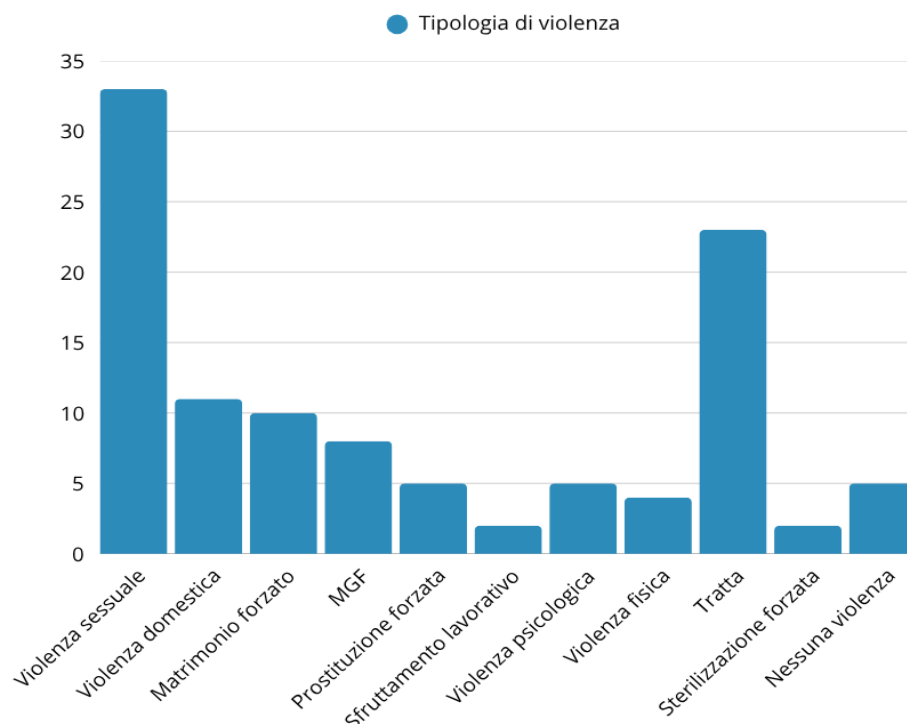


Fig. 8 Tipologie di violenze decreti del Tribunali di Milano.

Come viene illustrato nel grafico a barre riportato sopra, la forma di violenza maggiormente presente nei decreti è la violenza sessuale (33)¹⁶³, che risulta essere la violenza di cui le donne fanno più esperienza, come nell'analisi medico-legale.

Una forma di violenza particolarmente complessa e difficile da classificare che è emersa è la tratta a scopo di sfruttamento sessuale, di cui lamentano di essere state vittime 23 donne su 60. Secondo l'ultimo rapporto GRETA¹⁶⁴ pubblicato nel 2024, in Italia la

¹⁶³ Tribunale di Milano 44992/2017; Tribunale di Milano 936/2019; Tribunale di Milano 29257/2018; Tribunale di Milano 39725/2019; Tribunale di Milano 45934/2018; Tribunale di Milano 31056/2018; Tribunale di Milano 31063/2018; Tribunale di Milano 22923/2018; Tribunale di Milano 13480/2018; Tribunale di Milano 38667/2018; Tribunale di Milano 18113/2019; Tribunale di Milano 54645/2018; Tribunale di Milano 13247/2018; Tribunale di Milano 55132/2017; Tribunale di Milano 49011/2017; Tribunale di Milano 34880/2018; Tribunale di Milano 42666/2018; Tribunale di Milano 42659/2018; Tribunale di Milano 19841/2018; Tribunale di Milano 2404/2020; Tribunale di Milano 5100/2020; Tribunale di Milano 11887/2018; Tribunale di Milano 11167/2018; Tribunale di Milano 55182/2019; Tribunale di Milano 54844/2019; Tribunale di Milano 46545/2018; Tribunale di Milano 33923/2018; Tribunale di Milano 11501/2018; Tribunale di Milano 1305/2019; Tribunale di Milano 40585/2018; Tribunale di Milano 52645/2018; Tribunale di Milano 9508/2018; Tribunale di Milano 12198/2018; Tribunale di Milano 8296/2018.

¹⁶⁴ Consiglio d'Europa, Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA), *Third report on the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human*

maggior parte delle possibili vittime di tratta di persone sono donne e un gran numero è stato individuato durante le procedure di asilo. Inoltre, nella maggior parte delle ipotesi erano donne originarie della Nigeria a denunciare di essere vittime di tratta a scopo sessuale, minori le ipotesi di tratta per sfruttamento lavorativo.

Oltre a queste due prime forme di violenza sono emerse: violenza domestica (11)¹⁶⁵; matrimonio forzato (10)¹⁶⁶; mutilazioni genitali femminili (8)¹⁶⁷; prostituzione forzata (7)¹⁶⁸; sfruttamento lavorativo (3)¹⁶⁹; violenza psicologica (5)¹⁷⁰; violenze fisiche (4)¹⁷¹; sterilizzazione forzata (2)¹⁷².

7.4. Le forme di protezione riconosciute.

Infine, sono state analizzate le decisioni assunte in merito al riconoscimento di una forma di protezione. Tutte le ordinanze tranne una sono state pronunciate a seguito di impugnazione del provvedimento di rigetto da parte della Commissione territoriale competente.

Nonostante la maggior parte delle ricorrenti avesse denunciato di essere stata vittima di violenza, prima o durante o dopo il viaggio migratorio, quasi metà delle decisioni analizzate non ha riconosciuto alcuna forma di protezione alle donne richiedenti asilo.

Beings by Italy, Strasburgo, 2024. <https://rm.coe.int/greta-2024-03-fgr-ita-en-2750-4314-7273-1/1680ae9f81>

¹⁶⁵ Tribunale di Milano 40931/2018; Tribunale di Milano 46773/2018; Tribunale di Milano 13480/2018; Tribunale di Milano 18113/2019; Tribunale di Milano 49234/2017; Tribunale di Milano 19841/2018.

¹⁶⁶ Tribunale di Milano 31063/2018; Tribunale di Milano 6293/2018; Tribunale di Milano 19841/2018; Tribunale di Milano 5100/2020; Tribunale di Milano 11887/2018; Tribunale di Milano 11167/2018; Tribunale di Milano 43019/2018; Tribunale di Milano 54844/2019; Tribunale di Milano 52195/2018; Tribunale di Milano 27264/2018; Tribunale di Milano 55132/2017; Tribunale di Milano 5100/2020; Tribunale di Milano 11887/2018; Tribunale di Milano 9508/2018.

¹⁶⁷ Tribunale di Milano 5100/2020; Tribunale di Milano 11167/2018; Tribunale di Milano 43019/2018; Tribunale di Milano 54844/2019; Tribunale di Milano 936/2019; Tribunale di Milano 33883/2018; Tribunale di Milano 18113/2019.

¹⁶⁸ Tribunale di Milano 44992/2017; Tribunale di Milano 54844/2019; Tribunale di Milano 46545/2018; Tribunale di Milano 40585/2018; Tribunale di Milano 52532/2017; Tribunale di Milano 5840/2018; Tribunale di Milano 8296/2018.

¹⁶⁹ Tribunale di Milano 30029/2018; Tribunale di Milano 43019/2018; Tribunale di Milano 21053/2019.

¹⁷⁰ Tribunale di Milano 33883/2018; Tribunale di Milano 5100/2020; Tribunale di Milano 43019/2018; Tribunale di Milano 54844/2019; Tribunale di Milano 57055/2017.

¹⁷¹ Tribunale di Milano 40931/2018; Tribunale di Milano 52645/2018.

¹⁷² Tribunale di Milano 37926/2018; Tribunale di Milano 48251/2018.

In particolare, in 28 casi i giudici di merito si sono pronunciati negando ogni tipo di protezione¹⁷³; in 19 casi è stato riconosciuto lo *status* di rifugiata¹⁷⁴; in 12 ipotesi è stata riconosciuta la protezione speciale (o umanitaria)¹⁷⁵; infine, solo in un caso è stata riconosciuta la protezione sussidiaria¹⁷⁶.

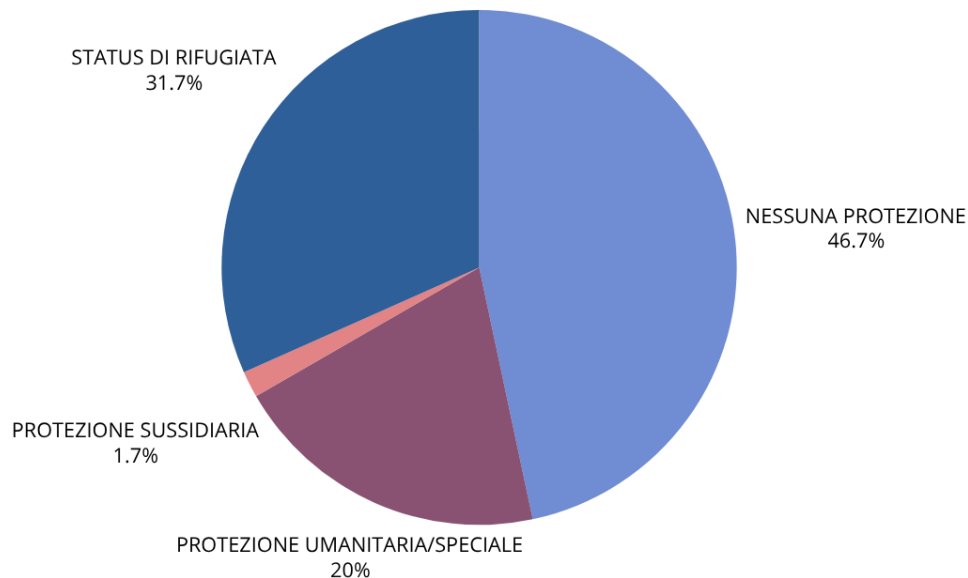


Fig. 9 Forme di protezione riconosciute dai decreti del Tribunale ordinario di Milano.

¹⁷³ Tribunale di Milano 37926/2018; Tribunale di Milano 48251/2018; Tribunale di Milano 29257/2018; Tribunale di Milano 33883/2018; Tribunale di Milano 22923/2018; Tribunale di Milano 13480/2018; Tribunale di Milano 38667/2018; Tribunale di Milano 52195/2018; Tribunale di Milano 27264/2018; Tribunale di Milano 55132/2017; Tribunale di Milano 49011/2017; Tribunale di Milano 34880/2018; Tribunale di Milano 42659/2018; Tribunale di Milano 6293/2018; Tribunale di Milano 19841/2018; Tribunale di Milano 57055/2017; Tribunale di Milano 33923/2018; Tribunale di Milano 31068/2018; Tribunale di Milano 29334/2018; Tribunale di Milano 24133/2018; Tribunale di Milano 11501/2018; Tribunale di Milano 52645/2018; Tribunale di Milano 52532/2017; Tribunale di Milano 5840/2018; Tribunale di Milano 12198/2018; Tribunale di Milano 36809/2018; Tribunale di Milano 58149/2018; Tribunale di Milano 52511/2017.

¹⁷⁴ Tribunale di Milano 44992/2017; Tribunale di Milano 52430/2019; Tribunale di Milano 17623/2019; Tribunale di Milano 39725/2019; Tribunale di Milano 45545/2018; Tribunale di Milano 31056/2018; Tribunale di Milano 31063/2018; Tribunale di Milano 18113/2019; Tribunale di Milano 54645/2018; Tribunale di Milano 2404/2020; Tribunale di Milano 4281/2019; Tribunale di Milano 5100/2020; Tribunale di Milano 11887/2018; Tribunale di Milano 11167/2018; Tribunale di Milano 55182/2019; Tribunale di Milano 54844/2019; Tribunale di Milano 46545/2018; Tribunale di Milano 40585/2018.

¹⁷⁵ Tribunale di Milano 2394/2019; Tribunale di Milano 40931/2018; Tribunale di Milano 936/2019; Tribunale di Milano 45934/2018; Tribunale di Milano 30029/2018; Tribunale di Milano 13247/2018; Tribunale di Milano 42666/2018; Tribunale di Milano 43019/2018; Tribunale di Milano 21053/2019; Tribunale di Milano 1305/2019; Tribunale di Milano 9508/2018; Tribunale di Milano 8296/2018.

¹⁷⁶ Tribunale di Milano 49234/2017.

Dei 19 casi di *status* riconosciuti, in 12 ipotesi è stato accertato il rischio di *re-trafficking*; quindi, la protezione è stata riconosciuta per “appartenenza ad un particolare gruppo sociale”, cioè quello delle donne vittime di tratta. 11 casi di *status* riconosciuto per tale motivo riguardavano donne originarie dalla Nigeria, uno solo una donna ivoriana.

In solo 5 casi è stata riconosciuta la più alta forma di protezione per violenza di genere.

Le ultime due ipotesi riguardavano una donna vittima di mutilazioni genitali femminili e un'altra a cui è stato riconosciuto lo *status* derivato per le figlie, le quali erano state minacciate di essere sottoposte a mutilazioni genitali femminili.

Le decisioni che hanno, invece, negato ogni forma di protezione alle ricorrenti hanno motivato principalmente per ragioni legate all'inattendibilità e all'incongruenza del narrato della donna.

8. Il ruolo degli operatori e delle operatrici, legali, sanitari e sociali nelle procedure di asilo.

Nell'ultima fase della ricerca il team interdisciplinare del progetto Seed ha condotto delle interviste a diversi operatori ed operatrici del settore sanitario, giuridico e sociale, al fine di comprendere il loro ruolo nell'ambito delle procedure di domanda di protezione internazionale e per valutare la necessità di un approccio interdisciplinare nella materia, in particolare, laddove le domande di asilo siano presentate da donne vittime di violenze di genere.

Siccome le prime fasi della ricerca e della raccolta dei dati hanno evidenziato diverse peculiarità in relazione alle domande di protezione internazionale presentate da donne vittime di violenza di genere, le interviste sono state condotte al fine di comprendere in concreto il ruolo dei diversi operatori e delle diverse operatrici coinvolti in tutto il procedimento.

A tale scopo sono stati intervistati i magistrati e le magistrato della Sezione Immigrazione del Tribunale di Milano, delle avvocate del Foro di Milano che si occupano di protezione internazionale, e, in particolare, di donne richiedenti asilo, delle operatrici del settore dell'accoglienza, degli psicologi del servizio di Etnopsichiatria dell'Ospedale di Niguarda e del SVSeD del Policlinico di Milano, dei medici legali del LABANOF di Milano e degli operatori dell'Ufficio Filtro Anti-Tratta del Comune di Milano.

8.1. Le interviste.

Per la realizzazione delle interviste con le professioniste e i professionisti dei diversi settori, sono state predisposte delle domande finalizzate a comprendere i diversi ruoli coinvolti nelle procedure di asilo e a indagare come emerga la violenza di genere subita dalle donne, nonché le modalità con cui essa viene valutata e affrontata nel corso dell'intero iter procedurale.

In particolare, è stata elaborata una griglia composta da domande "generali", rivolte a tutte le persone intervistate, e da domande "specifiche", calibrate in base al settore di appartenenza.

Al fine di cogliere la complessità delle dinamiche che si intrecciano in questo ambito, si è cercato di coinvolgere operatrici e operatori attivi in ciascuna fase della procedura, dall'accoglienza fino alle decisioni del Tribunale ordinario, in seguito all'eventuale impugnazione delle decisioni assunte dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Purtroppo, in questa fase non si è riusciti ad entrare in contatto con la Commissione territoriale di Milano e a conoscere i dati sulle richieste di asilo presentate da donne potenziali vittime di violenza, né ad effettuare interviste con i funzionari. Speriamo di poter completare questo obiettivo della ricerca in futuro.

Al termine delle interviste sono emerse diverse questioni e punti in comune tra tutti i soggetti intervistati, quali la rilevanza della formazione degli operatori e delle operatrici del settore, nonché il ruolo fondamentale che dovrebbe giocare l'interdisciplinarietà in questa materia.

8.2. Il ruolo degli operatori e operatrici sociali dei centri di accoglienza e delle case rifugio.

I centri di accoglienza straordinaria (CAS) costituiscono di fatto la modalità di accoglienza ordinaria per le persone richiedenti asilo che arrivano in Italia senza un regolare permesso di soggiorno, sono individuati dalle prefetture, in convenzione con cooperative, associazioni e strutture alberghiere, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici, sentito l'ente locale nel cui territorio la struttura è situata. La permanenza dovrebbe essere limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento

del richiedente nelle strutture seconda accoglienza. Le case rifugio, invece, sono strutture protette pensate per accogliere donne vittime di violenza, offrendo un ambiente sicuro, supporto educativo e **accompagnamento verso l'autonomia**. A differenza dei CAS, le case rifugio sono progettate per affrontare situazioni di emergenza legate a donne richiedenti asilo che hanno subito violenza di genere.

Nell'ambito del progetto è stata condotta un'intervista ad un'operatrice sociale attiva all'interno di un Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) a Bresso con esperienza diretta nell'accompagnamento di donne richiedenti asilo sia singole che all'interno di nuclei familiari, e un'intervista ad un'operatrice ed educatrice attiva in una casa rifugio a Milano.

Rispetto alla definizione di violenza di genere, dalle interviste emerge una visione ampia, che include non solo la violenza fisica, ma anche quella psicologica e culturale. Dalle interviste è emerso inoltre che, quando la violenza è sistemica, condivisa da un gruppo di donne appartenenti ad una determinata comunità, cultura o religione, essa diventa persecuzione. In diversi casi emersi dalle interviste, come quello di una famiglia afghana ospitata al centro, la vulnerabilità non era solo individuale ma era legata ad un'intera condizione familiare e culturale, dove le donne risultano solitamente penalizzate dal contesto sociale e politico del Paese d'origine.

In entrambi i contesti, si riscontra una quasi totalità di donne richiedenti asilo che hanno subito almeno una forma di violenza, non necessariamente fisica, ma anche psicologica e culturale. La scarsissima scolarizzazione rappresenta una delle prime evidenze nel sistema di accoglienza, oltre a violenze fisiche e sessuali, che si traduce in maggiori difficoltà nell'apprendimento della lingua, nell'accesso al lavoro e in un percorso di autonomia più lungo e complesso.

Per affrontare queste fragilità, gli strumenti messi in campo dall'équipe dei centri sono il supporto psicologico, la collaborazione con servizi di etnopsichiatria del CPS e, nei casi di violenza fisica, l'attivazione di risorse come il LABANOF e EMERGENCY. Un altro ruolo fondamentale all'interno dell'équipe che si occupa di questi casi è quello dei mediatori e delle mediatrici culturali che rappresentano un ponte essenziale per costruire fiducia, relazione e comprensione del vissuto della donna.

Tra i bisogni più urgenti identificati per le donne vittime di violenza, in entrambe le interviste viene evidenziata la centralità del **supporto medico e psicologico**, da attivare dal momento di arrivo al centro.

La questione del genere e sesso degli operatori, che è stata riscontrata anche nelle altre interviste, pur non rappresentando un ostacolo evidente secondo la loro esperienza, può influire sulla qualità della relazione che si instaura con la donna. Tuttavia, in alcuni casi le donne hanno mostrato di potersi relazionare con serenità anche con mediatori uomini, come dimostrato dal rapporto positivo instaurato con il mediatore maliano presente nel CAS.

Inoltre, nelle interviste sono state descritte situazioni talvolta complesse da gestire, come quello di una donna che, a seguito di un trauma vissuto nel paese di origine, anche se mesi dopo dall'arrivo in Italia, ha avuto un periodo di fragilità emotiva che ha influenzato negativamente la sua esperienza lavorativa, rendendo necessaria un'attenzione particolare e un accompagnamento più ravvicinato. Un altro caso invece riguarda quello di una donna nigeriana di circa 25 anni, vittima di abusi sessuali e psicologici fin dall'infanzia che è stata accolta in casa rifugio in stato di grave sofferenza mentale. Le è stata diagnosticata una **sindrome post-traumatica da stress** con tendenze suicidarie, conseguente alle violenze subite. Nonostante vari ricoveri psichiatrici e il supporto del servizio di etnopsichiatria, l'assenza di documenti ha impedito una presa in carico stabile.

Infine, entrambe le testimonianze pongono l'accento sull'importanza di una **collaborazione interdisciplinare** e di una rete coordinata tra servizi legali, sanitari, psicologici e sociali. Tale collaborazione è ritenuta fondamentale non solo per il benessere delle donne, ma anche per garantire loro percorsi completi e consapevoli verso l'autonomia. Segnalare fragilità e caratteristiche tra professionisti è cruciale per costruire interventi adeguati e coerenti, evitando il rischio che la frammentazione informativa comprometta il percorso di inserimento delle donne. Il rispetto della privacy che pertiene alcuni settori professionali, come quello legale, sanitario e psicologico, resta imprescindibile, ma viene sottolineata la necessità di un equilibrio che consenta una comunicazione funzionale tra i diversi attori coinvolti.

8.3. Il ruolo della medicina legale e del LABANOF.

All'interno del panorama giuridico nazionale ed internazionale poco sopra descritto, si inserisce anche la città di Milano, la quale ha sempre dimostrato un vivo interesse per l'accoglienza e l'assistenza dei rifugiati e dei richiedenti asilo. In particolare, il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute presso la Sezione di Medicina Legale e il Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense – LABANOF, ha istituito un servizio che prende origine dalla Convenzione stipulata tra Comune di Milano e Università degli Studi di Milano nel 2012, in merito all'accertamento di eventuali lesioni subite da coloro che presentano domanda di protezione internazionale.

In particolare, nei casi di donne richiedenti asilo vittime di violenza, il ruolo del medico legale comprende la raccolta dei dati anamnestici, una serie di domande volte a comprendere il contesto in cui la violenza è stata perpetrata, a cui segue la narrazione dei fatti violenti, la visita medica e la stesura di una relazione in accordo con i criteri di giudizio contenuti all'interno del Protocollo di Istanbul. Qualora fosse necessario, il medico può chiedere ulteriori accertamenti specialistici, tra cui esami radiologici, consulenze odontoiatriche e visite ginecologiche.

Dalle interviste è emerso che, a livello forense **non esistono veri e propri “indici” per definire la violenza di genere, bensì “segni”**, talvolta visibili sul corpo oppure raramente evidenti.

La violenza fisica si manifesta generalmente con lesioni evidenti, quali ustioni, ferite da armi bianche o contusioni. In particolare, emerge come le ustioni costituiscano la modalità lesiva d'elezione nella violenza di genere, poiché deturpa indelebilmente il corpo della donna. Nei casi in cui venga riferito uno o più episodi di violenza sessuale, invece, è prassi attivare il percorso di presa in carico presso il Servizio SVSeD del Policlinico di Milano. Infine, la violenza psicologica viene invece accertata tramite indicatori comportamentali come l'ansia, la vergogna, l'agitazione e la paura, di cui si rimanda alle interviste rilasciate dagli psicologi e psichiatri.

Tra le criticità maggiori riscontrate dai medici legali vi è la difficoltà per le donne a raccontare i vissuti traumatici, soprattutto se l'interlocutore è uomo. Molte pazienti infatti richiedono esplicitamente di essere visitate da una professionista donna. La scarsità di lesioni visibili, in particolare nei casi di violenza sessuale, e la complessità emotiva legata al racconto dell'esperienza traumatica, rappresentano ulteriori ostacoli nella corretta valutazione medico-legale. Inoltre, come già riscontrato nella Sezione II, le violenze

spesso avvengono nel Paese di origine, estendendosi poi durante il viaggio: è stata riscontrata quindi una certa difficoltà nell'accertare i segni fisici delle violenze all'arrivo in Italia, quando queste sono avvenute mesi o anni prima.

Alla luce di queste criticità, i medici legali intervistati hanno sottolineato la necessità di migliorare e implementare questo servizio. Tra le proposte principali vi è innanzitutto l'introduzione di una valutazione medico-legale sistemica e tempestiva, che preceda l'audizione dinanzi alla Commissione Territoriale, così da consentire una più completa istruttoria del caso.

Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale garantire una diffusione capillare dei servizi medico-legali su tutto il territorio nazionale, anche attraverso la stipula di convenzioni con le università, incontri di formazione per gli operatori dei centri di accoglienza, al fine di rilevare tempestivamente i segni delle violenze e procedere con la segnalazione alla visita ma anche una maggiore informazione tra le persone richiedenti asilo circa la possibilità di accedere a questi servizi.

È anche emersa l'importanza di una **sistematizzazione**, attraverso la creazione di linee guida che siano uniformi su tutto il territorio nazionale, del percorso medico legale per la creazione di una rete inclusiva, capace di rispondere in maniera coerente e qualificata alle esigenze delle vittime di violenze o torture.

In questo contesto, la collaborazione interdisciplinare risulta fondamentale. I medici intervistati sottolineano, infatti, come il confronto tra professionisti di diversi settori, tra cui medici, avvocati, psicologi e operatori dell'accoglienza, sia indispensabile per evitare fraintendimenti che rischiano di compromettere la tutela dei diritti delle donne richiedenti asilo.

8.2. Il ruolo degli operatori e delle operatrici dell'Ufficio Filtro e Monitoraggio della Tratta del Comune di Milano.

L'Ufficio Filtro e Monitoraggio della Tratta del Comune di Milano si occupa dell'individuazione, dell'accoglienza e del supporto delle vittime di tratta o di grave sfruttamento, con l'obiettivo di fornire loro un reinserimento sociale e lavorativo.

Come riportato nella Sezione II, la tratta si definisce come una grave forma di sfruttamento in cui le persone, sono ridotte a stato di soggezione continuativa e costrette a prestazioni lavorative o sessuali. Il progetto, finanziato dal Dipartimento per le Pari

Opportunità, è realizzato in collaborazione con realtà sociali sul territorio milanese si articola in diversi interventi.

Le interviste svolte agli operatori e operatrici del Programma Antitratta hanno permesso di approfondire il ruolo che svolgono nei casi di donne richiedenti asilo vittime di violenza e sfruttamento. L'intervento può collocarsi sia in una fase iniziale di supporto alla vittima nella ricostruzione della storia, di preparazione di una relazione per la Commissione Territoriale e di avvio di un percorso di protezione nei casi in cui siano presenti indicatori evidenti di tratta; sia in una fase successiva all'audizione su segnalazione della Commissione stessa, della Questura o degli avvocati, per la valutazione della presenza di elementi riconducibili allo sfruttamento.

A seguito del colloquio svolto con la donna, il ruolo degli operatori e operatrici consiste anche nell'individuare il tipo di struttura più idoneo all'accoglienza della donna e nell'attivare servizi adeguati al tipo di violenza subita.

Tra le criticità maggiori evidenziate dalle operatrici intervistate vi è innanzitutto il **“difficile aggancio iniziale”**, cioè la difficoltà riscontrata nell'instaurare un clima di fiducia che permetta alle donne di raccontare e riconoscere le violenze subite. Viene sottolineata, inoltre, la scarsa consapevolezza da parte delle vittime rispetto ai maltrattamenti subiti, un aspetto già riscontrato anche nelle interviste con le avvocate del Foro di Milano.

Altri ostacoli sono rappresentati dai lunghi tempi decisionali e burocratici che rischiano di generare situazioni di ri-vittimizzazione. In particolare, viene sottolineata la discrepanza che esiste tra i tempi dell'intervento del servizio Antitratta e quelli dell'audizione in Commissione territoriale, con il rischio che la donna perda fiducia nel percorso intrapreso. Viene inoltre sottolineata la necessità di una maggiore attenzione individuale all'interno delle strutture di accoglienza, dove i segnali di disagio o i vissuti di sfruttamento rischiano di essere ignorati.

Alla luce di queste problematiche, le operatrici hanno evidenziato alcuni aspetti che necessitano di un miglioramento, tra i più rilevanti: la riduzione dei tempi decisionali e una maggiore rapidità nelle convocazioni in Questura e Commissione e la promozione di una presa in carico tempestiva. È stata anche sottolineata l'importanza di disporre di strutture di accoglienza più piccole e personalizzate che abbiano al loro interno personale specializzato. Dovrebbe inoltre essere implementata la presenza di un consulente legale

che assista la donna in maniera chiara e lineare poiché, ricoprendo una posizione più tecnica, contribuisce alla costruzione di un senso di fiducia nella donna.

In questo contesto, la collaborazione interdisciplinare tra operatori dell'accoglienza, psicologi, avvocati e funzionari pubblici è stata confermata come indispensabile per garantire una presa in carico coerente e centrata sui bisogni reali delle donne vittime di tratta.

8.3. Il ruolo delle psicologhe del Servizio di Etnopsichiatria dell'Ospedale Niguarda e del Servizio SVSeD del Policlinico di Milano

Sono state condotte delle interviste con psicologhe attive sia presso il reparto di Etnopsichiatria dell'Ospedale Niguarda, sia presso il Servizio -SVSeD del Policlinico di Milano.

L'etnopsichiatria è una disciplina della psichiatria che si occupa di indagare il disagio psichico dei pazienti analizzando il disturbo dall'interno della cultura d'origine.

Presso l'ospedale Niguarda di Milano si trova il Centro di Consultazione Etnopsichiatria, una struttura che offre interventi diretti di sostegno psicologico e psichiatrico a immigrati, inviati al servizio dopo ricoveri in reparto, dal pronto soccorso, dall'ufficio stranieri ma anche dalla medicina legale e dai centri di prima accoglienza.

Il Servizio Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVeD) dell'ospedale Policlinico di Milano è un centro antiviolenza pubblico, che si rivolge a tutte le vittime di violenza, di qualunque sesso ed età.

Il contributo dei soggetti intervistati ha permesso di approfondire il ruolo della psicologia e dell'etnopsichiatria nei casi di donne richiedenti asilo vittime di violenza di genere.

Dalle interviste è emerso che le psicologhe concordano nel definire la violenza di genere in riferimento alla Convenzione di Istanbul, intesa come atti fisici, psicologici ed economici che causano squilibrio di potere e impediscono l'autonomia e l'emancipazione delle donne. Gli indicatori clinici utilizzati dalle psicologhe intervistate sono molteplici e comprendono sia elementi verbali sia non verbali: tra questi, **sintomi da stress post-traumatico** (ansia, incubi, dissociazione, evitamento), comportamenti corporei (sguardo rivolto verso il basso, iper-attivazione e chiusura), **narrazioni frammentate** o fortemente generalizzate degli eventi traumatici, oltre a segnali relazionali quali diffidenza, rifiuto del trattamento e perdita della percezione del sé.

Nella maggior parte dei casi, l'attivazione del percorso psicologico avviene a seguito di segnalazioni da parte dei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS), dalle Commissioni Territoriali, centri antiviolenza o altri servizi sociosanitari. Il lavoro delle psicologhe si articola a partire da un primo colloquio di accoglienza, che risulta spesso frammentato, e prosegue con la presa in carico clinica e l'attivazione di eventuali servizi specialistici, quali medicina legale, ginecologia, consulenze legali e percorsi terapeutici. L'intervento psicologico si fonda sulla costruzione di una relazione di fiducia con la donna senza scardinare le difese innalzate per affrontare le esperienze pluritraumatiche che ha subito nel paese di origine e durante il percorso migratorio. Le professioniste utilizzano strumenti come il colloquio clinico, l'osservazione del linguaggio non verbale, la raccolta dei sintomi presentati, l'intervista semi-strutturata e materiali psicoeducativi sul trauma, valutando caso per caso la necessità di supporto psichiatrico o farmacologico.

Le psicologhe hanno evidenziato diverse criticità riscontrate nel trattamento delle donne richiedenti asilo. Una delle principali riguarda la **distanza temporale tra l'arrivo in Italia e la presa in carico psicologica**, che spesso si traduce nella difficoltà o nella volontà da parte della donna di riaprire il vissuto violento. A ciò si aggiungono la barriera linguistica e culturale, nonché la difficoltà a garantire una continuità terapeutica all'interno di un sistema di accoglienza non sempre strutturato in modo adeguato.

Alla luce di tali criticità, le psicologhe intervistate hanno proposto alcune azioni prioritarie. Tra questi emerge principalmente la necessità di un'intercettazione precoce nelle situazioni di vulnerabilità, da attuare fin dal momento di arrivo in Italia. È ritenuto inoltre essenziale rafforzare la formazione culturale di tutti gli operatori che si occupano dell'assistenza delle donne migranti vittime di violenza e non unicamente dei mediatori e delle mediatrici culturali. Infine, dalle interviste emerge anche la necessità di garantire un sistema più integrato e meno frammentato, in cui i servizi sociali, sanitari e legali lavorino per rispondere in modo più efficace alle complesse esigenze delle donne richiedenti asilo.

In questo contesto, la collaborazione interdisciplinare risulta ancora indispensabile: un approccio integrato tra operatori sanitari, legali, sociali e dell'accoglienza non solo consente di offrire una presa in carico completa e tempestiva, ma anche di **prevenire la ri-traumatizzazione** e di assicurare un percorso di tutela adeguato alle specifiche fragilità delle beneficiarie. In ultimo viene sollevata anche la questione relativa al trauma

emotivo degli operatori stessi, motivo per cui dovrebbe essere istituita una rete in grado di fornire supporto psicologico anche a loro.

8.4. Il ruolo della Sezione immigrazione del Tribunale ordinario di Milano.

La Sezione Immigrazione, protezione internazionale, cittadinanza, apolidia è competente in merito ai ricorsi avverso le decisioni di rigetto adottate dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Al fine di comprendere le peculiarità dei ricorsi di donne vittime di violenza di genere, nonché le difficoltà e le criticità che possono emergere nella trattazione di questi casi, sono stati intervistati alcuni magistrati e alcune magistrato della Sezione immigrazione.

8.4.1. L'audizione delle ricorrenti.

Dalle interviste è emersa la complessità della questione che deve essere affrontata quando su ha un ricorrente vittima di violenza di genere è il momento dell'audizione.

Le persone intervistate hanno spiegato che una grande difficoltà che emerge nel corso delle udienze inerenti a questi casi è legata agli innumerevoli profili che questo tema coinvolge e, per tale ragione, è essenziale una preparazione precedente all'audizione.

In primo luogo, è fondamentale che il soggetto preposto a svolgere l'udienza sia preparato sul tema che è chiamato ad affrontare, perché altrimenti si incorre in possibili fenomeni di **vittimizzazione secondaria** e per evitare che ciò avvenga i soggetti intervistati hanno riferito l'importanza di preparare con anticipo le domande da porre alle donne che hanno subito delle violenze di genere.

Questa preparazione richiede un importante studio e istruzione della causa stessa, per poter avere una sorta di previsione di come si svolgerà l'udienza.

In secondo luogo, lo svolgimento stesso dell'udienza può risultare complesso, perché la ricorrente può essere traumatizzata e reticente nel raccontare il proprio vissuto, quindi, è molto importante avere attenzione alla persona che si ha di fronte per poter svolgere al meglio l'udienza e adattarla al caso concreto.

In terzo luogo, è stata ampiamente chiarita la necessità di essere preparati al momento dell'udienza, cioè avere una buona consapevolezza del tema che si affronta e della particolarità e sfumature che emergono quando le violenze siano perpetrata ai danni di

una donna e che si tratta di una donna che ha narrato in sede di audizione in Commissione territoriale di aver subito delle violenze e di non essere stata ritenuta attendibile.

Un altro elemento di difficoltà riguarda l'emersione delle violenze stesse: è stato spiegato dai magistrati intervistati che non sempre è scontato che le donne raccontino la propria esperienza senza diffidenza, specialmente se hanno subito delle forme di violenze nel Paese di origine o nel corso del viaggio migratorio, quindi, una parte del lavoro si concretizza nel tradurre in parole, in concetti giuridici per poter garantire alle ricorrenti la protezione di cui hanno diritto. Ad esempio, nel corso di una delle interviste è stato spiegato che spesso si trovano a dover interpretare segnali, gesti, il modo di atteggiarsi o di sedersi della ricorrente, senza però avere i mezzi appropriati a disposizione.

Quindi, una grande difficoltà dei soggetti chiamati a decidere in merito ai ricorsi avverso le decisioni della Commissione territoriale è quello di avere degli **strumenti limitati**, di non avere un'equipe psicologica di supporto, di non avere il tempo necessario da poter dedicare a questi casi, e che spesso si deve dare voce a molti segnali non verbali.

Infine, quando le audizioni sono svolte da uomini, ciò potrebbe rievocare esperienze negative alle ricorrenti, perché, anche nelle ipotesi in cui le richiedenti siano state preparate dagli avvocati prima dell'udienza, resta in ogni caso un momento difficile per loro.

8.4.2. Sui Paesi di provenienza delle ricorrenti.

Per quanto attiene alle forme di violenze che emergono, è stata spiegata la rilevanza dei casi di vittime di tratta, prevalentemente originarie della Nigeria, anche se non mancano casi di violenza domestica. Infatti, la forma violenza numericamente più affrontata è quella della tratta, ma un'altra è la violenza domestica, ad esempio delle donne provenienti da paesi del Sud America.

È necessario, quindi, distinguere in base al Paese di provenienza; ad esempio, le donne originarie di alcuni Stati dell'Africa che attraversano la Libia sono spesso vittime di varie forme di violenze.

Il punto di partenza è l'audizione in Commissione territoriale e i magistrati e le magistrate della Sezione immigrazione rappresentano una sorta di giudice di appello, ma con poteri istruttori più ampi, in quanto non sono vincolati a quanto eccepito dal ricorrente. Partendo dall'audizione si valutano quali sono gli approfondimenti necessari e quali no.

È stato poi specificato nel corso di un'intervista che quando si affronta un caso con un *claim* di tratta, tendenzialmente si svolge sempre una nuova audizione per approfondire i fatti.

8.4.3. Sull'emersione delle violenze.

Per quanto attiene l'emersione delle violenze, nelle interviste viene evidenziata l'assenza di un protocollo specifico volto a individuare se una donna sia stata vittima di violenza, precisando che, nella prassi, tale circostanza tende ad emergere nel corso dell'udienza. In alcuni casi possono essere presenti anche ulteriori elementi, quali relazioni del centro di accoglienza, in altri casi emerge per la prima volta nel corso dell'audizione, basandosi sull'ascolto della ricorrente e sulla base di indizi, che possono portare a ritenere che dietro il narrato si nasconda una verità differente, che, tramite delle domande specifiche, viene portata alla luce.

Per quanto riguarda, invece, le vittime di tratta, il Tribunale di Milano ha elaborato un protocollo, che ha la finalità di tutelare le vittime e di inserirle in un programma di protezione, in quanto potrebbero trovarsi in pericolo anche sul territorio nazionale e non solo in caso di rimpatrio nel Paese d'origine. Il Protocollo antitratta viene attivato direttamente dal magistrato, con il consenso della ricorrente, al fine valutare alcuni aspetti del vissuto della donna da parte dell'ente antitratta.

È stato anche chiarito che la valutazione dell'ente non è un elemento di prova, bensì un elemento di valutazione, in quanto il rifiuto di una donna di farsi valutare dall'ente antitratta non può essere valutato nel senso che la donna sicuramente non è stata vittima di tratta.

8.4.4. La credibilità del narrato e la valutazione delle prove.

Un tema molto delicato è quello della valutazione delle prove e della credibilità del narrato. La prova principe nei ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni territoriali sono le dichiarazioni delle ricorrenti, di cui deve essere vagliata sia la credibilità intrinseca, sia la credibilità estrinseca.

Ad esempio, le donne nigeriane vittime di tratta, in udienza, raccontano di sentirsi ancora legate al rito *juju* e quindi di credere che, se dovessero rientrare nel Paese di origine subirebbero tutte le conseguenze del rito e così anche i loro familiari. Questi timori

devono essere valutati sulla base del contesto socio-culturale della ricorrente per poter essere compresi.

L'elemento di cui si deve prima di tutto tenere conto è la cronologia del narrato del ricorrente: è importante conoscere la storia di provenienza e la cultura di origine al fine di poter comprendere effettivamente quanto viene riferito.

Un altro elemento valutato come significativo sono i colloqui psicologici e anche i colloqui con gli enti specializzati dell'antitratto, che in alcune occasioni forniscono delle relazioni psicologiche idonee a completare l'istruttoria.

Per quanto riguarda ulteriori elementi di prova, i Giudici sono strettamente vincolati da quello che i difensori dei ricorrenti e delle ricorrenti depositano agli atti, non avendo l'organo giudicante il potere di chiedere la produzione di elementi di prova.

8.4.5. La valutazione della violenza ai fini della protezione.

Quando si valuta se una violenza sia o meno qualificabile come persecuzione, si deve tenere conto del rischio in caso di rimpatrio, sia sulla base della condizione personale della ricorrente, sia sulla base del contesto socio-culturale del Paese di origine, sulla base delle Linee Guida UNHCR¹⁷⁷ e degli strumenti dell'Unione europea.

Per quanto riguarda il luogo dove viene perpetrata la violenza, in una delle interviste è emerso che, relativamente alle vittime di tratta, si può trovare di fronte a casi di sviluppo di una situazione di isolamento già esistente in patria, ad esempio isolamento familiare, perché la madre è morta di parto, quindi la famiglia la accusa della morte della stessa, e a causa di questa condizione queste richiedenti conoscono dei soggetti che le convincono a viaggiare verso l'Europa. Quindi, è irrilevante, secondo uno dei soggetti intervistati, il luogo in cui si verifica la violenza, perché una persecuzione è una persecuzione, anche se il fatto si verifica fuori dal Paese d'origine.

Dalle interviste emerge che la violenza di genere viene quasi sempre considerata come persecuzione e, quindi, viene riconosciuto lo *status* di rifugiato, come è chiarito anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

¹⁷⁷ UNHCR, *Guidelines on International Protection: Gender-related Persecution within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 7 maggio 2002, HCR/GIP/02/01.

Per quanto riguarda il luogo delle violenze, si deve tenere conto anche delle violenze subite nei Paesi di transito, ma comunque la valutazione deve essere basata sul rischio in caso di rimpatrio nel Paese di origine. Ad esempio, se una donna è stata vittima di gravi forme di violenza in un Paese di transito, tali che, se anche fosse rimpatriata nel Paese di origine, diverso dal luogo delle violenze, diventerebbe un soggetto a rischio, allora viene valutata una protezione maggiore, sulla base delle *compelling reasons*, come le ipotesi delle donne nigeriane vittime di violenza in Libia che sono esposte al rischio di *retrafficking* in caso di rimpatrio.

Al contrario, nell'ipotesi di una donna che ha subito delle violenze in un Paese di transito, ma non corre alcun rischio nel Paese d'origine, viene valutata una protezione speciale per la vulnerabilità e non una delle protezioni maggiori.

Un aspetto di cui è stata evidenziata la necessità è la **formazione**, che andrebbe elaborata da un punto di vista interdisciplinare, coinvolgendo i diversi esperti del settore.

Quanto all'aspetto dell'interdisciplinarietà, è stato riconosciuto come fondamentale il ruolo degli etnopsichiatri, che forniscono informazioni molto precise sulle condizioni psichiche della donna con lo scopo di comprendere la probabilità dell'insorgenza o del venir meno di una malattia psichiatrica alla luce della provenienza della persona. Un esempio che è stato riportato è quello del Tribunale di Trento che ha elaborato un Protocollo interistituzionale, coinvolgendo diversi soggetti tra cui l'Università¹⁷⁸.

8.5. Il ruolo degli avvocati e le avvocate.

I richiedenti asilo e le richiedenti asilo si avvalgono dell'assistenza di avvocati e di avvocate sia prima dell'audizione in Commissione territoriale, al fine di ottenere un supporto finalizzato alla preparazione dell'audizione stessa, sia a seguito della decisione dell'autorità amministrativa nelle ipotesi in cui sia necessario ricorrere innanzi alle autorità giudiziarie. Al fine di comprendere l'attività che svolgono gli avvocati e le avvocate nell'ambito delle procedure di domande di protezione internazionale, sono state intervistate delle avvocate del Foro di Milano, che si occupano di casi di donne richiedenti asilo vittime di violenza di genere. Le prime domande che sono state poste riguardavano la definizione di violenza di genere e gli indici per valutare quest'ultima.

¹⁷⁸ Protocollo d'intesa per l'identificazione e la protezione delle vittime di tratta e altre forme di grave sfruttamento” – Tribunale di Trento, 2024.

Per definire la violenza di genere i soggetti intervistati si sono richiamati prima di tutto alla definizione dettata dalla Convenzione di Istanbul, secondo la quale la violenza di genere si manifesta in diverse forme, violenza sessuale, tratta, mutilazioni genitali femminili, violenza domestica, ma nei casi inerenti alla protezione internazionale la violenza di genere si manifesta in alcune forme piuttosto che altre.

8.5.1. La preparazione dell'audizione.

Un altro elemento fondamentale è il lavoro fatto con la richiedente asilo prima dell'audizione o prima dell'udienza, perché è possibile far emergere alcune forme di violenze, perché non sempre in Commissione vengono indagati tutti gli aspetti potenzialmente rilevanti. Ad esempio, si verificano casi di donne che hanno subito delle mutilazioni genitali femminili nel Paese di origine e che non ne parlano in audizione, perché non sanno che l'aver subito una tale pratica sia un elemento rilevante per la domanda di protezione internazionale, oppure perché tale pratica è comune nel Paese di origine e non equiparata ad una forma di violenza.

8.5.2. L'emersione della violenza.

Dalle interviste è emerso che spesso possono esserci alcuni indicatori della violenza, ad esempio nel caso di una donna originaria dei paesi dell'Africa sub-sahariana che alla morte del marito è stata costretta a sposare il fratello del marito: in questa costrizione si può leggere una violenza, ma anche una forma di protezione che l'uomo dà alla donna nel contesto socio-economico del Paese d'origine; risulta, quindi, complesso stabilire se si è davanti ad una violenza o no. A tal fine, si devono valutare sia la consapevolezza della persona, sia il grado di violenza che la persona ha percepito su di sé. Per queste ragioni, queste forme di violenza sono difficili da far emergere in sede di audizione.

Per la **tratta a scopo di sfruttamento sessuale**, che è la forma di violenza più riconosciuta dalle Commissioni, alcune decisioni riconoscono lo status di rifugiato anche in presenza di indici "deboli", altre, invece, hanno criteri più rigidi.

A parere di un'avvocata le violenze che emergono e quelle che non emergono variano in base all'approccio delle diverse Commissioni Territoriali e dei giudici.

Per la violenza domestica la questione diventa ancora più complicata, in quanto le violenze fisiche, le violenze sessuali e quelle psicologiche sono più complesse da accertare ed è più complesso accertarne l'intensità.

La differenza tra le Commissioni territoriali emerge anche per le altre forme di violenza, ad esempio, ad una delle avvocate intervistate sono capitati dei casi di donne che hanno subito delle mutilazioni genitali femminili o che temevano che, in caso di rimpatrio, la figlia avrebbe potuto subire delle mutilazioni che hanno ricevuto un diniego dalla Commissione territoriale, spesso perché non viene svolto un approfondimento.

Un altro elemento emerso è il fatto che le violenze di genere sono sempre classificabili come persecuzione. Gli indici di cui si tiene conto quando si tratta casi di donne richiedenti asilo che abbiano subito violenza durante il viaggio sono molti, tra cui la provenienza geografica della richiedente, quanto il racconto è dettagliato e coerente ai fini dell'audizione presso la Commissione Territoriale e il contesto culturale da cui la donna proviene. Ulteriori indici che vengono considerati dalle avvocate sono la negazione dei diritti, l'isolamento, il controllo economico e la mancanza di protezione statale nel Paese d'origine della donna.

Quello che viene evidenziato, inoltre, è il fatto che l'emersione di questi indici dipende molto dalla fase preliminare con la donna: non sempre in fase di audizione presso la Commissione Territoriale vengono poste delle domande che riescano a far emergere specifici tipi di violenza. Un esempio proposto è quello delle mutilazioni genitali femminili; non è infatti infrequente che la richiedente asilo non esponga questo tipo di violenza, sia perché non lo ritiene utile, sia perché ha difficoltà a raccontarlo, anche se l'emersione di una violenza in tal senso è rilevante ai fini della protezione riconosciuta, che potrebbe emergere sia in sede di audizione in Commissione territoriale, sia innanzi al Giudice ordinario.

In questo contesto, il **grado di consapevolezza della donna rispetto alla violenza subita** è fondamentale per accumulare degli elementi che corroborino il narrato della richiedente, come ad esempio la raccolta di relazioni dei centri antiviolenza, denunce penali, esiti di visite mediche e altra documentazione che riporti il grado di inserimento sociale della donna nel Paese di destinazione.

È, però, complesso poter raccogliere tali elementi nelle ipotesi in cui la donna ancora non ha acquisito una piena consapevolezza della violenza subita.

La raccolta di elementi per corroborare il racconto della richiedente può essere utile per il riconoscimento di una forma di protezione in Commissione territoriale, ma, a parere dell'intervistata, sono soprattutto fondamentali per il benessere della donna. Se la donna riesce ad accedere il prima possibile ad un progetto con un'equipe multidisciplinare e ad avere tutto il supporto di cui ha bisogno, questa donna riuscirà anche a spiegare e raccontare nel migliore dei modi quello che ha trascorso e anche a comprendere di più quelli che possono essere i rischi in caso di rimpatrio.

Un esempio riportato riguarda una domanda che viene posta a chi al termine del viaggio giunge nel territorio italiano: "Cosa vuoi fare una volta stabilita in Italia?". I richiedenti e le richiedenti spesso rispondono al quesito con un bisogno primario, come lavorare, che rappresenta un bisogno impellente della persona, che, quindi, non risponderà "presentare domanda di protezione internazionale", perché sono ancora in un momento di vulnerabilità e di mancanza di consapevolezza delle violenze vissute, che soltanto una formazione e un percorso specifico possono portare.

Infatti, una delle avvocate ha raccontato di casi di donne che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiata in Commissione territoriale, spiegando come il percorso intrapreso prima dell'audizione sia stato fondamentale per l'elaborazione psicologica del vissuto. Inoltre, a ciò si accompagnava un percorso di integrazione, sociale e lavorativa. Questi sono tutti elementi che giocano un ruolo fondamentale in sede di audizione in Commissione territoriale e anche eventualmente davanti al Giudice ordinario.

8.5.3. Tratta e violenza di genere.

È stata evidenziata anche la tendenza ad assimilare le violenze di genere alla tratta e la conseguente tendenza a non tenere in considerazione le altre forme di violenze che subiscono le donne richiedenti asilo. Nelle interviste viene evidenziato che in alcune occasioni i Tribunali scelgono di riconoscere la protezione per tratta senza valutare ed indagare se siano presenti altre forme di violenza.

8.5.4. I luoghi delle violenze.

Per quanto riguarda il luogo delle violenze, in un'intervista è stato descritto il caso di una donna nigeriana a cui la Commissione territoriale ha dato un diniego. La richiedente ha

fatto tre audizioni e ha raccontato una storia parzialmente contraddittoria relativamente a ciò che era avvenuto nel Paese d'origine, ma la donna aveva trascorso tre anni in un carcere in Libia e in audizione ha raccontato delle violenze subite da lei e dalla figlia, nata in un centro di detenzione libico. Il provvedimento di diniego della Commissione territoriale era basato sull'incoerenza e la contraddittorietà del narrato.

8.5.5. L'interdisciplinarietà e la formazione degli operatori e delle operatrici.

In un contesto più ampio che comprende anche i servizi sociali presenti sul territorio, dalle interviste emerge la **mancanza di una formazione specifica** tra tutti gli attori del sistema e che risulta in una struttura frammentata con mancanza di un raccordo tra sistema d'asilo, sistema giuridico e i servizi sociali.

Secondo le persone intervistate, sarebbe necessaria una formazione specifica per gli operatori del settore, sulla Convenzione di Istanbul¹⁷⁹ e sul Rapporto GREVIO¹⁸⁰ per avere conoscenza delle diverse forme di violenza di genere, le modalità di emersione e la loro rilevanza per il riconoscimento delle forme di protezione maggiori.

Inoltre, l'assenza di una formazione specifica sul tema è ritenuta una delle principali criticità del sistema, tale formazione dovrebbe anche essere accompagnata anche dalla corretta applicazione dei Protocolli, delle Linee guida, sia nazionali che internazionali.

Ad esempio, in un caso riguardante una donna originaria del Bangladesh, la quale nel Paese d'origine era stata costretta ad un matrimonio forzato, il marito al momento del matrimonio viveva già in Italia, quindi, lei lo ha raggiunto dopo il matrimonio. Il marito si sarebbe dovuto occupare della procedura del ricongiungimento, la quale dura circa due anni, ma, all'arrivo della donna in Italia, le ha sequestrato il passaporto e lei è stata vittima di violenza, fisica, sessuale e psicologica. A seguito dell'accesso al pronto soccorso, la donna è stata trasferita presso una casa rifugio afferente a un centro antiviolenza. In tale contesto, non è stata presentata né istanza di protezione internazionale, né richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'ex art. 18-bis, previsto per le vittime di violenza domestica.

¹⁷⁹ Convenzione di Istanbul Sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011.

¹⁸⁰ GREVIO, Primo Rapporto GREVIO sull'attuazione della Convenzione di Istanbul da parte dell'Italia, Dipartimento delle Pari Opportunità, 2020.

VERSO ALCUNE RIFELSSIONI CONCLUSIVE: IL CONVEGNO DEL 23 GIUGNO 2025

I primi esiti del progetto sono oggetto di un momento di confronto pubblico, organizzato il 23 giugno 2025, presso l'Università degli Studi di Milano, in Via Festa del Perdono, n. 7, dalle 9.30 alle 17.30 (aula 433) che vede coinvolti i diversi attori che hanno partecipato al progetto.

In particolare, la giornata è strutturata in due sessioni.

La prima sessione mattutina (9.30 – 13.15), che vede il coinvolgimento di studiosi e studiose del tema da prospettive diverse, giuridica, sociologica, medica, è suddivisa in due momenti: il primo, dedicato a “Il viaggio e le violenze: tra storie e diritti”, è volto al racconto delle storie e delle varie forme di violenze subite dalle donne richiedenti asilo nei Paesi di origine, di transito e durante le rotte del Mediterraneo; il secondo, concernente “Il riconoscimento delle violenze e della protezione: tra ordinamento Italiano e Ue”, mira ad approfondire le dinamiche del sistema di asilo in ottica di genere, sia per quanto attiene l'accertamento medico della violenza, sia l'iter che ne deriva nell'ambito delle procedure di riconoscimento della protezione.

Nella seconda sessione pomeridiana (14.30 – 17.30) avrà luogo una tavola rotonda dal titolo “Il ruolo dei giuristi e delle professioni sanitarie: verso un approccio interdisciplinare”, composta dai diversi operatori ed operatrici del settore, sia giuristi, come magistrati e magistrato, sia avvocati e avvocate, sia del settore sanitario, come medici legali, psicologi e psicologhe e psichiatri e psichiatre.

L'obiettivo di fondo della giornata vuole essere quello di mettere in sinergia i diversi soggetti che, pur da prospettive diverse, giocano un ruolo nelle procedure di riconoscimento della protezione internazionale di donne vittime di violenze e discriminazioni, al fine di domandarsi se possa essere utile elaborare un protocollo in materia per mettere in campo iter chiari di emersione della violenza di genere. Se tali linee guida esistono in relazione al fenomeno più ampio della tratta, nulla sembra essere previsto per delineare procedure precise per l'accertamento della violenza di genere.

Potremmo iniziare dalla città di Milano e ragionarne insieme il 23 giugno 2025?

INDICE DELLE SENTENZE

Sentenze Corte di Giustizia dell'Unione europea

Corte di Giustizia UE, 16 gennaio 2024, (Causa C - 621/21).

Corte di Giustizia UE, 2024 11 giugno 2024, (Causa C-646/21)

Pronunce della Corte di Cassazione

Cass. civ., sez. VI, 17 maggio 2017 n. 12333.

Cass. civ., sez. I, 24 novembre 2017 n. 28152.

Cass. civ., sez. III, ord. 9 giugno 2021 n. 16172.

Cass., Sez. I, sent. 15 maggio 2019, n. 13079.

C. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 19045/2022

C. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 676 del 2022.

C. Cass. Civ. ordinanza n. 10686 del 2012

C. Cass. Civ. ordinanza n. 16362 del 2016

C. Cass. Civ. ordinanza n. 11110 del 2019

C. Cass. Civ. ordinanza n. 13082 del 2019

Decreti della Sezione Immigrazione del Tribunale di Milano

Tribunale di Milano decreto n. 44992/2017

Tribunale di Milano decreto n. 40931/2018

Tribunale di Milano decreto n. 37926/2018

Tribunale di Milano decreto n. 48251/2018

Tribunale di Milano decreto n. 46773/2018

Tribunale di Milano decreto n. 936/2019

Tribunale di Milano decreto n. 29257/2018

Tribunale di Milano decreto n. 52430/2019

Tribunale di Milano decreto n. 17623/2019

Tribunale di Milano decreto n. 39725/2019

Tribunale di Milano decreto n. 45545/2018

Tribunale di Milano decreto n. 45934/2018

Tribunale di Milano decreto n. 33883/2018

Tribunale di Milano decreto n. 30029/2018

Tribunale di Milano decreto n. 31056/2018

Tribunale di Milano decreto n. 31063/2018

Tribunale di Milano decreto n. 22923/2018

Tribunale di Milano decreto n. 13480/2018

Tribunale di Milano decreto n. 38667/2018

Tribunale di Milano decreto n. 52195/2018

Tribunale di Milano decreto n. 18113/2019

Tribunale di Milano decreto n. 54645/2018

Tribunale di Milano decreto n. 13247/2018

Tribunale di Milano decreto n. 27264/2018

Tribunale di Milano decreto n. 49234/2017

Tribunale di Milano decreto n. 2394/2019

Tribunale di Milano decreto n. 55132/2017

Tribunale di Milano decreto n. 49011/2017

Tribunale di Milano decreto n. 34880/2018

Tribunale di Milano decreto n. 42666/2018

Tribunale di Milano decreto n. 42659/2018

Tribunale di Milano decreto n. 6293/2018

Tribunale di Milano decreto n. 19841/2018

Tribunale di Milano decreto n. 2404/2020

Tribunale di Milano decreto n. 4281/2019

Tribunale di Milano decreto n. 5100/2020

Tribunale di Milano decreto n. 11887/2018

Tribunale di Milano decreto n. 11167/2018

Tribunale di Milano decreto n. 43019/2018

Tribunale di Milano decreto n. 55182/2019

Tribunale di Milano decreto n. 54844/2019

Tribunale di Milano decreto n. 57055/2017

Tribunale di Milano decreto n. 46545/2018

Tribunale di Milano decreto n. 33923/2018

Tribunale di Milano decreto n. 21053/2019

Tribunale di Milano decreto n. 31068/2018

Tribunale di Milano decreto n. 29334/2018

Tribunale di Milano decreto n. 24133/2018

Tribunale di Milano decreto n. 11501/2018

Tribunale di Milano decreto n. 1305/2019

Tribunale di Milano decreto n. 40585/2018

Tribunale di Milano decreto n. 52645/2018

Tribunale di Milano decreto n. 9508/2018

Tribunale di Milano decreto n. 52532/2017

Tribunale di Milano decreto n. 5840/2018

Tribunale di Milano decreto n. 12198/2018

Tribunale di Milano decreto n. 8296/2018

Tribunale di Milano decreto n. 36809/2018

Tribunale di Milano decreto n. 58149/2018

Tribunale di Milano decreto n. 52511/2017